

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	132
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	95
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	224

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di ANSV, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505) . 3
- Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 novembre 2012.

Audizione di rappresentanti di ANSV, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di rappresentanti del *Goethe Institut* (Svolgimento e conclusione) 4

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di rappresentanti del *Goethe Institut*.
(Svolgimento e conclusione).

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Interviene, sui temi oggetto dell'audizione, Susanne HÖHN, *direttrice del Goethe Institut*.

Intervengono quindi, per formulare alcune osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Franco NARDUCCI (PD), Enzo CARRA (UdCpTP), Maria COSCIA (PD), Paola GOISIS (LNP) e il presidente Pierfelice ZAZZERA.

Risponde Susanne HÖHN, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa

5

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica
delle scuole nei territori montani e nelle isole.
C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.30 alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	24
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	27
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	30
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	31

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	17
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame disegno di legge C. 5473 Governo, recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia ».	
Audizione del professor Francesco Pizzetti, Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, e del professor Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa	23
AVVERTENZA	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, richiama la relazione svolta nella precedente seduta e richiama il parere espresso il 23 giugno 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Rileva, quindi, che il provvedimento interviene in materia di « ordinamento civile » e « giurisdizione e norme processuali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 3, inserito nel provvedimento dal Senato, consente, previa autorizzazione del giudice

che valuta l'interesse del figlio, il riconoscimento dei figli nati « da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta ».

Ricorda che l'articolo 29, primo comma, stabilisce che « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». L'articolo 30, sesto comma, della Costituzione stabilisce che « la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ».

Evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 494 del 2002, ha rilevato che la Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29, primo comma), e consente quindi di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto, ma non appare giustificabile, in base alla Costituzione, l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga « soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere invo-

lontaneamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare ».

Nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha altresì rilevato che la riserva di cui al citato sesto comma dell'articolo 30 « mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprensivi la protezione di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio ».

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere in altra seduta, in modo da poter approfondire alcuni aspetti del testo e in particolare l'ultimo comma dell'articolo unico. Questo comma abroga il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 40 del 2004, il quale prevede che la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Osserva che il combinato disposto dell'abrogazione di questo comma 2 e del comma 1 del medesimo articolo 9, che non viene toccato dalla proposta in esame, potrebbe determinare una disparità di trattamento – ma questo è appunto l'oggetto dell'approfondimento – per il coniuge o il convivente della donna, atteso che il comma 1 citato prevede che, qualora a dispetto del divieto stabilito dalla legge stessa il concepimento sia avvenuto con tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente della donna che partorisce e il cui consenso sia ricavabile da atti conclusivi non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. Occorre quindi riflettere sulla posizione giuridica in cui verrebbe a trovarsi nei confronti del nato il coniuge o il convivente consenzienti di una donna che abbia partorito un figlio concepito con tecniche di procreazione medicalmente assistita e che dopo il parto decida di mantenere di avvalersi della facoltà di restare anonima.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che la Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità geni-

toriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e in vigore dal 1° gennaio 2002 è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003. La Convenzione in esame consta di 63 articoli.

Illustra quindi il progetto di legge adottato quale nuovo testo dalla III Commissione nella seduta del 6 novembre scorso, che si compone di otto articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia la quale prevede che l'attuazione delle norme di cui alla legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia nonché nel pieno rispetto delle vigenti norme interne in materia di protezione dei minori. L'articolo 4 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, delle disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961 resa esecutiva dalla legge 24 agosto 1980, n. 742 incompatibili con essa. La norma dispone, altresì, che i riferimenti alla Convenzione del 1961 contenuti nella legge 31 maggio 1995 n. 218 si intendono sostituiti dai riferimenti alla Convenzione del 1996 in esame. L'articolo 5 – modificato nel corso della richiamata seduta del 6 novembre scorso – è volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'Autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. Questa Autorità – per l'Italia – è individuata nella « Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali » che va quindi a sostituire l'attuale Commissione per le adozioni internazionali. Il medesimo articolo prevede altresì l'adozione, entro due mesi dalla vigenza della legge in esame, di un regolamento, di modifica del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, che disciplini organizzazione, funzionamento e composizione della nuova Commissione, fermo restando il numero massimo di 23

membri. L'articolo 6 mira all'integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall'articolo 34 della legge sull'adozione n. 184 del 1983. Tale norma prevede, infatti che il minore che ha fatto ingresso nel territorio italiano sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Spetta ai servizi sociali degli enti locali e agli enti autorizzati – su richiesta degli interessati – assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. I servizi e gli enti, in ogni caso riferiscono al tribunale dei minori sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Richiamato quindi quanto già evidenziato nel parere riferito al precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.

C. 5271 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in titolo. Ricorda che la Convenzione tra il Governo della Repubblica

italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata siglata a Roma il 10 giugno 2009. Come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la Convenzione in esame, pur accogliendo in ampia misura l'originario progetto italiano di convenzione contro le doppie imposizioni basato sul modello OCSE, è stata elaborata tenuto anche conto sia del fatto che la Libia non fa parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sia della specificità dei rapporti italo-libici.

La Convenzione è volta ad agevolare i rapporti economici tra i due Paesi, garantendo trasparenza e prevenendo le eventuali evasioni fiscali, nonché evitando i fenomeni di doppia imposizione. L'atto pattizio, inoltre, risponde all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con la Libia. La Convenzione, inoltre, predispone la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale; la verifica del grado di raggiungimento dei benefici auspicati avrà come indice di riferimento l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi e la diminuzione dei reati di evasione fiscale.

Rileva che, con riferimento al contenuto, la Convenzione si compone di 30 articoli. L'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione (articolo 2), le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle società; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'articolo 3, che reca definizioni generali e l'articolo 4, dedicato alla definizione dei residenti, con l'articolo 5 si ha la definizione di stabile organizzazione. Ai sensi dell'articolo 6, fatta salva ogni altra disposizione della

Convenzione in esame, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. A norma dell'articolo 7 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, è a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. L'articolo 8 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 9). L'articolo 10, che dispone in tema di imprese associate, consente (paragrafo 2) agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione in esame. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 11) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento, per partecipazioni di almeno il 25 per cento; negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento. Quanto alla disciplina

degli interessi e canoni, di cui agli articoli 12 e 13, la Convenzione promuove il principio di tassazione nel Paese di residenza. Una clausola inserita in ciascuno dei tre articoli è volta a limitare l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. L'articolo 14 disciplina la tassazione degli utili da capitale. Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'articolo 15 prevede l'imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni. L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera. L'articolo 17 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. Ai sensi dell'articolo 18 i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Per quanto concerne le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, diverse dalle pensioni, queste sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero — senza avere la nazionalità dello Stato pagatore — sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni. Le somme ricevute per spese di mantenimento ed istruzione da studenti o apprendisti che si recano in uno Stato contraente sono esenti da imposta in tale Stato per sette anni consecutivi purché provenienti da fonti situate fuori da esso. L'articolo 22 stabilisce che, in linea generale, i redditi

diversi da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), è prevista una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale. Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato. L'articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. L'articolo 26 detta norme in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti. L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficino diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'articolo 28 disciplina il metodo di applicazione indiretta delle aliquote ridotte, laddove i sostituti d'imposta decidano di non esercitare la propria facoltà di procedere all'applicazione diretta dei benefici convenzionali. L'articolo 29 dispone l'entrata in vigore della Convenzione mentre l'articolo 30 prevede che la denuncia della convenzione, per via diplomatica, possa intervenire non prima di cinque anni dall'entrata in vigore. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione si compone di quattro articoli.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

C. 5511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame ricordando che il Protocollo, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 710.

Rileva che il Protocollo si compone di tre paragrafi: il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze; il paragrafo B dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra il resto, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'OCSE in materia; il paragrafo C, infine, stabilisce le norme sull'entrata in vigore del Protocollo. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

C. 5508 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Estonia, siglato a Tallinn l'8 settembre 2009, è finalizzato al rafforzamento degli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo e il narcotraffico con l'obiettivo, più in generale, di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nei due Paesi, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali da entrambi riconosciuti.

L'Accordo, che si compone di 16 articoli, si basa essenzialmente sulla previsione di un costante scambio informativo finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi. L'articolo 1 prevede che le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprendano ogni attività finalizzata ad intensificare gli sforzi comuni a contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo e del narcotraffico; a tale fine sono previste regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi. La norma individua poi le autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo e prevede la possibilità di istituire specifici settori di cooperazione mediante appositi Protocolli.

L'articolo 2 stabilisce che le Parti concordino procedure di comunicazione che permettano il rapido scambio di informazioni anche attraverso lo scambio di ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici. Ai sensi dell'articolo 3 le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali, promuoveranno reciprocamente, su richiesta, procedure di indagine su attività relative a criminalità organizzata e prevenzione di atti terroristici, dando immediata comunicazione dei risultati. Le Parti si impegnano a consultarsi in vista dell'adozione di posizioni comuni ed azioni concertate in tutti le sedi internazionali ove si discutano problematiche attinenti alla criminalità organizzata (articolo 4). L'articolo 5 individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, che consistono nello scambio di informazioni, dati ed esperienze, nel costante aggiornamento delle reciproche conoscenze in tema di minacce, nonché di tecniche e strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso corsi di formazione congiunti. Ai sensi dell'articolo 6 la cooperazione bilaterale comprende, sempre conformemente alle rispettive normative nazionali, la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza. L'articolo 7 stabilisce che la lotta alla criminalità organizzata si estenda all'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso scambi di esperti, condivisione di analisi ed esperienze (con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori) e svolgimento di corsi di formazione congiunti. Tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione in quanto di comune interesse vengono, tra le altre, individuate l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori. L'articolo 8 detta disposizioni – ana-

loghe a quelle dei precedenti artt. 5 e 7 – in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori. Con l'articolo 9 si stabilisce che qualsiasi richiesta di informazione deve contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano. L'articolo 10 prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte. L'articolo 11 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto, anche parziale, delle richieste di collaborazione ed assistenza. È stabilito che eventuali controversie su aspetti interpretativi e sulla corretta applicazione dell'Accordo siano risolti attraverso i canali diplomatici (articolo 13).

Ricorda poi che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia ed Estonia dell'8 settembre 2009 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 122.577 euro a decorrere dall'anno 2012. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

C. 5509 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. Ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni.

Rileva che l'Accordo si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2 stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di uno dei due Stati. L'articolo precisa inoltre che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per il Jersey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sui beni e servizi. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il

superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, a meno che stabilito diversamente dalle due parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazione. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione previsti dagli ordinamenti delle Parti contraenti. L'Accordo avrà effetto retroattivo con riferimento ai reati tributari, mentre avrà effetto da tale data per tutte le altre questioni. L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione

alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra la proposta di legge in esame, volta ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

In particolare, l'articolo 1 della proposta vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni di cui al successivo articolo 2. Il divieto di finanziamento non appare dunque applicabile ove l'attività di impresa sia svolta da un soggetto giuridico diverso dalle società, ad esempio da una persona fisica.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in

commento. In particolare, la lettera a) definisce «intermediari abilitati» le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati (alle condizioni e secondo i requisiti di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario – TUB, di cui al D.lgs. n. 385 del 1993), le fondazioni bancarie e i fondi pensione.

La successiva lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, definite dal già commentato articolo 1 e iscritte in un apposito elenco, istituito dalla Banca d'Italia e annualmente pubblicato (di cui all'articolo 3, comma 2 del disegno di legge in esame).

Rileva che, per «mina antipersona», la lettera c) del provvedimento si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. La successiva lettera d) reca la definizione di munizioni e submunizioni a grappolo, per tale intendendo ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

All'articolo 3 si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento

della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo. Nel medesimo termine, si provvederà ad istituire l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Sono previste sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ricorda che il richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato; l'attribuzione di tale responsabilità sia infatti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei richiamati soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene esclusa la responsabilità dell'ente. Ancorché le disposizioni in esame non prefigurino una responsabilità di tipo penale, stante il tenore letterale del rinvio, rileva come

sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, ai sensi del comma 2, la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, se tali soggetti. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 euro.

Rileva, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 5 ancora all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione – anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in considerazione dell'assenza del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, e dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti riguardo al provvedimento, rinvia l'esame ad altra seduta.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, approvato dal Senato, volto ad una revisione complessiva della legge n. 84 del 1994 recante riforma della legislazione portuale.

Rileva come il testo si muova lungo cinque direttrici principali: rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12); rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articoli 3 e 4); operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articoli 8, 9, 10 e 11); intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17) ed intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articoli 14, 18 e 19).

Evidenzia che con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni e alla nuova classificazione dei porti, l'articolo 1 stabilisce che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117.

L'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. Com'è noto, l'attuale classificazione dei porti individua due categorie (categoria I porti finalizzati per la difesa; categoria II porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale).

La nuova classificazione è in tre categorie: categoria I porti finalizzati alla difesa; categoria II porti di rilevanza nazionale e internazionale categoria III porti di rilevanza regionale ed interregionale. Il testo prevede inoltre che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I porti di categoria III sono invece affidati alla competenza legislativa regionale sulla base di alcuni principi direttivi individuati dal medesimo articolo 2.

L'articolo 7, nel ribadire l'elenco delle autorità portuali esistenti, modifica i requisiti per l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica di nuove Autorità (su questo decreto è previsto, con innovazione rispetto alla legislazione vigente, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere parlamentare). Ricorda che i nuovi requisiti sono i seguenti: tre milioni di tonnellate di merci solide e non più tre milioni di tonnellate complessive annue assunte al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide; venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide; trecentomila (e non più duecentomila) *twenty feet equivalent* (unità di misura dei container); un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale. Il possesso di almeno uno di questi requisiti deve essere considerato nell'arco del quinquennio precedente e non più del triennio come attualmente previsto. L'articolo 12 prevede l'istituzione da parte delle autorità por-

tuali d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, di « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

Con riferimento alla procedura di adozione del piano regolatore portuale, ricorda che l'articolo 3 prevede un *iter* complesso. La disciplina attuale al riguardo si limita a prevedere l'intesa con i comuni interessati, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo prevede invece la sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica VAS, con una riduzione generale dei termini previsti, con l'introduzione della generale perentorietà degli stessi e con l'introduzione della regola del « silenzio-assenso ». Si prevedono inoltre i seguenti passaggi: il comma 5 consente al presidente dell'autorità portuale di convocare i soggetti pubblici interessati nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, vale a dire quella preliminare prevista per i progetti complessi e che può essere convocata anche in presenza del solo studio di fattibilità; il comma 6 prevede che l'intesa si consideri raggiunta quando entro novanta giorni i comuni non comunicano il loro diniego; il comma 7 prevede che qualora l'intesa non sia raggiunta venga convocata la conferenza dei servizi che assume le sue determinazioni a maggioranza (comma 8); il comma 9 prevede che dell'adozione dell'intesa venga data notizia sulla « Gazzetta ufficiale » e sul « Bollettino ufficiale » della regione; il comma 10 prevede che entro i trenta giorni successivi gli interessati possano far pervenire le loro osservazioni all'autorità portuale; in base al comma 11 l'autorità portuale può compiere le sue controdeduzioni nei trenta giorni successivi; il comma 12 prevede l'approvazione finale da parte della regione entro i sessanta giorni successivi del piano regolatore e la sua pubblicazione sul « Bollettino ufficiale » della regione e sulla

« Gazzetta ufficiale »; in base al comma 13 anche per le varianti al piano regolatore è seguita la stessa procedura.

Con riferimento all'organizzazione dell'Autorità, gli articoli 8, 9, 10 e 11, tra le altre cose, elevano il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti da quattro a cinque anni. L'Autorità è poi qualificata (articolo 7), in coerenza con la giurisprudenza amministrativa – tra cui ricorda le sentenze del Consiglio di Stato – Sezione terza 9 luglio 2002 e del TAR Puglia 26 giugno 2012 – come ente pubblico non economico ad ordinamento speciale, mentre la disciplina vigente definisce le autorità come dotate di personalità giuridica di diritto pubblico.

Il testo prevede inoltre, all'articolo 8, una nuova procedura di nomina del presidente, che vede una valorizzazione del ruolo del presidente della regione. Nella procedura di nomina attualmente si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini, previa intesa con la regione, il presidente dell'autorità portuale nell'ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate; il Ministro può quindi richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare autonomamente il presidente. La disposizione in questione rafforza invece il ruolo della regione in quanto si prevede che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nominato di un candidato alla guida dell'autorità portuale, senza dover scegliere il nominativo all'interno di terne, ma consultandosi con comuni, province e camere di commercio interessate. Su questo nominativo si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene espresso un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo nominativo. Se anche in questo non viene raggiunta l'intesa, la

questione è rimessa al presidente del Consiglio, il quale decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003. In materia di organizzazione dell'autorità assume rilievo anche la disposizione dell'articolo 9 che sopprime la previsione che il bilancio preventivo debba essere obbligatoriamente in pareggio o in avanzo. Rilevante è anche la soppressione, di cui all'articolo 7, della previsione per le Autorità di acquisire partecipazioni in società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali.

Con riferimento alla disciplina delle concessioni da parte dell'autorità, ricorda che l'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente, vi è l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali.

Si sofferma quindi sui profili che attengono alla tutela della concorrenza ed al rispetto delle norme in materia, ricordando come il testo preveda espressamente che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica. Su questo specifico aspetto l'articolo 17 stabilisce che la durata della concessione sia determinata dall'Autorità portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario, che siano diretti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza o a realizzare opere portuali, assumendone l'onere a proprio esclusivo carico. Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare.

Rileva che nel testo vigente, all'articolo 18, comma 1, lettera a), la durata delle

concessioni avrebbe dovuto essere indicata in un apposito decreto ministeriale, che non è stato ancora emanato.

Con riferimento alle fonti di finanziamento delle Autorità, ricorda che l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle autorità i diritti di porto. L'articolo 18 prevede che non concorrono a formare il reddito delle Autorità Portuali le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve quelle classificate come « entrate diverse » (cioè altre rispetto ai i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine; gli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai nuovi concessionari, il gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, imbarcate e in transito nei porti; i contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici). L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Oltre a questi interventi, richiama le ulteriori disposizioni del provvedimento che riguardano aspetti puntuali: l'articolo 5 – su cui è opportuno svolgere specifici approfondimenti sotto il profilo della tutela delle competenze regionali – reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo tra le altre cose parere della Commissione VIA-VAS in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale; l'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-*ter* nella legge 84 del 1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali, anche attraverso il rilascio di concessioni di beni demaniali fino ad un

massimo di sessanta anni; l'articolo 13 introduce, nell'ambito del controllo sulle autorità portuali esercitato dal ministero delle infrastrutture, l'obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati. Viene invece soppressa la l'approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

Ricorda inoltre che l'articolo 15 estende le competenze dell'autorità marittima al controllo e alla regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi ed istituisce una nuova tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio. L'articolo 16 prevede che in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto. L'articolo 20 introduce un secondo comma all'articolo 1161 del codice della navigazione prevedendo la nuova ipotesi sanzionatoria pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

Richiama, infine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il « Fondo per le infrastrutture portuali », destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE. Rileva che dalla giurisprudenza costituzionale richiamata discende, nel caso di specie, l'illegittimità della norma impugnata nella parte in cui non prevede alcuna forma di leale collaborazione tra Stato e Regione, che deve invece esistere per effetto della deroga alla competenza regionale. Fermo restando

pertanto il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, la ripartizione di tale fondo è subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole Regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti.

Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare una proposta di parere nella prossima seduta al fine di evidenziare alcuni profili che necessitano di ulteriori approfondimenti e valutazioni, fermo restando un orientamento nella sostanza favorevole rispetto all'impianto del provvedimento ed alla sua compatibilità costituzionale.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto), *relatore*, illustra il testo unificato elaborato dalla XIII Commissione, volto a disciplinare per la prima volta una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli.

Ricorda che il provvedimento si compone di 7 articoli. L'articolo 1 individua le finalità della legge, che è volta alla promozione dell'agricoltura sociale. L'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale intesa come attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti. L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno. In tal senso si prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale. L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il testo in esame è riconducibile, in gran parte, alle materie « agricoltura » e « servizi sociali », che rientrano entrambe nella competenza legislativa residuale delle regioni, fermo restando che taluni articoli intervengono su ambiti di materie specifici, riconducibili alla com-

petenza concorrente tra lo Stato e le regioni ed alla competenza esclusiva dello Stato.

Rileva altresì che alcune regioni hanno già legiferato sulle materie su cui interviene il testo in esame, tra cui la legge regionale dell'Abruzzo 6 luglio 2011 n. 18, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge regionale della Campania 30 marzo 2012 n. 5, recante, fra l'altro, norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali. Altre regioni sono intervenute sulla materia con delibere della Giunta, tra cui in particolare la delibera della giunta regionale delle Marche del 9 febbraio 2010, n. 252, recante disposizioni per lo sviluppo di esperienze pilota nell'ambito dell'agricoltura sociale.

Evidenzia altresì che l'articolo 1, nella definizione delle finalità, richiama il rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (sentenze della Corte Costituzionale n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); evidenzia che dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze della Corte Costituzionale n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004).

Rileva che non si tratta, infatti, di una « materia » in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle

regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenza n. 10 del 2010).

Rileva che l'articolo 3, comma 2, introduce il potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui le regioni e le province autonome non provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento normativo al fine dell'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale. È previsto in tale ipotesi un decreto ministeriale per la definizione dei relativi requisiti.

Ricorda che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione dispone che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In questi casi è rimessa alla legge la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Evidenzia che la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale ha ricordato i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitu-

tivo nei confronti delle regioni. La Corte ha ritenuto in proposito necessario che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione. ».

Ricorda altresì che l'attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione è recata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 che prevede che nei casi e per le finalità previsti dal suddetto articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Rileva quindi che l'articolo 3, comma 2, deve essere valutato alla luce dei limiti posti dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti delle regioni.

Con riferimento a singole disposizioni fa presente che possono essere richiamate altresì materie di competenza esclusiva statale. In particolare: l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, appare riconducibile alle materie tutela delle concorrenze e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 2, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, è riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, è ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile.

Rileva che l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, prevista dall'arti-

colo 7, è infine riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato. Intervenendo tale organismo in un ambito che incide su competenze regionali, è assicurato il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio nonché attraverso la nomina da parte della Conferenza Stato-regioni di due rappresentanti delle regioni e delle province autonome e di due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore. Ricorda infine che nelle regioni che hanno adottato una legge in materia di agricoltura sociale sono istituiti osservatori regionali.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, in cui inserire alcuni suggerimenti alla Commissione di merito al fine di evitare che si dia luogo a conflitti tra lo Stato e le regioni, alla luce delle competenze legislative che la Costituzione riconosce loro.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 novembre 2012.

Nell'ambito dell'esame disegno di legge C. 5473 Governo, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia».

Audizione del professor Francesco Pizzetti, Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, e del professor Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame disegno di legge C. 5473 Governo, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia».

Audizione del professor Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (C. 2519-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 2519-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali »;

richiamato il parere espresso il 23 giugno 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia di « ordinamento civile » e « giurisdizione e norme processuali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

l'articolo 1, comma 3, inserito nel provvedimento dal Senato, consente, previa autorizzazione del giudice che valuta l'interesse del figlio, il riconoscimento dei figli nati « da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta »;

l'articolo 29, primo comma, stabilisce che « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »;

l'articolo 30, sesto comma, della Costituzione stabilisce che « la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima »;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 494 del 2002, ha rilevato che la Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29, primo comma), e consente quindi di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto, ma non appare giustificabile, in base alla Costituzione, l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga « soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare »;

nella medesima sentenza, la Corte costituzionale ha altresì rilevato che la riserva di cui al citato sesto comma dell'articolo 30 « mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprendervi la protezione

di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più

pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (Nuovo testo C. 3858 Di Biagio ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3858 Di Biagio ed altri, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 »,

richiamato il parere espresso da questo Comitato il 14 dicembre 2011 sul

precedente testo inviato dalla Commissione di merito;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (C. 5271 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5271 Governo recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (C. 5511 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5511 Governo recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (C. 5508 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5508 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (C. 5509 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5509 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5407 recante «Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo»,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », di competenza esclusiva dello Stato,

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento (<i>Esame e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
AVVERTENZA	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 10.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che il testo è già stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Lussana ha presentato ieri due emendamenti soppressivi dei due articoli del testo base, che sono da considerare irricevibili in quanto presentati oltre il termine fissato.

Marilena SAMPERI (PD) esprime fortissime perplessità sul testo nonché sugli emendamenti presentati dal relatore, ritenendo che l'attuale impianto normativo, che potrebbe essere eventualmente rivisto sotto alcuni particolari profili, sia sicuramente soddisfacente, anche dopo la depenalizzazione del 1999. In particolare, osserva che i blocchi stradali sono già sanzionati penalmente, senza che sia necessario quindi introdurre un nuovo reato, nel caso in cui si traducono in una interruzione di un pubblico servizio, trovando applicazione l'articolo 340 del codice penale. Sarà poi il giudice a valutare se il fatto concreto possa essere giustificato dalla scriminante dell'esercizio del diritto ed, in particolare, del diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione.

Non ritiene opportuno ampliare l'ambito penale alla condotta del rallentamento, che può creare sicuramente dei disagi, ma che non può essere considerata come una ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Conclude sottolineando la propria contrarietà al testo in esame, riservandosi di presentare emendamenti soppressivi in Assemblea qualora la Commissione dovesse approvarlo.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Samperi dichiara tutta la propria perplessità sulla scelta di trasformare in reato un illecito già depenalizzato proprio quando la Commissione si accinge ad esaminare il disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione, già considerato troppo blando per i suoi scarsi effetti deflattivi.

In merito all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1, esprime alcune critiche con particolare riferimento alla condotta del rallentamento nonché alla

previsione di un dolo specifico difficilmente dimostrabile in via processuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere i rilievi della collega Ferranti, sottolineando come le condotte in questione siano già adeguatamente sanzionate. Per questo motivo il suo gruppo aveva inteso presentare degli emendamenti soppressivi. Pur stigmatizzando le condotte in questione, rileva come il provvedimento non sembri in linea con lo spirito liberale che ha sempre contraddistinto il pensiero del collega Lehner.

Giancarlo LEHNER (PT) ritiene che sarebbe quasi impossibile calcolare l'enorme ammontare dei danni cagionati al Paese dai blocchi aeroportuali, stradali e ferroviari verificatisi dal 1999 ad oggi. Il provvedimento in esame, pertanto, non solo è conforme ai principi che ispirano la maggioranza che sostiene il Governo Monti, che si è posta l'obiettivo di eliminare o, almeno, ridurre gli sprechi, gli sperperi e le forme di prevaricazione delle minoranze sulla maggioranza dei cittadini, ma è anche volto a ripristinare un principio che non dovrebbe mai essere posto in discussione in un Paese civile e cioè che lo sciopero deve rivolgersi contro la controparte e non contro il Paese. Sottolinea come d'altronde sia la stessa storia, anche recente, di questo Paese a dimostrare come le fattispecie sanzionatorie vigenti siano del tutto inefficaci e poco applicate.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, dichiara di non comprendere gli interventi dei colleghi del PD, ritenendo che siano contraddittori laddove si dice che il nuovo reato, da un lato trasforma in illeciti penali alcuni illeciti già depenalizzati e, dall'altro, sarebbe del tutto inutile in quanto la condotta è riconducibile al reato di interruzione di pubblico servizio. Si riserva di approfondire meglio la questione per la prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.

C. 5481 Contento.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame è diretta a modificare l'articolo 104 del codice di procedura penale, in materia di colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, al fine di abrogare i commi 3 e 4, che consentono di differire l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore.

Più in particolare, la proposta di legge ha l'obiettivo di sopprimere le eccezioni al principio dettato dal comma 1 dell'articolo 104, che riconosce al soggetto detenuto il diritto all'immediato colloquio con il difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione.

I commi che si intendono sopprimere hanno previsto in caso di «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», e per la sola fase delle indagini preliminari, la possibilità per il giudice, su richiesta del pubblico ministero, e per il pubblico ministero nell'ipotesi di arresto o di fermo di differire l'esercizio del diritto per un tempo non superiore a cinque giorni.

L'obiettivo della proposta di legge di abrogare i citati commi 3 e 4 dell'articolo 104 si basa sulla considerazione che tali disposizioni non paiono in sintonia con il dettato costituzionale e, comunque, introducono una limitazione del diritto di difesa che opera nel momento più delicato della vita e della libertà di una persona. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si sottolinea che proprio in occasione di un provvedimento restrittivo, che incide su un diritto inviolabile, la concreta estensione del diritto di difesa dovrebbe essere assicurata senza limitazioni.

La questione della costituzionalità del differimento del colloquio è stata finora

superata sulla base delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», che giustificerebbero, attraverso un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, una attenuazione del diritto di difesa.

Sul punto la giurisprudenza ha sottolineato che i presupposti indicati nell'articolo 104 non possono identificarsi con quelli previsti dall'articolo 274 del codice di rito, che delinea le esigenze cautelari; altrimenti si giungerebbe alla conseguenza che ogni volta che sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure coercitive si dovrebbe differire il colloquio. Evidentemente la norma, definendo specifiche ed eccezionali le ragioni di cautela, richiede un *quid pluris* rispetto alle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 (Cass., Sez. I, 27.4.1992, Mistretta). Si è pertanto sottolineato che il differimento richiede «necessità fuori dal comune, attinenti allo svolgimento delle indagini che rischierebbero di subire uno sviamento o comunque un pregiudizio» per effetto del colloquio (Cass., Sez. II, 21.3.1990, Ghidini), come «l'esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo» (Cass., Sez. VI, 10.6.2003, Vinci; Cass., Sez. VI, 27.6.2001, D'Ambrogio; Cass., Sez. VI, 20.4.2001, P.M. in proc. Pignalosa). Secondo la Corte costituzionale in questi casi si giustifica un limitato (secondo la Corte) sacrificio del diritto dell'imputato medesimo in ragione del superiore interesse della giustizia.

Il punto cruciale della questione è comprendere se sia giustificato il sacrificio del diritto di difesa. Per rispondere a questa domanda si devono dare prima altre risposte ad altre domande. Occorre, in particolare, domandarsi se si tratti di un limitato sacrificio del diritto di difesa; quale sia la reale estensione del diritto di difesa in uno Stato democratico nel caso una persona sia stata privata della libertà personale pur in assenza di una condanna che ne abbia accertata la colpevolezza; se sia giustificabile un *black out* dei diritti di difesa per alcuni giorni; se

l'assistenza dell'avvocato in alcuni momenti debba essere considerata un *vulnus* per le indagini.

Sottolinea quindi la necessità di prestare la massima attenzione perché alcune risposte, come quelle all'ultima domanda, potrebbero avere delle conseguenze logiche devastanti ed essere sintomo di un « retro pensiero » che considera l'avvocato non come lo strumento attraverso il quale trova concreta e reale attuazione il diritto di difesa, bensì come complice dell'indagato. Tutto ciò sarebbe inammissibile in uno Stato democratico.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di legge in esame, ritenendo inconciliabile con i principi della Costituzione qualsiasi disposizione che limiti i diritti di difesa di colui che sia stato privato della libertà personale in assenza di una sentenza di condanna che ne accerti la responsabilità. Auspica che si possa trovare un punto di incontro tra tutti i gruppi per approvare quanto prima un testo condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 10.35.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva di un provvedimento recante una riforma organica della legge n.84 del 1994 in materia portuale che, dopo un lungo *iter*, è stato trasmesso dal Senato.

Il provvedimento si compone di 20 articoli e interviene, tra l'altro, in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime (articolo 1); reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce i principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale (articolo 2); reca una nuova disciplina del piano regolatore portuale (articolo 3) e alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi (articolo 5); interviene in tema di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali (articolo 6), nonché in materia di autorità portuale (artt. 7, 8 e 13) e di autorità marittima (articolo 14); disciplina i sistemi logistico portuali (articolo 12); modifica la disciplina in materia di concessione di aree e banchine (articolo 17).

Segnala, in particolare, l'articolo 18, comma 1, nel quale si precisa che non concorrono a formare il reddito imponibile delle Autorità portuali (dunque non sono assoggettate a imposizione sui redditi) le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve le « entrate diverse ».

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, tra le entrate delle Autorità Portuali rimarrebbero assoggettate a imposte sui redditi le sole « entrate diverse »; ne verrebbero esclusi i proventi derivanti dalla concessione delle aree demaniali.

Rientra negli ambiti di competenza di questa Commissione il comma 2 dell'articolo 18, che dispone l'inefficacia degli atti impositivi o sanzionatori coi quali si applica l'imposta sui redditi alle autorità portuali in relazione alle predette somme. Si prevede altresì l'estinzione automatica dei relativi procedimenti tributari.

Tra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia segnala, inoltre, l'articolo 20, che modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata.

L'articolo 1161 del codice della navigazione prevede, nel testo vigente, che chiunque arbitrariamente occupi uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, ovvero non osservi i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, sia punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il secondo comma prevede poi che se l'occupazione viene effettuata con un veicolo, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; e che in tal caso si possa procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo.

Con la modifica proposta dall'articolo 20, viene aggiunto al secondo comma dell'articolo 1161 una ulteriore ipotesi in cui si ha l'applicazione di una sanzione amministrativa: viene infatti introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 10.45.

5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge come il detenuto si trovasse in una sorta di isolamento con quattro ore d'aria al giorno e senza contatto con altri detenuti e si ha la conferma di come il Ministero della giustizia e il DAP stiano ormai di fatto eliminando la figura dello psicologo dalle carceri.

5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, sottolineando come il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sia inappropriato a valga semmai a dimostrare quanto le condizioni di vita dei detenuti siano prossime al limite indicato dalla Corte medesima per ritenere violato l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

SEDE CONSULTIVA

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona

ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà ed abb.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito,
detenuto nel carcere di Carinola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla sua richiesta di notizie in merito al suicidio del detenuto Angelo Ferrara, posto in essere lo scorso 15 luglio presso la Casa Circondariale di Carinola, Le comunico che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 5 giugno 2008 e rivestiva la posizione giuridica di soggetto definitivo con il fine pena previsto per il 2 febbraio 2025, essendo stato condannato per i reati di rapina, ricettazione e sequestro di persona, a norma degli articoli 628, 648 e 605 del codice penale.

Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione penitenziaria risulta che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, con l'ausilio di un paio di lacci di scarpe, che sono stati legati al supporto metallico del televisore della cella detentiva.

Il Ferrara è stato tempestivamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria e da quello medico, che dopo avergli praticato gli interventi rianimatori di rito ne ha potuto solamente constatare l'avvenuto decesso.

All'esito degli accertamenti ispettivi – disposti dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per far chiarezza sull'accaduto ed affidati al Provveditore regionale per la Campania – non sono state ravvisate responsabilità a carico degli operatori penitenziari in servizio presso la Casa Circondariale di Carinola. Il Ferrara, infatti, in considerazione dello status di collaboratore di giustizia, era stato allocato in una camera singola ordinaria, separato dalla restante popolazione dete-

nuta. Nella sua stessa sezione detentiva, all'epoca del fatto, erano presenti soltanto altri due collaboratori di giustizia.

La camera di pernottamento dove il Ferrara si trovava ristretto ha una superficie di ben 25 mq ca., con annesso un bagno di 5 mq ca., regolarmente dotato dei servizi igienici e comprensivo di doccia. La stanza in questione risulta, peraltro, del tutto rispondente ai requisiti di igiene e sanità previsti a norma di legge.

Detto ciò, faccio presente che la partecipazione del Ferrara alle attività lavorative e trattamentali dell'istituto era necessariamente condizionata dalle prioritarie esigenze di sicurezza e, quindi, dalla necessità di assicurare il divieto assoluto di contatto con gli altri detenuti. Il Ferrara poteva, comunque, usufruire degli spazi di permanenza all'aperto per quattro ore al giorno, così come previsto dal regolamento interno.

Inoltre, poiché il detenuto aveva manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi di ragioneria già intrapreso presso l'istituto penitenziario di provenienza, si era provveduto da parte del personale dell'area pedagogica ad interessare un istituto scolastico del territorio al fine di consentire al Ferrara di sostenere, nel mese di settembre 2012, gli esami di idoneità al terzo anno di ragioneria.

Segnalo, altresì, che il predetto detenuto era normalmente seguito dai vari operatori penitenziari (medici, psicologo ed educatori) e non era stato identificato come potenziale suicida. Trattandosi, tut-

tavia, di collaboratore di giustizia, il Ferrara era stato sottoposto ad attenta sorveglianza custodiale.

Per quanto concerne, poi, gli ulteriori quesiti proposti, segnalo che le modalità di intervento degli operatori dell'area pedagogica sono disciplinate all'interno dell'istituto secondo uno specifico ordine di servizio. Tale disposizione prevede, infatti, la ripartizione delle competenze tra i 5 educatori in organico, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle esigenze di tutta la popolazione detenuta dell'istituto. Il servizio psicologico è

assicurato da un esperto ex articolo 80 il quale, avendo a disposizione un budget di 16 ore mensili, assicura mediamente interventi settimanali, distribuiti a seconda delle esigenze.

Per completezza di informazione comunico, da ultimo, che la Casa di reclusione di Carinola ha, di recente, ricevuto diversi incrementi di personale finalizzati proprio all'apertura del nuovo reparto detentivo: allo stato il personale di polizia penitenziaria presente in istituto è di 240 unità, a fronte di una previsione normativa di 250.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al triste episodio da Lei segnalato nel presente atto di sindacato ispettivo, Le comunico che il suicidio verificatosi lo scorso 9 giugno presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia è del detenuto Calancia Stelian Neculescu.

Dalla documentazione agli atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria risulta che il Neculescu era stato tratto in arresto il 3 giugno 2007 e rivestiva la posizione giuridica di soggetto definitivo con fine pena al settembre 2020, essendo stato condannato per diversi reati quali rapina, furto e lesioni personali, previsti a norma degli articoli 628, 624 e 582 c.p.

Il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, avendo il Neculescu utilizzato un lenzuolo a forma di cappio, fissato alle grate della finestra del bagno adiacente la camera detentiva.

Secondo la ricostruzione dei fatti disposta dalla Direzione dell'istituto, l'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di cella del predetto detenuto. Sia il personale di polizia penitenziaria, che il personale sanitario presente in istituto sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, eseguendo gli interventi rianimatori di rito che, purtroppo, non hanno sortito l'esito sperato.

Per fare massima chiarezza sull'accaduto, la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha affidato al Provveditore regionale per la Calabria i necessari accertamenti ispettivi: questi ultimi non hanno evidenziato responsabilità a carico degli operatori penitenziari in servizio presso la

Casa Circondariale di Vibo Valentia. Nel corso della permanenza nel predetto istituto non risulta, infatti, che il Neculescu abbia espresso disagi tali da poterlo identificare quale potenziale suicida e, pertanto, non era stato predisposto nei suoi confronti un programma di osservazione speciale.

Al tempo del gesto suicidiario il Neculescu divideva la camera detentiva con altri tre detenuti: poiché la superficie della camera misurava 33 metri quadri, ciascun detenuto poteva usufruire di più di 8 metri quadri e cioè ben oltre lo spazio di 3 mq a persona, indicato dalla sentenza del 16 luglio 2009 della Corte di Giustizia Europea dei diritti dell'uomo come requisito minimo per escludere una violazione dell'articolo 3 della « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ».

La predetta camera detentiva era, inoltre, conforme ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa di settore, così come verificato dagli operatori penitenziari nel corso delle frequenti ispezioni effettuate. Peraltro, nell'istituto di Vibo Valentia il materiale di pulizia occorrente ad ogni singola camera detentiva viene consegnato con cadenza bisettimanale.

Per quanto riguarda, poi, gli ulteriori quesiti proposti, segnalo che:

nell'istituto di Vibo Valentia, a fronte di una dotazione organica nell'Area Pedagogica di nove unità, risultano attualmente assegnati cinque Funzionari Giuridico Pedagogici;

gli Esperti ex articolo 80 O.P. effettuano l'osservazione psicologica per un totale di 12 ore mensili. Alla loro attività si affianca quella svolta dal servizio di assistenza psicologica della locale ASL, per 30 ore settimanali.

Quanto alla mancanza, in Calabria, di un Provveditore regionale in pianta stabile, rappresento che la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha avviato le procedure per assegnare, in via definitiva, un dirigente generale, con incarico di Provveditore, al provveditorato in questione.

Per completezza di informazione faccio presente, infine, che la situazione degli istituti calabresi – sotto il profilo sia delle condizioni detentive che operative – è attentamente seguita dall'Amministrazione penitenziaria.

È, infatti, prossima la ridefinizione del circuito detentivo regionale, attraverso una più razionale distribuzione della popolazione detenuta ed è, altresì, in via di attuazione la rimodulazione delle piante organiche dei singoli istituti del territorio calabrese, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle mutate o nuove esigenze dei singoli istituti penitenziari ed agli effettivi carichi di lavoro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del segretario generale della Camera di Commercio Italo-Araba, Sergio Marini
(*Svolgimento e conclusione*) 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del segretario generale della Camera di Commercio Italo-Araba, Sergio Marini.

(*Svolgimento e conclusione*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Sergio MARINI, *segretario generale della Camera di Commercio Italo-Araba*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Franco NARDUCCI, *presidente*, Matteo MECACCI (PD), Mario BARBI (PD) e Paolo CORSINI (PD).

Sergio MARINI, *segretario generale della Camera di Commercio Italo-Araba*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documento integrativo dell'intervento del deputato Speciale</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia e C. 5491 Bosi	51
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Franco GIDONI (LNP) rileva innanzitutto che il provvedimento, approvato in prima lettura al Senato anche con il voto della Lega, reca misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa della Difesa. L'ispirazione del disegno di legge del Governo è dunque molto aderente a quella che spinse il suo gruppo a presentare alla Camera, con grande anticipo rispetto all'iniziativa del Ministro, la proposta di legge C. 4740, a prima firma Reguzzoni, abbinata nella precedente seduta.

Come già è stato ricordato, la decisione di avviare una revisione dello strumento

militare tiene conto di due esigenze concorrenti: da una parte vi è la necessità di ridurre la spesa; dall'altra, quella di mantenere l'efficacia operativa dello strumento, tenendo conto dei presumibili scenari d'impiego delle nostre Forze armate. A ciò, durante l'esame al Senato, si è aggiunta l'esigenza di assicurare la piena integrabilità dello strumento militare anche nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

Ritiene, tuttavia, che tale modifica costituisca più che altro un auspicio in quanto la *road map* del provvedimento finirebbe inevitabilmente per allargare il discorso alla politica estera, alla banca centrale europea, al fatto che debba parlarsi di un'Europa dei popoli e non di un'Europa degli Stati. Ma tutto questo è ancora ben lungi dal venire come dimostra il fatto proprio in questi giorni sono stati bloccati i fondi per il terremoto dell'Emilia.

Ciò premesso, passa in rassegna in maniera analitica i contenuti del disegno di legge, soffermandosi su quelle parti che presentano profili critici.

L'articolo 1 reca una delega legislativa il cui termine, essendo ormai prossima la scadenza della legislatura, è tale da consentire che l'esercizio della delega possa avvenire ad opera di questo Governo ma anche di quello che lo sostituirà nel prossimo anno.

Giudica favorevolmente il rafforzamento dei poteri del Capo di stato maggiore della Difesa operato dall'articolo 2, poiché tale scelta segue gli indirizzi di politica militare prevalenti a partire dagli Anni '90 in tutto l'Occidente. Ritiene, altresì, positiva la disposizione introdotta dalla Commissione difesa del Senato concernente la razionalizzazione del sistema degli arsenali militari che dovrebbe mirare ad accrescere i risparmi attraverso la promozione degli interventi manutentivi realizzati con risorse interne.

Quanto all'articolo 3 che stabilisce la riduzione dell'organico delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024, osserva in primo luogo che su tale numero si potrebbe incidere maggiormente anche in

considerazione del fatto che il personale impiegato nelle missioni internazionali non supera complessivamente le 11.000 unità. In prima analisi, la sua Forza politica si era espressa per una riduzione fino ad arrivare ad un contingente di soli centomila uomini.

In secondo luogo, ritiene che l'orizzonte temporale del 2024 sia eccessivamente lungo anche se pensato in funzione dell'attenuazione delle resistenze sociali e politiche per l'uscita dalle Forze armate del personale in esubero. Peraltro si tratta di un termine che, come solitamente avviene nel nostro Paese, non è realmente vincolante, essendo possibile una proroga di anno in anno.

Apprezza, poi, l'apertura operata dal testo alla revisione delle norme concernenti lo *status* giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare. Andrebbe altresì abbandonato il cosiddetto avanzamento normalizzato che crea fatalmente ingorghi negli alti gradi e tutte le distorsioni che ne conseguono, mentre occorre concentrarsi nella definizione di misure che favoriscano il riconoscimento del merito individuale per le promozioni.

Vede ancora con favore la previsione, introdotta con un emendamento al Senato, di incentivare l'assunzione dei volontari cessati dal servizio anche nel mondo dell'impiego privato ed, in particolare, delle società di sicurezza private. Ciò tuttavia testimonia come i provvedimenti che hanno indotto fino al 2015 una fortissima riduzione del *turnover* nelle Forze di polizia abbiano creato una strozzatura che mette a rischio la credibilità dello Stato.

Costituiscono, invece, un giusto riconoscimento del lavoro svolto dalla Commissione difesa della Camera, le norme dell'articolo 4 che delineano un più rigido controllo parlamentare sugli sviluppi dei principali programmi d'armamento. Al riguardo, osserva solamente che potrebbero prevedersi tempi più congrui per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

In conclusione, ribadisce le perplessità sulla eccessiva lunghezza della tempistica prevista per le riduzioni, tra l'altro in

buona parte anticipate dal decreto sulla *spending review*, e sottolinea l'esigenza che la riforma premi il merito nell'avanzamento, chiarendo in modo inequivocabile che è finito il tempo delle promozioni automatiche per anzianità. Sarebbe anche l'occasione giusta per promuovere un riallineamento delle carriere favorevole ai sottufficiali delle Forze armate anche se comprende come la questione sia complessa e non facilmente risolvibile in tempi ristretti.

Roberto SPECIALE (Pdl), intervenendo a titolo personale, dichiara di non condividere le finalità del provvedimento che giudica « costruito sulla pelle » del personale militare. Inoltre, il tema della specificità del personale militare non è tenuto in debito conto nemmeno dal regolamento di armonizzazione del sistema pensionistico in via di predisposizione. Si domanda, infatti, quale lavoro oggi possa considerarsi più usurante dei compiti che assolvono i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali e per quale ragione, dunque, si voglia innalzare l'età per il collocamento in quiescenza di chi ha svolto tali funzioni.

Quanto alla prevista soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, osserva che tale organo svolge funzioni consultive fondamentali per le decisioni politico militari del Ministro della difesa. Peraltro, osserva che i relativi costi di funzionamento sono assai ridotti e le funzioni di contrappeso che svolge non sono surrogabili in alcun modo. Sul punto, formula quindi la richiesta di svolgere – nell'ambito dell'attività conoscitiva programmata, anche l'audizione del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Consegna, inoltre, una nota nella quale espone dettagliatamente le ragioni della sua contrarietà al provvedimento (*vedi allegato 1*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere interamente le valutazioni espresse dal collega Ruggia, evidenzia come il gruppo del

Partito democratico abbia, durante l'esame del provvedimento al Senato, fatto sì che il disegno di legge uscisse da quel ramo notevolmente migliorato.

Sottolinea, in particolare, come la riforma abbia anche l'obiettivo di rendere possibile una più spedita integrazione dello strumento militare italiano con i sistemi di difesa adottati in ambito europeo. Apprezza dunque le dichiarazioni rese dal Ministro nella seduta di ieri circa l'esigenza di contribuire al processo di costruzione del modello di difesa europeo e ritiene che sia stata opportuna tale integrazione del testo durante l'iter al Senato.

Osserva, inoltre, che il provvedimento reca una revisione dello strumento militare e non del modello di difesa, portando a compimento solo una parte – necessaria sì, ma non sufficiente – del più ampio lavoro di riforma. Al riguardo, osserva che il proprio gruppo ha più volte sollecitato, anche mediante la presentazione di apposite proposte di legge, l'urgenza di affrontare un dibattito che definisse quali dovessero essere le scelte strategiche e politiche del nuovo modello. Sarebbe stato più logico adottare prima tali scelte e poi procedere ad una revisione dello strumento militare e auspica, pertanto, che nella prossima legislatura tali scelte possano finalmente compiersi.

Infine, apprezza il tentativo di rafforzare il controllo del Parlamento sul bilancio della Difesa e, in particolare, sullo sviluppo dei programmi d'armamento di cui spesso le Commissioni non riescono a seguire l'evoluzione. Ciò, oltre a dare concretezza al lavoro svolto dalla Commissione difesa della Camera nel corso dell'indagine conoscitiva avviata nel 2009, risponde all'esigenza avvertita anche dall'opinione pubblica di una maggiore trasparenza sulle spese per gli investimenti della Difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con l'esigenza di svolgere un confronto sul provvedimento che, pur essendo stato oggetto di ampio dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, pre-

senta tuttora aspetti meritevoli di approfondimento. Si tratta infatti di una delega che è formulata sulla base di principi e criteri direttivi così generali da poter risultare vaghi e che dunque, proprio in relazione al dibattito parlamentare, potrebbero essere inquadrati in indirizzi più specifici e dettagliati.

Ritiene in particolare necessario chiarire la portata dei meccanismi di flessibilità di bilancio che il testo introduce, sia pure in via sperimentale.

Inoltre, si domanda se sia stata presa in considerazione l'idea di prevedere un centro unificato per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, al fine di ridurre gli oneri che adesso invece gravano su coloro che partecipano alle prove concorsuali, per di più con il rischio che sopravvengano riduzioni del numero dei posti messi a concorso, come purtroppo è avvenuto.

L'esigenza di svolgere un'istruttoria il più possibile completa – ed in questo ambito condivide la richiesta dell'onorevole Speciale di audire anche il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate – discende anche dall'esigenza di verificare attentamente che la revisione in senso riduttivo delle strutture e degli organici non comporti alcun pregiudizio del personale che, pur in condizioni sempre più difficili, ha garantito e garantisce l'elevato livello qualitativo dello strumento militare. Sarebbe, a suo avviso, un errore credere che, poiché si afferma di non voler cambiare il modello di difesa, il presente disegno di legge non possa intaccare i fondamentali paradigmi della Difesa nazionale. Al contrario, esso attribuisce al Governo la facoltà di incidere in profondità sulle risorse, sulle strutture e sul personale.

Pertanto, ritiene che le ineludibili esigenze di celerità dell'attività istruttoria debbano coniugarsi con lo sforzo di svolgere un esame consono al ruolo ed al prestigio dell'istituzione parlamentare, che risulterebbero sviliti ove si intenda semplicemente ratificare il testo approvato dal Senato.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto), condividendo l'esigenza di un esame istruttorio approfondito, si associa alla richiesta dell'onorevole Speciale di svolgere l'audizione del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate ed alla richiesta dell'onorevole Di Stanislao relativa all'audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato.

Roberto SPECIALE (PdL) rivolge un ringraziamento all'onorevole Vilecco Calipari per aver espresso, sia pure in forme più complesse, la preoccupazione che si intenda arrivare ad una ristrutturazione delle Forze armate che le riduca oltre il limite minimo necessario per la loro funzionalità.

Specifica che la sua richiesta di ascoltare in Commissione il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate nasce dalla considerazione che si tratta di un organo che svolge una funzione consultiva essenziale per contribuire alle decisioni di maggior peso, anche assumendo un ruolo dialettico rispetto al comitato dei capi di stato maggiore di forza armata.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro.

(Discussione e rinvio).

Antonio RUGGHIA (PD) illustra i principali contenuti della risoluzione, che

prende le mosse dalla risposta fornita in data 9 giugno 2009 all'interrogazione parlamentare (n. 5-02931) presentata dall'onorevole Di Stanislao. In tale occasione, il sottosegretario *pro tempore* aveva dichiarato che era venuta meno la motivazione posta alla base dell'originario progetto e che dunque andava accantonata la possibilità di dar seguito al completamento della struttura militare sita nel comune di Cutro.

Tale risposta non sembra tuttavia tenere in debita considerazione che in data 23 giugno 2000 è stato siglato fra il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Calabria, la provincia di Crotone e il comune di Cutro un Accordo di programma per la realizzazione di un insediamento militare a livello di reggimento con area addestrativa viciniora, in una località appositamente individuata nel comune di Cutro. A seguito di tale accordo, il suddetto comune, sostenendo una spesa iniziale per complessivi 4 milioni di euro, tra urbanizzazione delle aree circostanti e spese accessorie, ha provveduto a compiere tutto ciò che era di propria competenza, appaltando un primo lotto funzionale relativo alla realizzazione dell'area destinata agli alloggi per un importo di circa 14.000.000 di euro, i cui lavori, consegnati in data 5 febbraio 2003, sono stati ultimati e collaudati il 18 dicembre 2009.

L'Accordo di programma prevede che eventuali modifiche possono essere apportate soltanto se c'è il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto. È evidente dunque che vi sia un vincolo per il Ministero della difesa.

Avendo le istituzioni locali e regionali in più occasioni manifestato, anche con diversi incontri pubblici, la volontà di completare l'opera militare, fortemente voluta anche dalla popolazione dell'intera provincia, al momento permane una situazione di grave disagio. Il completamento dell'investimento militare avrebbe anche un valore di incentivo sul piano

dello sviluppo economico non solo per il territorio del comune di Cutro, ma per l'intera provincia di Crotone.

Per tali ragioni si chiede al Governo di assumere impegni precisi in tal senso.

Il sottosegretario Filippo MILONE, pur considerando condivisibili le premesse della risoluzione, precisa che la risposta all'interrogazione parlamentare citata evidenziava come, rispetto a quanto già comunicato dal Dicastero al Sindaco di Cutro con nota del 6 maggio 2009, la situazione di fatto non avesse subito modifiche di sostanza, e, quindi, ribadiva quanto già sostenuto dall'amministrazione militare in quella stessa lettera.

In particolare, in quella sede era stato ricordato come l'Accordo di programma sottoscritto nel 2000 ed il conseguente avvio del progetto per la realizzazione di un insediamento militare nel Comune di Cutro traesse origine dalla necessità – vigente il sistema di coscrizione per gli adempimenti degli obblighi di leva – di dare concreta attuazione alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva l'effettuazione, salvo incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, del servizio obbligatorio di leva presso Unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare.

Successivamente, per gli effetti dei provvedimenti discendenti dal combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001, ed alla legge n. 226 del 2004, era stato sospeso il servizio di leva con conseguente adozione del sistema di reclutamento del personale su base esclusivamente volontaria e del modello di difesa totalmente « professionale », che si poneva quale fattore ostativo oggettivo alla prosecuzione dell'originario progetto.

Preso atto della mutata situazione, era stata quindi accantonata la possibilità di dare seguito al citato progetto, fermo restando il costante impegno del Dicastero nella ricerca di soluzioni, il più possibile concrete, per il miglior utilizzo delle infrastrutture sino ad allora realizzate.

Fatta questa doverosa precisazione, rileva che la progressiva contrazione dello strumento militare impone di privilegiare il conseguimento di prioritari obiettivi addestrativi, operativi e di ammodernamento ed efficientamento delle Forze armate, rispetto alla realizzazione di nuove strutture non pienamente funzionali a tali obiettivi.

In tale contesto si inserisce il disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale, all'esame della Commissione, che mira ad una «razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Ricorda, altresì, che proprio in sede di esame di tale disegno di legge il Governo ha accolto l'ordine del giorno G 2. 202 del senatore Caforio, che impegna l'Esecutivo «a procedere, nell'ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di riorganizzazione, ad equilibrati interventi con riferimento alla distribuzione degli enti militari sul territorio nazionale, incluse le aree strategiche del Mezzogiorno».

Tenuto conto dei principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa nonché del citato ordine del giorno accolto dal Governo, non appare pertanto possibile accogliere gli impegni nella loro attuale formulazione.

Propone, quindi, una riformulazione della parte dispositiva della risoluzione che sul presupposto del venir meno delle esigenze della Difesa sul progetto «Cutro» e sulla base dei principi enucleati dalla legge delega per la revisione dello strumento militare impegni il Governo alla ricerca di soluzioni che tengano conto, da

un lato, del venir meno delle esigenze poste alla base del progetto «Cutro» da parte della Difesa, alla luce della revisione dello strumento militare nazionale per effetto della contrazione delle risorse disponibili e, dall'altro, dei principi che hanno ispirato il disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare, per il miglior utilizzo delle infrastrutture realizzate sul territorio comunale di Cutro, anche per scopi non militari.

Franco GIDONI (LNP) rileva che la proposta di riformulazione meriti attenta valutazione in quanto appare orientata alla ricerca di una soluzione positiva ad una problematica di un territorio che ha avuto modo di conoscere personalmente. Ha quindi potuto verificare che vi sono potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura, anche in ragione della vicinanza di un aeroporto e di esigenze di tipo abitativo piuttosto diffuse. Auspica tuttavia che l'impegno del Governo possa essere assunto anche in relazione a tempi ristretti, non superiori a qualche mese, entro cui proporre soluzioni praticabili, per evitare un degrado del manufatto già realizzato.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto) condivide le valutazioni del collega, avendo potuto verificare in prima persona che le opere di urbanizzazione sono già state compiute o in avanzato stato di realizzazione. Inoltre, sarebbe una prima risposta alle tante problematiche di quell'area, in cui sono già stati chiuse altri insediamenti militari, pregiudicando ulteriormente le aspirazioni dei tanti militari meridionali desiderosi di svolgere servizio nei luoghi d'origine.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.20.**Riforma della legislazione in materia portuale.**

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame, approvato dal Senato lo scorso 12 settembre, dispone una riforma complessiva della legislazione in materia portuale, muovendosi lungo cinque direttrici principali. Ridefinisce i principi fondamentali che presiedono al riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, intervenuto dopo l'approvazione della legge quadro n. 84 del 1994 e, conseguentemente, rivede la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12). Ridefinisce la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articoli 3 e 4). Opera alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità portuale (articoli 8, 9, 10 e 11). Interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17) e sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articoli 14, 18 e 19).

Con riguardo alle parti di interesse della Commissione difesa, segnala in primo luogo, i contenuti dell'articolo 1 che detta principi e criteri direttivi per la distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime. Come noto, le funzioni di Autorità marittima (attività di vigilanza, controllo e sicurezza) sono svolte dal Corpo delle capitanerie di porto, corpo tecnico del Ministero della difesa ma dipendente funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo occorre precisare che i compiti dell'Autorità portuale, ove istituita, e dell'Autorità marittima sono definiti in maniera analoga a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Una novità è invece introdotta al comma 4, dove — con riferimento alla nuova categoria dei porti di rilevanza regionale ed interregionali, per i quali non è prevista l'istituzione di autorità portuali — si precisa che le Autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali.

L'articolo 2, novellando la disciplina previgente, reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce in modo dettagliato principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale.

Ricorda che, in base all'attuale normativa, i porti sono classificati in due categorie: porti finalizzati per la difesa; porti non finalizzati per la difesa a sua volta suddivisi in tre classi in base alla rilevanza economica internazionale, nazionale e regionale o interregionale.

La disciplina in esame introduce invece una nuova classificazione che prevede tre categorie: i porti finalizzati alla difesa; i porti di rilevanza nazionale e internazionale; i porti di rilevanza regionale ed interregionale.

Con riferimento ai porti di categoria I — quelli finalizzati alla sicurezza nazionale e che pertanto sono amministrati in via esclusiva dallo Stato — si ribadisce la disciplina attualmente prevista, nella parte in cui si rimette ad un decreto del Ministro della difesa (di concerto con il Ministro delle infrastrutture) procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria. Non viene, invece, riprodotta la disciplina previgente, nella parte in cui affidava al decreto ministeriale anche l'individuazione delle relative baie, rade e golfi.

Osserva al riguardo che la mancata previsione riferita all'individuazione di baie, rade e golfi da ricomprendere nelle aree di categoria I appare ingiustificata, potendosi invece rendere necessaria tale qualificazione per finalizzare tali aree alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo ovvero all'addestramento delle unità della marina.

Per i porti di categoria II – che hanno rilevanza nazionale ed internazionale – si prevede che – qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale – possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, amministrate in via esclusiva dallo Stato.

Anche l'individuazione di tali aree – che sono amministrate in via esclusiva dallo Stato centrale in virtù del loro interesse per ragioni di difesa militare e sicurezza pubblica – è rimessa a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, in questo caso richiedendosi però anche l'acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima.

La previsione di un parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima non appare tuttavia coerente con la *ratio* della norma, che è quella di salvaguardare il preminente interesse generale alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, che non può essere soggetto al veto di alcuna autorità titolare di interessi particolari.

Peraltro, anche con riguardo ai porti rientranti nella nuova categoria III – di rilevanza interregionale o regionale – si prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate specifiche aree – amministrate in via esclusiva dallo Stato – finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, senza in tal caso attribuire natura vincolante al parere della competente regione e dell'autorità marittima.

Desidera peraltro segnalare come il testo in esame non prevede alcun aggiornamento della disciplina relativa al « segnalamento marittimo dei porti di interesse nazionale », che risale al testo unico del 1885 e del relativo regolamento di attuazione del 1904.

In funzione di un coordinamento con il nuovo assetto costituzionale, con la nuova tripartizione delle categorie portuali e con il Codice dell'ordinamento militare, appare necessario chiarire la ripartizione delle competenze nei porti rientranti nella nuova categoria III di rilevanza interregionale o regionale.

Occorrerebbe invece precisare che le competenze relative all'emanazione delle prescrizioni tecniche e di sicurezza sono esercitate dallo Stato, attraverso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, mentre sono di competenza delle regioni quelle relative alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e dei segnalamenti portuali che non siano destinati esclusivamente alla navigazione d'altura, costiera o per l'atterraggio.

In tal senso, appare comunque opportuna una disciplina transitoria per garantire l'indispensabile continuità del servizio nei porti classificati come d'interesse regionale, prevedendo, nelle more dell'emanazione delle necessarie disposizioni regionali, che la Marina militare continui ad assicurare la gestione degli impianti che ha attualmente in carico, e che la regione in cui è ubicato il porto provveda al rimborso delle spese di gestione anticipate dalla Marina stessa.

Per le medesime ragioni di coordinamento di una disciplina che – come detto – risale ad un periodo in cui l'assetto organizzativo dello Stato era ben differente, segnala altresì l'esigenza che il provvedimento chiarisca che tra i compiti delle autorità portuali sia prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale tra cui rientrano anche i segnalamenti portuali, fermo restando che il Servizio fari della Marina resta responsabile della definizione delle caratteristiche degli impianti e che, in via

transitoria, continuerà a svolgere i compiti relativi a tale ambito fino alla loro devoluzione alle autorità portuali.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere che rechi i suddetti rilievi.

Il sottosegretario Filippo MILONE dichiara di condividere pienamente i contenuti della relazione ed i rilievi critici espressi dal relatore sull'attuale formulazione del provvedimento.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa.

C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia e C. 5491 Bosi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

DOCUMENTO INTEGRATIVO DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO SPECIALE

Ci troviamo oggi ad iniziare l'esame e la valutazione della legge delega di revisione dello strumento militare appena approvata dal Senato della Repubblica. Una legge che ovviamente non nasce dal nulla, tant'è che nel recente passato il dibattito politico a livello nazionale si è più volte soffermato sulla necessità di rivedere in senso riduttivo l'apparato della Difesa in modo tale che anch'esso contribuisse, insieme a tutte le altre istituzioni statali, al processo di risanamento della finanza pubblica. Una legge che ha trovato una anticipazione nel recente provvedimento di « *spending review* », che, sebbene non ancora in modo operativo data la mancanza dei provvedimenti applicativi discendenti (essenzialmente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed un decreto del Presidente della Repubblica), ha già apportato un taglio del 10 per cento alla consistenza organica delle Forze armate prevedendo di ridurle dalle attuali 190.000 unità di riferimento a 170.000 unità entro il 2015.

Il cardine concettuale del provvedimento in esame è quello che per mantenere gli attuali livelli di operatività e funzionalità, nell'impossibilità di risorse aggiuntive, sia necessario riqualificare la spesa per la Difesa dirottando più risorse verso i settori dell'esercizio e dell'investimento a detrimento di quelle ora destinate al personale. A tal fine e facendo riferimento ai paesi alleati si introduce la nota ottimale ripartizione percentuale delle risorse « 50-25-25 » tra personale, esercizio e investimento quale panacea di tutte le discrasie. Un obiettivo che si raggiunge

agendo sul settore personale la cui spesa assorbe oggi circa il 70 per cento del *budget*.

Per ottenere questo risultato sono state previste ulteriori decurtazioni alla forza organica delle Forze armate che al termine di un transitorio insolitamente breve (il tutto deve concludersi entro il 2024), considerata la permanenza media di 30-35 anni del personale in servizio permanente, dovranno attestarsi a 150.000 unità. La nuova ripartizione delle risorse dovrebbe consentire, come indicato dal Ministro Di Paola alla Camera, di « mettere le Forze armate nelle migliori condizioni per affrontare la sfida del futuro », tenuto anche conto della « indispensabilità di tendere ad uniformare le nostre Forze armate al contesto evolutivo disegnato insieme ai principali *partner* europei »; in sintesi è necessario disporre nel settore degli investimenti di risorse per fornire le forze armate di « capacità operative e tecnologiche avanzate ».

Nel quadro che ho delineato e prima di proseguire, mi sembra assolutamente doveroso cercare di capire come il settore del personale sia potuto arrivare ad assorbire così tante risorse mettendo apparentemente in crisi il sistema e le eventuali responsabilità in materia.

Non posso ritenere che ciò derivi dalla struttura della legge iniziale del modello professionale a 190.000 unità, perché la legge venne espressamente finanziata per la componente personale.

Che cosa allora è accaduto durante il successivo percorso del modello professio-

nale? In effetti due sono i problemi che si sono succeduti: da un lato manovre politiche di vari governi hanno decurtato le risorse finanziarie appositamente allocate nella legge originaria per il personale, impedendo di dare vita anche a mirate norme di esodo finanziate, e dall'altra il livello degli investimenti si è comunque mantenuto rilevante.

In sintesi, quale ovvia conseguenza matematica della diminuzione del *budget* della Difesa si è elevato man mano il rapporto percentuale delle spese del personale rispetto a quello degli investimenti e dell'esercizio. Inoltre a fronte di costi del personale e degli investimenti si è realisticamente contratto, al di sotto di limiti accettabili, l'esercizio, che costituisce invece il bacino di risorse indispensabili per assicurare addestramento, ovvero operatività e sicurezza.

Di chi la responsabilità? Beh è evidente che quanto indicato avrebbe potuto essere affrontato meglio e prima se esposto come evidente rischio a suo tempo con efficacia e chiarezza, dai Capi di Stato maggiore della Difesa che si sono succeduti nell'arco degli ultimi 10-15 anni.

Ho fatto questo breve richiamo alle responsabilità, perché è evidente che se per mantenere livelli addestrativi e operativi adeguati, in mancanza di risorse aggiuntive, l'unica possibilità pratica è quella individuata nel disegno di legge, allora deve essere altresì chiaro che le responsabilità per quanto detto non possono e non devono scaricarsi sull'anello debole della catena ovvero sul personale.

Su questo aspetto mi ha molto colpito che nella discussione assembleare al Senato solo alcuni o forse solo il senatore Ramponi ha messo il dito nella piaga parlando esplicitamente che il riequilibrio si raggiunge tramite sacrifici del personale: per tutto il resto, solo accenni vaghi o nessun accenno. Mi viene addirittura il dubbio che chi ha parlato, studiato, dibattuto non abbia voluto o potuto spiegare o addirittura non sia riuscito a capire la portata del provvedimento. Infatti:

Come mai non è stato detto chiaramente, per onestà concettuale e per lealtà

e senso della responsabilità nei confronti dell'assemblea, che il personale delle Forze armate costituirà l'agnello sacrificale della riforma?

Perché non è stato messo in rilievo che diminuiranno i profili di carriera cioè l'avanzamento di qualsiasi ruolo e di qualsiasi categoria del personale delle tre Forze armate?

Perché non si è detto chiaramente che il processo di equiordinazione con il personale delle Forze di polizia, base strategica di tutti gli sviluppi concreti e soprattutto di dignità del personale delle Forze armate rispetto quello delle Forze di polizia, non verrà pertanto rispettato, di fatto facendo diventare il personale delle Forze armate di serie B rispetto a quello delle Forze dell'ordine?

Perché non è stato detto che le varianti ai profili di carriera del personale delle tre Forze armate porteranno ad un minore trattamento economico in servizio e ad un minore trattamento economico in pensione?

Perché non è stato detto che le possibilità di immettere il personale precario nel servizio permanente delle Forze armate diminuirà in modo determinante, rischiando di rimandare nelle regioni più povere del Paese personale che ha dato 4-8 anni della propria vita e che non è stato dietro una scrivania ma che è stato impiegato a difendere gli interessi nazionali magari in Afghanistan?

Perché non si è avuto nemmeno il coraggio, per diminuire il fenomeno, di prevedere che il transito nei civili della Difesa provenga esclusivamente dai ruoli del personale delle Forze armate?

Perché si è dovuta mettere la previsione del raggiungimento forzato del modello a 150.000 al 2024, ancorché con possibilità di prolungarlo?

Perché sono stati messi in rilievo i posti di lavoro che si creeranno nel Nord Italia per effetto degli F35 e non è stato evidenziato come i 53.000 posti di lavoro in meno che si perderanno nei prossimi 12 anni (fino al 2024) sono invece tutti del SUD, con il rischio che ben altre organizzazioni assumano giovani senza lavoro?

Su tutto quanto questo e su altro mi aspetto una riflessione seria in Commissione (e con il Governo) perché o i problemi non sussistono o sono stati ignorati o sminuiti al massimo, rifiutandomi di credere che siano stati nascosti. Ma se penalizziamo qualcuno e in modo a mio avviso evidente dobbiamo avere la forza di dirlo con chiarezza alla Nazione e al Parlamento, specie nel caso di impossibilità di fare altrimenti. Ciò per aprire al personale delle Forze armate, che stanno pagando anche con il sangue la difesa degli interessi nazionali, un credito da parte del Paese.

Una cosa è certa che il personale delle Forze armate con cui per la mia precedente carriera sono in giornaliero contatto mi esprime invece preoccupazioni e soprattutto una demotivazione galoppante e conseguente all'*iter* del provvedimento nell'attuale stesura.

Ciò mi induce a due riflessioni. La prima è di natura politica; il mondo con le stellette, che come tutti i cittadini italiani, nel breve medio termine sarà chiamato ad eleggere il nuovo parlamento ci sta giudicando e ci giudicherà per quanto diremo, faremo, approveremo e il rischio è di consegnare all'antipolitica anche parte di questo bacino.

Per quanto riguarda la motivazione, da sempre in ambito militare la stessa non è stata considerata un valore aggiunto ma parte essenziale della efficienza dello strumento.

Quale motivazione avrà il personale delle Forze armate, dopo questa riforma nella attuale stesura? È una domanda a cui mi auguro che non mi si risponda che deriverà dalla operatività ed efficienza dello strumento: dimenticherebbe che cosa significa vivere con 1200-1500 euro al mese con famiglia magari a 800 chilometri

dai luoghi di nascita. La situazione delle famiglie è un aspetto che ormai nessun Comandante può trascurare!

Concludo, dicendo che non si può fare un progetto dimenticando il personale. C'è a mio avviso la possibilità di coniugare tutti gli aspetti attraverso la presentazione di emendamenti che possano attenuare le penalizzazioni e introdurre elementi di favore per il personale. Elementi necessari proprio perché trattasi di una legge di assoluto rilievo di cui anche il personale può diventare parte attiva e non solo passiva. Tra l'altro proprio in un contesto di richiami a Paesi alleati, questa legge potrebbe trovare la forza per andare ad equiparare non privilegi ma dovuti provvedimenti che concretizzino la specificità e mi riferisco in particolare al *Welfare* e alle pensioni, in cui invece assistiamo a provvedimenti recentemente approvati dal Governo contrari sia alla funzionalità della struttura sia al personale (recente decreto di armonizzazione dei limiti di età approvato il 30 ottobre 2012).

Ho voluto evidenziare quanto sopra con mero spirito costruttivo nella consapevolezza che nella grave contingenza attuale occorre lo sforzo sinergico di tutti gli aventi causa per ottenere dei provvedimenti efficaci, equilibrati che mirino alla funzionalità e all'operatività ma anche che siano privi di immeritate sperequazioni. Altrimenti le parole che normalmente spendiamo per elogiare le nostre Forze armate allorché tornano i nostri morti, di fronte al cui sacrificio mi inchino, o allorché facciamo visite nei vari teatri operativi rimarranno non solo parole al vento ma addirittura elementi di riferimento negativi.

Per quanto mi riguarda, in assenza delle auspiccate modifiche, annuncio fin da ora il mio personale voto contrario al provvedimento.

ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato C. 5453, approvato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

evidenziato che l'articolo 2, novellando la disciplina previgente, reca una nuova classificazione dei porti senza però riprodurre, con riguardo ai porti di categoria I – la disposizione che affidava al decreto del Ministro della Difesa anche l'individuazione delle relative baie, rade e golfi;

segnalato che tale omissione appare ingiustificata, potendosi invece rendere necessaria tale qualificazione per finalizzare tali aree alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo ovvero all'addestramento delle unità della marina;

rilevato altresì che per i porti di categoria II, aventi rilevanza nazionale ed internazionale, si prevede che l'individuazione di aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del corpo delle capitanerie di porto, sia rimessa ad un decreto del Ministro della difesa, richiedendosi però anche l'acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima;

evidenziato che l'attribuzione di una natura vincolante al parere della competente autorità portuale e dell'autorità marittima non appare coerente con la *ratio* della norma, che è quella di salvaguardare il preminente interesse generale alla difesa

militare e alla sicurezza dello Stato, che non può essere soggetto al veto di alcuna autorità titolare di interessi particolari, in analogia a quanto peraltro previsto con riguardo all'analogo decreto ministeriale relativo ai porti rientranti nella nuova categoria III;

segnalata infine l'esigenza che il testo in esame aggiorni la disciplina relativa al « segnalamento marittimo dei porti di interesse nazionale », coordinandola con il nuovo assetto costituzionale, con la nuova tripartizione delle categorie portuali e con il codice dell'ordinamento militare, chiarendo in particolare la ripartizione delle competenze nei porti rientranti nella nuova categoria III di rilevanza interregionale o regionale, salva la necessaria previsione di una disciplina transitoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, capoverso « articolo 4, comma 2 », dopo le parole « nei porti di categoria I » aggiungere le seguenti « e relative baie, rade e golfi »;

all'articolo 2, comma 1, capoverso « articolo 4, comma 3 » sostituire le parole « previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima » con le seguenti « sentita la competente autorità portuale e l'autorità marittima »;

e con le seguenti osservazioni:

per le ragioni evidenziate in premessa si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, come novellato dal testo in esame al fine di:

a) precisare che le competenze relative all'emanazione delle prescrizioni tecniche e di sicurezza sono esercitate dallo Stato, attraverso il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, mentre sono di competenza delle regioni quelle relative alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e dei segnalamenti portuali che non siano destinati esclusivamente alla navigazione d'altura, costiera o per l'atterraggio, introducendo una disciplina transitoria per garantire l'indispensabile continuità del

servizio nei porti classificati come d'interesse regionale, secondo cui, nelle more dell'emanazione delle necessarie disposizioni regionali, la Marina militare continua ad assicurare la gestione degli impianti che ha attualmente in carico, e che la regione in cui è ubicato il porto provveda al rimborso delle spese di gestione anticipate dalla Marina stessa;

b) chiarire che tra i compiti delle autorità portuali sia prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale tra cui rientrano anche i segnalamenti portuali, fermo restando che il Servizio dei fari della Marina resta responsabile della definizione delle caratteristiche degli impianti e che, in via transitoria, continuerà a svolgere i compiti relativi a tale ambito fino alla loro devoluzione alle autorità portuali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	60
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato. C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	61
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	70

RISOLUZIONI:

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.	
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	64
ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa che l'interrogazione 5-08435 Fluvi è stata sottoscritta dal deputato Verini.

Avverte quindi che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-08436 Della Vedova e Di Biagio, in quanto, a causa della complessità dei quesiti posti, non è stato possibile disporre delle notizie necessarie a fornire un'esauriente risposta.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accede alla richiesta di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, di cui è cofirmatario, e di differire conseguentemente il confronto sulla delicata materia che ne costituisce l'oggetto.

Ribadisce, tuttavia, la volontà degli interroganti, nonché del gruppo al quale essi appartengono, di fare chiarezza in merito all'entità delle risorse dei cosiddetti conti dormienti destinate al fondo di cui all'articolo 1, commi da 343 a 345, della legge n. 266 del 2005 – istituito con la finalità di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie –, essendo più che mai urgente e indifferibile passare dal piano teorico della mera analisi a quello dei fatti.

Nell'osservare, altresì, come la predetta richiesta di rinvio faccia immaginare una difficoltà del Governo ad affrontare l'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, auspica che il differimento dello svolgimento dello stesso consenta all'Esecutivo di fornire risposte adeguate, di cui i cittadini interessati hanno urgente bisogno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-08436 sarà svolta in altra seduta.

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il Governo, per l'ennesima volta, non abbia fornito alcuna reale informativa rispetto alle tematiche affrontate dall'interrogazione, dimostrando ulteriormente la scarsa attenzione ed il poco rispetto nei confronti del lavoro parlamentare. Peraltro, ritiene che l'assoluta inconsistenza della risposta dimostri dello stato di confusione in cui procede l'azione dell'Esecutivo che, in particolare in ambito tributario, si limita a meri annunci, quale quello effettuato pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio in merito all'introduzione di un'imposta patrimoniale, e precipitosamente smentito a poche ore di distanza.

Si dichiara quindi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'esigenza di massima legalità e trasparenza nei processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di non ripetere gravi vicende, come quella che ha riguardato il Fondo immobili pubblici, nella quale alcuni potentati economici, specificamente il gruppo Caltagirone, hanno lucrato indebiti vantaggi a danno degli interessi erariali, in particolare avvalendosi indebitamente di un regime fiscale di assoluto favore relativamente agli immobili conferiti al Fondo stesso. Alla luce di tali negative esperienze occorre vigilare con attenzione affinché tali processi non si trasformino in una vera e propria svendita dei beni pubblici, che rappresenterebbe un inaccettabile depauperamento di un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini. A tale proposito considera preoccupante che il Governo non abbia ancora definito un preciso programma temporale per l'attuazione del predetto processo di dismissione, anche in considerazione del fatto che esso dovrà essere realizzato in un contesto economico molto sfavorevole, caratterizzato dalla riduzione dei volumi delle transazioni immobiliari e dalla caduta delle quotazioni di mercato degli immobili stessi.

Evidenzia quindi, su un piano più generale, la gravissima trascuratezza che ha finora caratterizzato la gestione degli immobili pubblici, ricordando, a titolo di esempio, il caso, da lui stesso denunciato con l'interrogazione a risposta immediata numero 5-07768, relativa alle gravissime irregolarità dei beni demaniali ubicati nell'area archeologica di Paestum, dalla quale è emerso come addirittura il sindaco dello stesso Comune di Capaccio-Paestum occuperebbe senza alcun titolo un immobile residenziale posto all'interno della stessa area demaniale.

In tale contesto, considera, pertanto, particolarmente censurabile che il Governo, nonostante la sua caratterizzazione tecnica, non sia stato ancora in grado di assumere iniziative decisive in questo campo, soprattutto ponendo fine ai vastissimi fenomeni di cattiva gestione del demanio pubblico e alle illegalità in cui spesso risultano coinvolti gli organi politici corresponsabili di tale gestione.

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Walter VERINI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, esprime perplessità non sul contenuto della stessa, ma sulla farraginosità che ha finora caratterizzato l'iter di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale, prevedendo una revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dei campi di applicazione dello stesso, introduce alcuni criteri volti a

immettere elementi di maggiore equità nel nostro sistema fiscale.

Rilevando come sia trascorso ormai quasi un anno dall'approvazione del menzionato provvedimento legislativo, auspica, quindi, che siano decisamente ridotti i tempi necessari per tradurre in realtà concreta la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Pizzetti, nella precedente seduta di esame del provvedimento aveva illustrato il provvedimento, segnalando alcuni aspetti problematici per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, nel richiamare le considerazioni da lui espresse nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, sottolinea l'esigenza di acquisire su di esso la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che, come segnalato dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tanto i criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), quanto quelli di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *i*), numero 2), del provvedimento, appaiono formulati in maniera così generica da non consentire l'individuazione della misura e, in taluni casi, anche della stessa tipologia degli incentivi e delle agevolazioni fiscali che si ha intenzione di riconoscere.

Rileva, in ogni caso, come l'attuazione di tali criteri di delega comporterebbe oneri finanziari, in relazione ai quali è necessario individuare adeguate forme di copertura.

Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, alla luce dei rilievi già espressi nel corso della sua illustrazione, e delle considerazioni espresse dal Sottosegretario, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato, nella seduta

di ieri, il contenuto del provvedimento, evidenziando alcuni rilievi in merito ad aspetti del testo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ritiene opportuna la soppressione del comma 3 dell'articolo 12, volto a introdurre disposizioni in materia di servizi doganali nei terminali retroportuali, rilevando come la formulazione dell'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 appaia più corretta rispetto a quella proposta dal provvedimento in esame.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 18, osserva come tra le entrate non soggette a tassazione dovrebbero essere contemplate soltanto quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi in funzione del perseguimento di finalità statali. Rileva, infatti, come l'introduzione, nell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, della nuova lettera *e-bis*), appaia, sotto il profilo formale, unicamente finalizzata a evitare la tassazione di proventi diversi da quelli conseguiti in funzione del perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, che, in quanto tali, dovrebbero essere ricondotte e assimilate alle entrate oggetto di tassazione, di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo 13. Pertanto considera opportuno modificare la formulazione dello stesso articolo 18, nel senso di comprendere tra le entrate non soggette ad imposizione solo quelle connesse con l'esercizio di poteri autoritativi, funzionali al perseguimento di finalità statali.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario circa l'articolo 18 del provvedimento, rileva come, al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, alcune commissioni tributarie abbiano ritenuto il diritto di porto assimilabile alla tassa di ancoraggio e alla tassa di imbarco e sbarco.

Osserva quindi come, alla luce del richiamato orientamento degli organi di giustizia tributaria, il predetto diritto, in quanto avente natura tributaria, dovrebbe essere escluso dall'imponibile ai fini dell'IRES.

In tale contesto ritiene pertanto opportuno non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento, chiedendo al Governo di procedere a un ulteriore approfondimento di tale specifica materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli, è volto, ai sensi dell'articolo 1, a promuovere l'agricoltura sociale, nell'ambito delle competenze regionali, allo scopo di facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali che devono essere garantite alle persone, alle famiglie e alle comunità in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

In tale ambito la norma opera un riferimento, in realtà non del tutto chiaro, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed afferma che l'agricoltura sociale costituisce un aspetto « della multifunzionalità delle attività agricole », finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 2, comma 1, reca la definizione di agricoltura sociale, con la quale si intendono le attività esercitate dagli im-

prenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con soggetti pubblici, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con attività di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, anche attraverso la fornitura di servizi e di prestazioni, oppure con la fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati.

In tale ambito il comma 2 specifica che le prestazioni e i servizi sociali sono realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora ciò sia previsto dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adeguare, qualora necessario, la propria legislazione per consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni indicate dall'articolo 2.

La norma specifica che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni sono svolti in base alle disposizioni previste dal soggetto che effettua l'accreditamento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7 dall'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

L'ultimo periodo del comma stabilisce che le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco costituito a livello regionale.

In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome, il comma 2 affida ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle imprese.

L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori di agricoltura sociale, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale; tali organizzazioni, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento, devono essere costituite da almeno tre imprese, anche al di fuori della medesima regione, e devono avere un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

L'articolo 5, comma 1, consente di utilizzare locali o parte di locali esistenti nel fondo agricolo per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

In tale ambito rileva per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale tali locali sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tale disposizione costituisce infatti un'agevolazione fiscale, in quanto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto – legge n. 201 del 2011, ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta municipale propria (IMU) si applica con l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento. In sostanza, la norma estende ai fabbricati rurali utilizzati per le attività di agricoltura sociale il regime IMU agevolato che attualmente si applica solo alle attività agricole e di allevamento proprie ed a quelle di agriturismo, come elencate dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto – legge n. 557 del 1993.

Al riguardo segnala come la previsione appaia suscettibile di determinare un minor gettito tributario, per il quale non è indicata alcuna copertura.

Il comma 3 affida alle regioni il compito di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, stabilendo comunque il rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'articolo 6, comma 1, consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

In base al comma 2, i comuni, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, su richiesta degli operatori del settore.

Sempre per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, in base al quale gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, sono chiamati a stabilire criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Il comma 4 modifica l'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose possano essere concessi dagli enti locali cui sono stati trasferiti anche agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L'articolo 7, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono assegnati i compiti di:

a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento ai criteri di accreditamento delle imprese, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, alla formazione e al sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;

c) raccogliere e valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proporre iniziative per coordinare e integrare l'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriale per supportare le iniziative delle regioni e degli enti locali in materia.

Il comma 2 regola la composizione dell'Osservatorio, il quale è composto da 10 membri, cui non compete alcuna indennità, compenso o rimborso spese, dei quali quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo, nonché due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, individuati tra gli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche alla luce dell'andamento del dibattito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il relatore circa il fatto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento, potrebbe determinare un minor gettito tributario, per il quale non si indica alcuna forma di copertura.

Elvira SAVINO (Pdl) formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*), la quale segnala alla Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura degli oneri finanziari che l'articolo 5, comma 2, è suscettibile di determinare.

Ignazio MESSINA (IdV), nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, rileva, peraltro, come la questione relativa alla copertura del minor gettito derivante dalla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato rientri nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, presso la quale il tema sarà da lui opportunamente riproposto a tempo debito.

Coglie inoltre l'occasione per segnalare ancora una volta al Governo, dopo avere già presentato, invano, molteplici atti di sindacato ispettivo, la possibilità di utilizzare in maniera più utile per il settore dell'agricoltura — eventualmente, anche per coprire gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame — le risorse attualmente destinate al funzionamento dell'Istituto sviluppo agricolo (ISA), società finanziaria con capitale di 300 milioni di euro, interamente posseduto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quale, sebbene disponga di un organico di oltre trenta dipendenti, tra cui quattro dirigenti, ha concluso in sette anni solo 26 pratiche di finanziamento.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare l'estrema attenzione costantemente dedicata dal gruppo dell'Italia dei Valori alle reali esigenze del territorio, evidenzia i gravi danni subiti dall'agricoltura e, più in generale, dall'intero tessuto produttivo di molte aree della Toscana, dell'Umbria e del Lazio a causa delle alluvioni degli ultimi giorni.

In tale contesto invita il Governo a dimostrare disponibilità concreta nei confronti delle esigenze del settore agricolo, che, al di là di tali eventi calamitosi, già si trovava in una condizione di estrema difficoltà, attuando misure di sostegno che possono essere finanziate eliminando gli sprechi che si annidano in molti settori del bilancio pubblico, compreso quello relativo allo stesso comparto agricolo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01006 Bernardo è stata sottoscritta anche dal deputato Ventucci.

Ricorda quindi che nella precedente seduta di discussione degli atti di indirizzo il deputato Costa aveva presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-01006, di cui è cofirmatario. In quella sede, alla luce delle perplessità espresse dal Sottosegretario Ceriani, si era convenuto di rinviare il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo un ulteriore approfondimento in materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva come la tematica oggetto delle risoluzioni sia stata ulteriormente esaminata dal Governo, il quale non ritiene, tuttavia, di poter mutare la posizione assunta in occasione della precedente seduta, ribadendo pertanto l'indisponibilità, già dichiarata in precedenza, ad accedere ad ulteriori ipotesi di proroga dei termini per la presen-

tazione delle domande di dichiarazioni al catasto dei fabbricati rurali e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in quanto tali proroghe determinerebbero effetti negativi per la finanza pubblica.

Ignazio MESSINA (IdV), nel ricordare di avere già espresso, nella precedente seduta di discussione, il proprio apprezzamento per la chiarezza del Sottosegretario, da cui dissente comunque nel merito, ribadisce l'inutilità di una riformulazione degli atti di indirizzo che depotenzi l'impegno da essi contemplato, fino al punto di escludere già in partenza l'assunzione di ogni responsabilità, da parte dell'Esecutivo, per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti concreti volti a prorogare i termini di accatastamento e di aggiornamento catastale.

Chiede, pertanto, che la propria risoluzione sia posta in votazione nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Messina, e non avendo il Sottosegretario ritenuto di esercitare la facoltà, attribuita al Governo dall'articolo 117, comma 3, del Regolamento, di chiedere la rimessione in Assemblea delle risoluzioni, queste ultime saranno poste in votazione nella seduta odierna.

In tale contesto suggerisce ai presentatori di formulare un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che riprenda gli spunti contenuti in entrambi gli atti di indirizzo.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide il suggerimento del Presidente, dichiarandosi disponibile ad unificare le risoluzioni in discussione.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) concorda anch'egli con la proposta del Presidente di formulare un testo unificato delle risoluzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno formulato un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 5*).

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive il testo unificato delle risoluzioni.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00212.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quale sia la strategia perseguita dal Governo in merito al processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Al riguardo, occorre premettere che in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico vari sono i provvedimenti predisposti al fine di pervenire ad un utilizzo efficiente del patrimonio pubblico.

Il primo approccio sistematico per una completa conoscenza dell'attivo pubblico è rappresentato dal progetto « Patrimonio della pubblica amministrazione », avviato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge finanziaria 2010.

Una prima fase di raccolta dei dati delle pubbliche amministrazioni (pari ad oltre 11.000 istituzioni) si è conclusa nel marzo del 2011 ed ha riportato una risposta complessiva da parte di circa 5.900 Amministrazioni rappresentanti:

53 per cento del totale

64 per cento delle regioni

76 per cento delle province

59 per cento dei comuni (questi ultimi rappresentano il 70 per cento circa delle Amministrazioni incluse nel perimetro potenziale di rilevazione).

Quanto al grado di rappresentatività dei dati, si precisa che considerata la risposta delle grandi città (12 comuni con popolazione superiore ai 250 mila abi-

tanti), la percentuale sale al 75 per cento, rendendo quindi i dati ottenuti più significativi di quanto il semplice dato di adesione complessivo (come detto, il 53 per cento) possa far ritenere.

Comunque, per rendere il censimento in questione maggiormente esaustivo, la prossima rilevazione sarà effettuata mediante l'integrazione con banche dati ufficiali di altre istituzioni (esempio registri immobiliari).

In proposito, giova precisare che, tenuto conto della strategicità del progetto, solo la condivisione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche e la effettiva collaborazione consentirà la piena conoscenza del patrimonio pubblico.

In particolare, i numerosi interventi normativi finora adottati sono stati finalizzati al contemporaneo perseguimento di politiche:

a) di razionalizzazione degli spazi del patrimonio immobiliare in uso alle Amministrazioni statali, per la riduzione delle locazioni passive, e di efficientamento dei relativi costi gestionali;

b) di supporto agli Enti territoriali nelle loro politiche di valorizzazione e dismissione;

c) di dismissione del predetto patrimonio immobiliare.

A tale ultimo riguardo, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 2011, prevede agli articoli 33 e 33-bis una molteplicità di strumenti tra i

quali la costituzione di società per azioni, anche di gestione del risparmio, di consorzi o di fondi immobiliari.

In particolare, il citato articolo 33 prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento allo scopo di:

a) partecipare a fondi di investimento immobiliare chiusi (cosiddetto fondo di fondi) promossi o partecipati dagli Enti pubblici anche territoriali, per fornire la liquidità necessaria per la realizzazione di interventi di valorizzazione;

b) valorizzare e dismettere immobili, allo scopo di ridurre il debito pubblico, di proprietà:

dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali;

del Ministero della difesa e non più utilizzati per finalità istituzionali;

degli enti territoriali anche provenienti da atti di trasferimento ai sensi del cosiddetto federalismo demaniale;

di società controllate dallo Stato o di Enti pubblici;

dello Stato, anche ad uso governativo.

Per quanto riguarda il rafforzamento dei processi di razionalizzazione degli spazi, di riduzione delle locazioni passive e di contenimento dei costi gestionali degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali, l'Agenzia del Demanio ha il compito di verificare la congruità dei canoni di locazione, di predisporre i piani di razionalizzazione degli spazi nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e, inoltre, riveste il ruolo di manutentore unico per l'efficientamento della spesa.

Il modello di intervento all'uopo disegnato è il seguente:

il ruolo di coordinamento ed affiancamento all'Ente è svolto dalla Direzione Immobiliare di CDP nelle varie fasi di valorizzazione ovvero: censimento, regolarizzazione, razionalizzazione/*spending review*, valutazione, valorizzazione urbanistico-catastale (cambio di destinazione da pubblico a privato) ed infine messa a reddito dei beni;

il ruolo di sostegno operativo è svolto dalla CDPI SGR – Società di gestione del risparmio specializzata nella costituzione e gestione di fondi immobiliari, attraverso i suoi strumenti, ovvero il Fondo FIA (sviluppo immobili di *Housing* sociale) ed il Fondo FIV Plus (acquisto immobili pubblica amministrazione da valorizzare).

In particolare, CDPI SGR, attraverso il Fondo FIV Plus, a valle delle procedure svolte dalla Direzione Immobiliare e dagli Enti, valuta, nella sua piena autonomia, il proprio interesse ad investire in immobili passibili di valorizzazione/trasformazione, ed elabora in accordo con l'Ente studi di fattibilità che gli Enti potranno mettere in gara attraverso procedure ad evidenza pubblica. Al fine di non alterare la concorrenza del mercato, la SGR si impegnerà nei confronti dell'Ente ad acquistare l'immobile al prezzo definito e indicato nel bando ove tale bene risulti non aggiudicato.

Il modello d'intervento è stato concepito per:

garantire all'Ente un risultato a valle del processo di valorizzazione;

evitare la speculazione immobiliare derivante da cartelli che possano alterare il risultato dell'asta;

fornire garanzia al mercato sulla bontà dell'intero processo di valorizzazione e messa in vendita attirando quindi un maggior numero di investitori.

ALLEGATO 2

5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 maggio 2012.

Per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.

Lo schema di provvedimento in argomento predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è in fase di inoltro al Consiglio di Stato. Il provvedimento sarà poi trasmesso per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda la decorrenza per la individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che non potranno essere

più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso, il provvedimento attuativo stabilisce che le nuove modalità di calcolo dell'ISEE siano adottate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della modulistica necessaria alla attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In merito alla determinazione dei campi di applicazione del nuovo strumento e delle relative soglie in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, la determinazione delle soglie è di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Il provvedimento stabilisce la revisione delle soglie limitatamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2861 Paglia e abbinate, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate », come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numeri 1) e 2), i quali, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), prevedono agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM per i periodi di addestramento o richiamo, nonché agevolazioni fiscali relative « all'imposta sul reddito » in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione della durata dei periodi

di addestramento o di richiamo, provveda la Commissione di merito a dettagliare meglio tali previsioni, in particolare specificando, almeno per sommi capi, l'ambito di applicazione, le caratteristiche, i criteri di determinazione dell'ammontare e le condizioni di fruizione delle agevolazioni, a sostituire, al numero 2) della predetta lettera *l*), il riferimento « all'imposta sul reddito » con quello alle imposte sui redditi, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri finanziari;

2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), numero 2), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo per l'istituzione e il funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate (RNO), prevede che anche al personale della RNO siano riconosciuti incentivi, benefici fiscali e trattamento economico analoghi a quelli previsti per il personale arruolato nel SNM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numero 1), provveda anche in questo caso la Commissione di merito a specificare meglio ambito di applicazione, caratteristiche, criteri di determinazione e condizioni di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, nonché a individuare un'adeguata forma di copertura dei relativi oneri.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato
C. 3905 e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come il provvedimento persegua, in armonia con gli indirizzi strategici della politica dell'Unione europea in materia, il condivisibile obiettivo di diversificare ed ampliare l'attività degli imprenditori agricoli, nonché di rafforzare la disponibilità sul territorio, in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i locali utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli, con la conseguenza che anche ad essi si applica l'aliquota IMU ridotta dello 0,2 per cento, che i comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1 per cento, valuti la Commissione di merito la necessità di individuare un'adeguata forma di copertura del minor gettito tributario che la previsione è suscettibile di determinare.

ALLEGATO 5

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, ai commi 8 e 9, in materia di cosiddetti « fabbricati fantasma », che « entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale » e che « entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale »; l'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, avrebbe reso disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il portale per i comuni;

ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto – legge cosiddetto « Mil-leproroghe » del 2011 (decreto-legge n. 225 del 2010), il suddetto termine è stato

spostato al 30 aprile 2011, motivando la proroga con il rilevante ammontare delle operazioni in corso, sia per quel che riguarda le iscrizioni a catasto, sia per quanto riguarda l'attribuzione della rendita catastale presunta;

con l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 si è stabilito che « I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 »; in tale ambito sono compresi:

a) i « fabbricati ex rurali », ovvero gli edifici che hanno perso i requisiti di ruralità e che occorre censire;

b) i « fabbricati rurali » ovvero i fabbricati che sono corretti in mappa, che occorre accatastare e che possono mantenere i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità;

c) i « fabbricati di montagna », i cosiddetti « scau o baite », per i quali è comunque indispensabile provvedere all'accatastamento;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio del 5 marzo 2012 sono stati resi noti i risultati dell'attività di iscrizione in catasto degli « immobili fantasma », di seguito evidenziati:

2.228.143 particelle del catasto terreni, nelle quali si è constatata la pre-

senza di potenziali fabbricati, non presenti nelle banche dati catastali;

al 30 aprile 2011, i tecnici dell'Agenzia avevano già completato l'accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all'adempimento spontaneo dei contribuenti;

nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2011 e la fine del medesimo anno è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 unità immobiliari;

gli immobili ancora da trattare nel 2012 sono 368.664;

L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha stabilito che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del territorio con cui è data notizia dell'avvenuta affissione, all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili, degli atti di attribuzione della predetta rendita (quindi entro il 3 settembre 2012), devono essere presentati gli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010: tale adempimento è a carico dei titolari di diritti reali sugli immobili e sorge a seguito dell'affissione in ciascun comune, a cura dell'Agenzia del territorio, delle rendite catastali presunte; in tale contesto il citato comma 7 ha inoltre quadruplicato le sanzioni previste per la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale dopo l'attribuzione della rendita presunta;

con il comunicato dell'Agenzia del territorio 5 maggio 2012 (pubblicato in pari data sulla *Gazzetta Ufficiale*) è stato reso noto l'elenco dei « Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti »;

da ultimo, l'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la revisione della spesa pubblica, dispone che l'Agenzia del territorio sia incorporata nell'Agenzia delle entrate;

in relazione alla mole di aggiornamenti catastali ancora da effettuare, sia per gli immobili cosiddetti « fantasma », sia per i fabbricati rurali, le associazioni professionali interessate segnalano le difficoltà inerenti all'effettuazione di tali adempimenti, derivanti da diversi fattori concomitanti: quanto agli immobili cosiddetti « fantasma », si tratta infatti di fabbricati per i quali è complesso anche solo ricostruire la proprietà, in quanto appartenenti a più proprietari, nessuno dei quali residente, o perché sono state omesse le dichiarazioni di successione, oppure in ragione del fatto che sono stati eseguiti atti di compravendita senza vulture, ovvero ancora in quanto a livello cartografico esistono forti problemi, legati alla circostanza che la mappa catastale non risulta corrispondente allo stato dei luoghi; per quanto riguarda invece i fabbricati rurali, oltre alle criticità appena segnalate, è stata evidenziata la presenza di « code telematiche », che stanno intasando gli uffici periferici dell'Agenzia del territorio;

si prospetta pertanto la necessità di prorogare sia il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i fabbricati rurali, sia il termine del 3 settembre 2012, previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, al fine di evitare che ai contribuenti siano applicate sanzioni per ritardi negli adempimenti che non sono riconducibili alla responsabilità del soggetto obbligato, ma alle difficoltà sopra evidenziate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a disporre una breve proroga, fino al mese

di maggio 2013, dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, ovvero, in subordine, a prevedere, fino al predetto termine del maggio 2013, la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 336, della legge n. 311

del 2004, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della medesima Agenzia nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti.

(8-00212) « Bernardo, Messina, Costa, Ventucci, Barbato, Strizzolo, Brugger, Di Giuseppe ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di giornali di partito che percepiscono i contributi all'editoria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale	74
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 novembre 2012.

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di giornali di partito che percepiscono i contributi all'editoria, nell'ambito dell'esame dei progetti di

legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 11.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi	75
INTERROGAZIONI:	
5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazze » .	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	77
5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda .	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	78
5-08027 Pelino: Sull'ammmodernamento della strada statale n. 680 Avezzano-Sora	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 11.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.05.

5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazze ».

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale sono contenuti elementi di

novità positivi. Nel ripercorrere le ragioni che a suo tempo l'avevano indotta a rivolgere al Governo l'interrogazione in titolo, si sofferma in particolare sulla valenza strategica dell'arteria stradale in questione, che rappresenta il principale accesso alla Valtellina, e sulla conseguente necessità di rispettare rigorosamente il cronoprogramma dei lavori già fissato per l'ammodernamento e la messa in sicurezza. In tal senso, richiama il Ministero delle infrastrutture a vigilare con tutta l'attenzione del caso sulla regolare e celere esecuzione da parte di ANAS dei lavori in corso di esecuzione, al fine di limitare il più possibile e non oltre il termine fissato per il completamento dei lavori, i gravi disagi gravanti sui cittadini e sulle aziende che usano quotidianamente l'infrastruttura stradale in questione.

5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita alla sua interrogazione, ringrazia in modo non formale il sottosegretario Improta per l'attenzione e l'impegno con cui ha seguito la vicenda oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che il

Ministero delle infrastrutture continui ad adoperarsi fattivamente, affinché i lavori in questione siano realizzati nel pieno rispetto dei tempi preventivati.

5-08027 Pelino: Sull'ammodernamento della strada statale n. 680 Avezzano-Sora.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola PELINO (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta di cui prende positivamente atto. Ribadisce, peraltro, la assoluta necessità che, in ragione degli inaccettabili livelli di incidentalità e dei elevati volumi di traffico che si registrano sulla strada statale in questione (traffico notevolmente cresciuto, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 e la conseguente delocalizzazione dall'area del cratere di numerose attività imprenditoriali), il Ministero delle infrastrutture inserisca finalmente la superstrada Avezzano-Sora fra le infrastrutture stradali che necessitano, in via prioritaria, di un complessivo intervento di ammordamento e messa in sicurezza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazza ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle informazioni assunte presso la società Anas in merito ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si rende noto che il 7 novembre 2011, come previsto, sono state avviate le indagini geognostiche preliminari all'avvio delle opere di appalto dei lavori di consolidamento del contorno roccioso e di ricostruzione del rivestimento dissestato della canna di monte della galleria « Monte Piazza », situata lungo la strada statale 36 « del lago di Como e dello Spluga », dal km 84+485 al km 84+905, e della canna di valle, dal km 84+243 al km 84+474.

Proprio a seguito di tali indagini, che si sono concluse nel dicembre 2011, si è reso necessario predisporre una perizia di variante tecnica degli interventi, approvata il 5 giugno 2012.

Tale variante, in particolare, ha previsto una diversa modalità di consolida-

mento dell'ammasso roccioso e la messa in sicurezza di un tratto della canna nord della Galleria « Monte Piazza » adiacente a quello già oggetto dei lavori, deterioratosi nel periodo successivo alla redazione del progetto esecutivo a base di gara.

In seguito, e precisamente il 14 giugno 2012, è stata effettuata la consegna definitiva delle opere a favore dell'Associazione temporanea di imprese « Tirrena Scavi ».

I lavori, secondo quanto riferito da ANAS, hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 12,5 per cento circa dell'importo contrattuale e, ad oggi, procedono regolarmente.

La loro ultimazione è prevista per il mese di giugno 2014, come da cronoprogramma delle attività che ha fissato in 720 giorni la durata stimata delle lavorazioni.

ALLEGATO 2

5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base degli elementi assunti presso la società ANAS si rende noto che, il Pubblico Ministero della Procura di Matera, a causa del crollo della pila n. 13 del viadotto « Calciano II » sito sulla strada statale 407 « Basentana », ha autorizzato le attività di indagini geognostiche sui terreni di sedime del viadotto solo nel mese di novembre del 2011, inibendo, fino a tale data, l'accesso all'area, salve le attività di demolizione degli elementi strutturali ormai compromessi dall'evento alluvionale.

Il progetto di ricostruzione della suddetta pila n. 13 e delle campate 13 e 14 del viadotto « Calciano II », per un importo di un milione di euro, è stato approvato in linea tecnica il 30 agosto scorso e il successivo 7 settembre è stata disposta la relativa autorizzazione finanziaria. La pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori è calendarizzata per il 16 novembre 2012 sicché le relative procedure per l'esecuzione delle attività di ricostruzione della pila e delle campate crollate potranno utilmente concludersi entro il corrente anno.

Inoltre, risulta inserita nel « Piano per il Sud » – nell'ambito del progetto « adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario basentano » – la progettazione dell'intervento di risanamento strutturale e di protezione idraulica delle pile in alveo dell'intero viadotto, per un importo complessivo di oltre 3,2 milioni di euro.

Sul punto occorre evidenziare che Anas – nel precisare che i citati interventi di protezione idraulica potrebbero rivelarsi comunque insufficienti in presenza di piene di carattere eccezionale – ha segnalato la necessità di interventi radicali di sistemazione e regimentazione idraulica, attività queste che, per la loro natura, ricadono nelle attribuzioni della Regione Basilicata.

Per quanto attiene, poi, allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante in merito alla manutenzione stradale l'ANAS ha evidenziato che la statale 407 « Basentana », classificata come strada extraurbana secondaria, è percorribile per la sua totalità in condizioni di sicurezza per gli utenti, fermo il rispetto dei limiti di velocità imposti.

Più in particolare, ANAS ha evidenziato che il piano viabile dell'arteria, con particolare riferimento al tratto segnalato dall'onorevole Interrogante, non presenta nel complesso, tenuto conto anche di quanto emerso a seguito di recentissimi sopralluoghi, particolari condizioni di impraticabilità.

Per completezza di informazione, si segnala, altresì, che lungo la strada statale 407 « Basentana », nello scorso mese di luglio, sono stati realizzati, in tratti saltuari, alcuni interventi di manutenzione ordinaria, al fine di ripristinare e porre in sicurezza le zone più ammalorate del piano viabile.

ALLEGATO 3

**5-08027 Pelino: Sull'ammodernamento della strada statale n. 680
Avezzano-Sora.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle informazioni assunte presso ANAS, si rende noto che la Società stessa gestisce attualmente il tratto della Strada Statale 690 « Avezzano Sora », compreso tra il km 0+000 e il km 39+350.

La strada è caratterizzata, per gran parte del suo percorso, da un'unica carreggiata della larghezza di 10,50 metri, mentre per i primi sei chilometri presenta una sezione a doppia carreggiata larga complessivamente 21 metri.

La Società ANAS, al fine di garantire la transitabilità in sicurezza lungo tutto il tratto di competenza ha effettuato, negli ultimi anni, diversi interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di circa 6,27 milioni di euro e precisamente:

esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale;

sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati sui viadotti;

ripristino e adeguamento delle barriere laterali danneggiate e/o obsolete.

Inoltre, sono stati appaltati altri due interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di circa 2,75 milioni di euro, per il ripristino e la sagomatura del piano viabile e per la

manutenzione delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari. La consegna dei lavori è stata effettuata nello scorso mese di ottobre.

Si informa, altresì, che ad oggi sono in corso le procedure per l'aggiudicazione di un ulteriore appalto per le opere di rifacimento della sovrastruttura stradale danneggiata, in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 32+000, per un importo di circa 1,15 milioni di euro.

Inoltre, ANAS ha rappresentato di aver già provveduto ad inserire nei futuri piani di investimento i lavori di adeguamento delle 17 gallerie, per un importo di circa 22 milioni di euro.

In merito agli interventi volti a rafforzare i controlli sui limiti di velocità, occorre evidenziare che tali competenze rientrano, come è noto, nelle sfere di attribuzioni di altri organi, quali la Polizia stradale, i Comuni eccetera.

Ad ogni modo, ANAS ha di recente installato, in via sperimentale, su alcune strade statali ad alta incidenza di traffico, il sistema denominato « Vergilius », in grado di rilevare la velocità media dei veicoli e sta valutando l'opportunità di estendere tale sistema tecnologico anche ad altre tratte stradali ad alta incidenza.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
ERRATA CORRIGE	80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.55 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 728 di martedì 30 ottobre 2012, pagina 284, seconda colonna, alla ventiduesima riga, nonché alla pagina 285, seconda colonna, alla diciottesima riga e alla pagina 289, seconda colonna, alla ventitreesima riga, le parole « all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 2 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	86

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla

ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto ministeriale è sottoposto al parere parlamentare della X commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 novembre p.v., ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento della Camera.

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del prescritto parere, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

Ricorda in proposito che l'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 dell'articolo citato specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare — che consta di un solo articolo — prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all'ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Segnala al riguardo che con decreto ministeriale 23 novembre 2004 dell'allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l'importo complessivo di 55.128.308 euro. All'interno di tale somma, l'importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all'ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell'incidentalità degli

autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell'ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l'articolazione delle iniziative previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2004. A tal fine l'unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-*bis*, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 10.15.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), avendo esaminato con attenzione il testo in esame, esprime al relatore la sua preoccupazione che l'impianto complessivo del provvedimento possa penalizzare la rapidità e l'efficacia delle operazioni di carico/scarico delle merci nei porti italiani.

Ludovico VICO (PD) *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che ritiene vada incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Vignali; segnala in particolare la condizione volta a specificare con maggiore chiarezza, all'articolo 1, la distinzione dei ruoli e dei compiti delle Autorità portuali e delle Autorità marittime, mentre attraverso l'osservazione si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani: tale stralcio — cui sarebbero favorevoli gli stessi enti territoriali coinvolti — consentirebbe anche di risparmiare risorse. Precisa infine la necessità che il testo in esame sia rapidamente approvato poiché, seppure molte questioni non siano state adeguatamente risolte, in particolare in relazione alla logistica portuale, ritiene essenziale l'approvazione di una nuova disciplina che consegna all'Italia qualche strumento in più per fare fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita dopo la nascita di ben 5 porti *hub* sulle coste del Nord Africa.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano SAGLIA (PdL) *relatore*, rileva che la X commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione in sede referente, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli reca in particolare, all'articolo 1, le finalità specificando in sintesi che esso individua e promuove, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e delle competenze regionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

L'articolo 2 contiene la definizione di agricoltura sociale, intesa come l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali, ovvero organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia con servizi sussidiari e alle istituzioni didattiche e della ricerca nel settore agricolo.

L'articolo 3 detta le norme per l'accreditamento degli operatori e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei servizi, al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

Con l'articolo 4 sono disciplinate le organizzazioni di produttori (OP) che sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90 mila euro.

L'articolo 5 individua i locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale in quelli esistenti nei fondi agricoli prevedendo anche il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 disciplina gli interventi di sostegno quali ad esempio criteri di priorità per l'inserimento nelle mense scolastiche e ospedaliere di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, iniziative di valorizzazione di tali prodotti nei mercati agricoli di vendita diretta e nelle procedure di assegnazione di terreni demaniali al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con compiti di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle relative attività, di raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche in questione e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali, nonché di proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea l'opportunità che nel quadro degli strumenti e degli interventi di sostegno nel settore dell'agricoltura sociale sia attribuito un ruolo centrale alle regioni sia con funzioni di coordinamento che di responsabilità nell'individuazione delle risorse finanziarie adeguate all'interno del bilancio regionale. Sul punto chiede quindi al relatore chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime alcune perplessità sull'impianto complessivo

del provvedimento. In particolare sottolinea la necessità che siano destinate risorse finanziarie certe all'Osservatorio previsto dall'articolo 7 del provvedimento cui sono attribuite notevoli compiti di rilievo anche nel campo della ricerca.

Esprime dubbi sugli interventi di sostegno individuati dall'articolo 6 ed in particolare sui criteri di priorità previsti per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense scolastiche ed ospedaliere.

Chiede infine alcuni chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 4 che reca disposizioni in materia di organizzazioni di produttori (OP).

Stefano SAGLIA (PdL) ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara la propria disponibilità a approfondire le questioni sollevate in vista dell'elaborazione del parere che la Commissione sarà chiamata a deliberare.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica una celere adozione del decreto ministeriale finalizzato ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo al fine di migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici e a sostenere le aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura FRONER, *presidente*, prende atto della risposta.

5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura FRONER, *presidente*, prende atto della risposta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Riforma della legislazione in materia portuale C. 5453, approvato,
in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge recante: « Riforma della legislazione in materia portuale » (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta);

apprezzate e condivise le sue finalità principali, in particolare la revisione delle competenze sulla materia tra Stato e regioni, alla luce sia della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata successivamente alla legge n. 84 del 1994, sia dei nuovi indirizzi e delle nuove esigenze ulteriormente emerse; la revisione delle procedure, complesse e defatiganti, per l'adozione del piano regolatore portuale; l'organizzazione delle Autorità portuali e la disciplina delle concessioni;

segnalata l'opportunità che vengano modificate le disposizioni vigenti relative all'autonomia finanziaria dei porti, sia in

relazione all'entità che alle modalità di gestione;

rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 16, concernenti le operazioni portuali;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, sia specificata con maggiore chiarezza la distinzione dei ruoli e dei compiti rispettivamente delle Autorità portuali e delle Autorità marittime;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti in merito allo stato dell'arte degli strumenti per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo istituito dalla legge n. 394 del 1981, si rende noto che il Ministro dello Sviluppo Economico è costantemente informato, per il tramite della competente Direzione, sull'utilizzo e sulle disponibilità del citato Fondo, che finanzia anche lo strumento della cd « Patrimonializzazione ».

In particolare, a seguito della decisione del Comitato Agevolazioni, relativa alla sospensione del predetto strumento sono state fornite puntuali informazioni sulle pratiche finanziate e sull'utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso l'annuale rendiconto di gestione del Fondo e la nota tecnica presentate al Ministro dello Sviluppo economico relativa al bilancio della Simest Spa (esercizio 2011).

Per quanto concerne l'avvio di iniziative volte al rifinanziamento dei Fondi per l'internazionalizzazione, si rende noto che sono state attivate le procedure di richiesta per il rifinanziamento al Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle stime relative al fabbisogno triennale.

Relativamente al quesito posto dagli On.li Interroganti relativo alla delibera del CIPE concernente le nuove condizioni di intervento si rappresenta che in attuazione dell'articolo 42, comma 1, lettera *b*) della legge n. 134 del 2012 di Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la cre-

scita del Paese, la disciplina degli interventi finanziati con il Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, precedentemente di competenza del CIPE, è determinata con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

Tale decreto, tuttora in corso di predisposizione, recepirà le correzioni precedentemente formulate per la modifica della delibera del CIPE n. 112 del 2009 e finalizzate ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici (cd Patrimonializzazione) oltre a indirizzarlo al sostegno delle aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

Si introdurranno, infine, misure idonee a consentire l'utilizzo al maggior numero di imprese tramite, ad esempio, l'introduzione di una graduazione dell'ammontare del finanziamento.

In particolare, tali modifiche riguarderanno:

la media del fatturato export delle richiedenti nell'ultimo triennio in rapporto al fatturato totale, dovrà essere pari ad almeno il 35 per cento, anziché al 20 per cento;

il livello di solidità patrimoniale ritenuto congruo in luogo dello 0,65 attualmente previsto, sarà posto pari a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1 per le imprese commerciali/di servizi »;

non saranno ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2;

il finanziamento, che poteva essere concesso fino all'importo massimo di 500.000 euro per tutte le richiedenti, potrà raggiungere tale importo solo per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale fino a 1,5, mentre sarà limitato a 350.000 euro per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale superiore a 1,5. L'ammontare del finanziamento potrà essere graduato sulla base di criteri oggettivi stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni adeguatamente pubblicizzate.

Per quanto concerne le proposte migliorative sui programmi di insediamento commerciale e gli studi di fattibilità, in particolare relativi alla garanzia, anche per questi due strumenti, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge n. 134 del 2012, sono in corso di valutazione condizioni migliorative per rendere tali interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, alle quali viene tra l'altro riservata una quota di utilizzo pari al 70 per cento.

Si rappresenta, inoltre, che recentemente è nato un nuovo strumento per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate denominato

Fondo Rotativo « Start up », con l'obiettivo di rendere sempre più efficace il sostegno pubblico alle imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è infatti posto l'obiettivo di aiutare le PMI a superare le difficoltà che queste, data la loro dimensione, incontrano nell'approcciare i mercati extra U.E, anche attraverso l'incentivazione all'aggregazione di piccole e medie imprese che abbiano come scopo la realizzazione di progetti comuni di internazionalizzazione.

Questo strumento finanziario innovativo si concretizza nella partecipazione, da parte del Fondo (tramite la Simest spa), al capitale di società costituite *ad hoc* (new-co) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto).

La partecipazione da parte del Fondo sarà temporanea e di minoranza e non potrà superare il 49 per cento del capitale della nuova società, in ogni caso per un importo non superiore a euro 200.000,00 e non sarà soggetta ad alcuna garanzia bancaria o assicurativa.

Lo strumento è divenuto pienamente operativo dal 25 ottobre 2012, con l'insediamento del Comitato di indirizzo e controllo (che delibera sugli interventi di acquisizione) e con la pubblicazione della delibera che illustra le modalità operative per l'approvazione dei progetti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette, per meglio rispondere all'atto in questione, che il GAUDÌ (Gestione Anagrafiche Uniche Impianti di produzione) è un sistema che è stato ideato per razionalizzare i flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica. Tale sistema ha lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database, precedentemente gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità per l'energia elettrica e il gas, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database.

Si tratta di un sistema che, a regime, eviterà duplicati, consentirà un efficace controllo e una migliore regolazione. In particolare, per gli operatori da fonti rinnovabili, si eviterà la duplicazione nella presentazione degli incartamenti per l'accesso agli incentivi che potranno essere rinvenuti dal GSE direttamente dal sistema.

Per ovviare ai fisiologici malfunzionamenti del nuovo sistema nella fase di rodaggio sono stati previsti adeguamenti transitori che non penalizzino gli operatori fino alla piena operatività.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ottica della sistematizzazione e della sicurezza della rete elettrica si inserisce anche la norma tecnica CEI-02, approvata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di avere una maggiore protezione sulla rete elettrica, con-

siderato il forte incremento di produzione non programmabile. Al riguardo, occorre sottolineare che le preoccupazioni paventate dall'On.le Interrogante sui possibili rallentamenti generati a seguito dell'applicazione della citata norma, sono smentite dalle statistiche registrate dal GSE: nel solo mese di Agosto 2012, infatti, sono entrati in esercizio circa 30.000 impianti, per una potenza di circa 800.000 kW, pari a quasi il doppio della potenza complessivamente installata da gennaio a maggio 2012.

Per rispondere alle perplessità più generali sull'intento del Governo di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si rammenta che nello scorso mese di luglio sono stati emanati due provvedimenti di incentivazione riguardanti, rispettivamente, il fotovoltaico e le altre fonti rinnovabili per la produzione elettrica. I nuovi regimi sono basati su criteri orientati a una crescita virtuosa, con incentivi equilibrati, tali da stabilizzare l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese, che premiano maggiormente le fonti e le applicazioni suscettibili di assicurare ricadute positive sull'economia e sull'ambiente. In particolare, per il fotovoltaico sono previsti specifici premi per impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di Stati membri dell'Unione Europea, proprio con l'intento di sostenere la competitività delle imprese e la filiera italiana.

Tale approccio è ribadito anche nello schema di Strategia Energetica Nazionale, che ha indicato per la produzione da rinnovabili elettriche un obiettivo pari al

38 per cento del consumo interno lordo al 2020, più ambizioso di quello stabilito nel Piano di azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020. La stessa Strategia prevede che il superamento degli incentivi

non implicherà l'abbandono delle politiche di sostegno, ma il riorientamento verso strumenti non onerosi per i consumatori elettrici, nel cui ambito si potrà operare, tra l'altro, per ridurre gli oneri di natura burocratica.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame, concerne le difformità di comportamento rilevabili presso le Camere di Commercio, in relazione alle verifiche di legittimità delle sottoscrizioni delle pratiche di « Comunicazione unica », cioè le pratiche presentate secondo la procedura disciplinata dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, dal DPCM del 6 maggio 2009 recante « Regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica e per il trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, e dal decreto direttoriale 19 novembre 2009 recante approvazione del modello di Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Al riguardo si rappresenta che le predette difformità di comportamento riscontrate dall'onorevole Interrogante che si sostanziano nella mancata accettazione, presso le diverse Camere di Commercio, della procedura individuata dalla circolare del MiSE n. 3616/C del 15 febbraio 2008 al fine del conferimento di una procura speciale per la sottoscrizione, in luogo dell'obbligato, di tutte le parti che compongono la pratica di Comunicazione unica, traggono origine dalla disorganicità delle disposizioni con cui si è introdotta nel nostro ordinamento tale nuova procedura.

Le disposizioni sopra richiamate, infatti, pur prevedendo una nuova procedura telematica in cui sono confluite le precedenti distinte procedure di competenza delle singole Amministrazioni coinvolte (Camere di commercio, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissioni provin-

ciali per l'artigianato, ecc), non hanno, tuttavia, inciso sulla disciplina sostanziale delle predette procedure, con il risultato che le stesse, a livello giuridico, sebbene inserite nella procedura della Comunicazione unica, risultano ancora regolate dalle preesistenti norme.

Ciò vale sia per le norme (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e articolo 31 della legge n. 340 del 2000) che regolano, specificamente la sottoscrizione in forma digitale delle istanze presentate al registro delle imprese, per quanto riguarda gli aspetti di competenza delle Camere di Commercio, sia ad esempio, per le procedure dell'Inail confluite nella Comunicazione Unica, come desumibile dalla circolare n. 8 del 2008 del suddetto Ente, in cui si legge testualmente: « ...la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, in particolare, inalterati i termini per presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'articolo 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 e successive modifiche). Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per

l'ordinamento della professione di consulente di lavori (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 e successive modifiche) ».

Ne consegue pertanto, che nella procedura della Comunicazione unica si sovrappongono due ordini di norme:

un primo ordine disciplinante a tutt'oggi le singole procedure (quali ad esempio per le denunce all'INPS, all'INAIL) confluite nella procedura della Comunicazione unica;

un secondo ordine di norme, concernente esclusivamente la procedura della Comunicazione unica.

Le indicazioni contenute nella citata circolare n. 3616/C ineriscono appunto, esclusivamente al secondo ordine di norme e hanno potuto concentrarsi sui profili di semplificazione, positivamente accolti dall'utenza, sia in quanto le disposizioni relative alla procedura medesima non lo impedivano, sia perché, in ogni caso, le singole procedure confluite continuavano ad essere disciplinate secondo i rigorosi principi previgenti.

Preso atto delle forti pressioni provenienti dall'utenza per una semplificazione anche delle procedure oggi « ricomprese » in quella della Comunicazione Unica, nonché delle sollecitazioni provenienti dalle singole Camere di Commercio e dalla stessa Unioncamere, il MiSE ha avviato per il tramite della competente Direzione, da lungo tempo, un confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, volto a verificare la possibilità di desumere dall'attuale quadro normativo (in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e dal decreto legislativo n. 82 del 2005 Codice dell'amministrazione digitale) le norme che consentano di integrare le specifiche disposizioni che regolano la presentazione

delle istanze presentate, utilizzando la via telematica al registro delle imprese sotto due distinti profili concernenti:

1) le modalità secondo cui conferire una eventuale procura alla sottoscrizione digitale, in luogo dell'obbligato, delle istanze al registro delle imprese;

2) le modalità secondo cui, in caso di mancata sottoscrizione digitale da parte degli obbligati degli atti che, a norma di legge, accompagnano le istanze di cui al punto precedente, sia eventualmente possibile per il procuratore speciale di cui al medesimo punto (ovvero per uno solo dei coobbligati) dichiarare, con apposizione della propria firma digitale, la conformità della copia ottica presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese, rispetto all'originale cartaceo sottoscritto autografamente dagli obbligati, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la semplificazione amministrativa, con una propria nota del 25 settembre 2012 ha confermato, in merito allo specifico problema, con cui legittimare un soggetto a svolgere gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA in luogo dell'obbligato, l'immediata applicabilità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, che disciplina le modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione.

Infatti, con le modifiche apportate all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono state introdotte modalità semplificate per conferire ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare domande e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici o per ritirare documenti e atti.

Il comma 3-bis dell'articolo 38, in particolare stabilisce che « il potere di rappresentanza per la formazione di istanze,

progetti, dichiarazioni e altre attestazione nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori esercenti di pubblici servizi, può essere validamente conferito ad un altro soggetto, con le modalità di cui al presente articolo ».

L'articolo 38 dispone al comma 2, che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, il comma 3, inoltre, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di notorietà da produrre agli

organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità scannerizzate possono essere inviate per via telematica.

Si assicura, inoltre, l'impegno del MiSE a porre in essere eventuali modifiche normative volte al superamento delle suddette problematiche anche nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda digitale recentemente varata dal Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga 94

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 novembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Sull'ordine dei lavori	99

SEDE REFERENTE:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) sulla proposta di legge n. 3858 e abbinate, di ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.

Fa presente che il provvedimento in esame si compone di sette articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della predetta Convenzione. L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che l'attuazione delle norme recate dal provvedimento avvenga in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori, mentre l'articolo 4 dispone l'abrogazione delle

disposizioni della precedente Convenzione in materia di protezione dei minori, resa esecutiva dalla legge n. 742 del 1980, che risultino incompatibili con la nuova Convenzione.

Osserva poi che l'articolo 5 è volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. A seguito dell'approvazione di un emendamento sostitutivo del relatore, predisposto a seguito dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, è stato semplificato l'assetto amministrativo della predetta autorità centrale, limitandosi a prevedere la modifica della denominazione e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oltre al divieto di elevarne comunque il numero dei componenti, al fine di escludere la sussistenza di ulteriori oneri. Quanto alle esigenze di nuovo personale per far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'articolo 5 prevede l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, sempre al fine di escludere l'onerosità del provvedimento.

Rileva inoltre che l'articolo 6 riguarda la tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine stabilendo che, a integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. La disposizione prevede altresì che dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistano i nuclei familiari in cui vivono i predetti minori.

Osserva, infine, che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 concerne l'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne poi specificamente la Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, fa presente che è essa in vigore dal 1° gennaio 2002 e che è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003. Nella premessa all'articolato viene richiamata l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori, evidenziando la necessità di una revisione della Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori del 5 ottobre 1961; viene altresì sottolineato l'intento di stabilire disposizioni comuni che tengano conto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989.

La Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali. Rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori; l'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante *kafala* – istituto giuridico del diritto islamico, espressamente citato all'articolo 20 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto che non sia il proprio genitore naturale, per lo più un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore – o istituto ana-

logo; supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.

Rileva che, in sede di dibattito presso la Commissione di merito, sia stato evidenziato come la ritardata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del 1996 determini una serie di gravi problemi nel nostro Paese a livello di tutela dei minori e come, pertanto, sia auspicabile addvenire alla ratifica della richiamata Convenzione entro la fine della presente legislatura.

In conclusione, valutando positivamente il provvedimento di ratifica in esame, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce delle eventuali considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concordando con la necessità, richiamata dal relatore, di concludere rapidamente l'iter della proposta di legge in oggetto, fa tuttavia presente che proprio la ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori potrebbe costituire l'occasione adatta per risolvere alcune questioni procedurali insorte nell'ambito della lunga esperienza di collaborazione maturata con la Bielorussia, fin dal disastro di Chernobyl, per l'affido temporaneo di bambini che ha luogo attraverso l'intervento di numerose associazioni.

Chiede pertanto al relatore e al presidente Palumbo se sussistano le condizioni per lo svolgimento di una seduta di audizioni informali delle predette associazioni.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, osservando che alla Camera il tema sollevato dalla collega Miotto è già stato oggetto di atti di sindacato ispettivo, ribadisce l'esigenza, più volte emersa nel corso del dibattito presso la Commissione di merito, di favorire la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, rilevando che lo svolgimento di eventuali audizioni comporte-

rebbe come effetto un rallentamento dell'iter.

Ritiene che egli stesso, in qualità di relatore, potrebbe interloquire con le associazioni che tengono i rapporti con la Bielorussia relativamente all'affido temporaneo di minori al fine di comprendere se e in quale misura le relative istanze potrebbero essere recepite attraverso la proposta di legge di ratifica in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rilevando che lo svolgimento di audizioni informali è piuttosto inconsueto nell'ambito dell'esame di un provvedimento in sede consultiva, soprattutto ove si tratti, come nel caso di specie, di un provvedimento di ratifica di una Convenzione internazionale, ritiene che possa senz'altro essere seguito il modo di procedere delineato dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3905 e abbinata, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Evidenzia come la connotazione principale del provvedimento in titolo sia quella di disciplinare per la prima volta una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli. Tale provvedimento si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla Commissione

agricoltura con un'apposita indagine conoscitiva volta ad acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti, anche al fine di elaborare, sulla base delle sollecitazioni acquisite, una normativa quadro sull'agricoltura sociale.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il testo elaborato dalla Commissione competente si compone di sette articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della legge, che è volta alla promozione dell'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione — che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale — e nell'ambito delle competenze regionali.

L'articolo 2 costituisce una delle disposizioni più rilevanti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, in quanto definisce la nozione di agricoltura sociale. Ad essa vengono ricondotte le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni, nonché alla fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti richiamati poc'anzi. Queste ultime attività sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale

presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.

Ritiene, che si potrebbe valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito, in sede di espressione del parere, che, in caso di inerzia da parte delle regioni, il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 del testo del provvedimento si emanato di concerto, oltre che con il Ministro delle politiche agricole, anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi del successivo articolo 4, è prevista la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro.

Osserva, poi, che per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i locali esistenti sul fondo agricolo, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali, secondo quanto disposto dall'articolo 5, ai sensi del quale le regioni sono chiamate a disciplinare anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta la presenza di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle

istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Tale Osservatorio è composto da: quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute; due rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo; due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Ritiene altresì utile segnalare che alcune regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale (è il caso dell'Abruzzo e della Campania) o sono comunque intervenute sulla materia con delibere della Giunta (è il caso della regione Marche).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, laddove viene definita la nozione stessa di agricoltura sociale, richiamando una serie di attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, chiede al relatore di valutare la possibilità di prevedere che agli imprenditori agricoli siano assimilate le cooperative sociali, anche sulla base di una giurisprudenza formatasi in tal senso.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, assicura alla collega Miotto che approfondirà

la questione da lei posta al fine di verificare se possa essere eventualmente recepita nella proposta di parere che egli provvederà a predisporre.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Lucio BARANI (PdL), segnala che gli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali al disegno di legge di stabilità non sono stati approvati dalla Commissione bilancio nonostante non presentassero problematiche concernenti la copertura finanziaria. Fa presente come, ancora una volta, sia stato completamente sminuito il lavoro svolto dalla XII Commissione, invitando il presidente Palumbo a rappresentare l'accaduto agli organi competenti.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Barani, rilevando come effettivamente ci sia stata disattenzione nei confronti degli emendamenti approvati dalla XII Commissione da parte dei relatori per il disegno di legge di stabilità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente come dal punto di vista procedurale non vi sia nulla da rilevare in quanto i relatori e il Governo hanno regolarmente espresso i pareri di competenza sugli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità, compresi quelli approvati dalla XII Commissione. Evidenzia peraltro che la Commissione affari sociali, al pari di tutte le altre Commissioni, ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, di un proprio deputato quale relatore presso la V Commissione per quanto riguarda l'esame dei documenti di bilancio. Per tali ragioni, rileva come la questione segnalata esuli dalle competenze della presidenza della XII Commissione.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che in data 13 novembre

2012 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5563 d'iniziativa dei deputati Laura Molteni e Fabi: « Istituzione dei punti di accoglienza dei neonati in stato di abbandono, denominati « culle per la vita », e disposizioni concernenti la segretezza del parto nel caso in cui la madre non intenda essere nominata ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	102
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	109
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	106
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	112
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)526 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)527 final (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti sul testo del provvedimento i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per la V Commissione (Bilancio), che si esprimerà per l'Aula.

In particolare, hanno espresso parere favorevole la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la II Commissione Giustizia, la VIII Commissione Ambiente, la XI Commissione Lavoro e la XIII Commissione Agricoltura. La VI Commissione Finanze e la X Commissione Attività produttive hanno espresso nulla osta.

Hanno invece formulato un parere favorevole con osservazioni la I Commissione Affari costituzionali e la III Commissione Affari esteri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva in primo luogo, con soddisfazione, che nessuna Commissione si è espressa con condizioni. Si tratta di un risultato che ritiene sia anche frutto della comune consapevolezza che in questa fase è prioritaria, prima di ogni altra considerazione, l'entrata in vigore della legge e che vi è la volontà della XIV Commissione di atte-

nersi al testo definito dal Senato, senza modifiche che implicherebbero un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto alle osservazioni formulate, si sofferma innanzitutto sul parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, che affronta aspetti in parte già valutati e condivisi dalla XIV Commissione. Si riferisce ad esempio all'osservazione dedicata all'articolo 30, comma 2, che definisce il contenuto della legge di delegazione europea. La I Commissione segnala al riguardo che la lettera *b)* prevede il conferimento di una delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e che menziona espressamente soltanto i pareri motivati di cui all'articolo 258 del TFUE e le sentenze della Corte di giustizia « di condanna per inadempimento », senza alcun riferimento esplicito a fasi della procedura di infrazione successive al parere motivato, quali i ricorsi presentati dalla Commissione ai sensi del medesimo articolo 258, le sentenze che accertano l'inadempimento di uno Stato membro ma non contengono alcuna condanna (a differenza delle sentenze di cui all'articolo 260 del TFUE, che infliggono penalità allo stato membro), le messe in mora, i pareri motivati e i ricorsi di cui all'articolo 260 (promossi per inadempimento di una precedente sentenza). Si tratta di un rilievo in linea con quanto era stato segnalato in via informale ai colleghi del Senato, che hanno invece avuto altra opinione sul punto. L'osservazione della I Commissione è dunque fondata, a suo avviso; rileva tuttavia che la disposizione, come formulata, non esclude che il Governo possa andare oltre la previsione ivi contenuta.

Vi sono poi nel parere una serie di ulteriori osservazioni che invitano ad un migliore coordinamento delle disposizioni, con riferimento al personale delle regioni o delle province autonome di cui si potrà avvalere il Dipartimento per le politiche europee (articolo 8, comma 2), alla disci-

plina per la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria e con riferimento al *fiscal compact* (articolo 4, c. 4, lett. c), e c. 7, e articolo 5) e alle norme in materia di obblighi di segretezza o di regimi di immunità tutelati a livello costituzionale o discendenti da obblighi internazionali o europei (comma 7 dell'articolo 4).

Circa i rilievi formulati dalla Commissione Affari esteri, ricorda il confronto avuto nel corso della prima lettura del provvedimento, e sottolinea come non sembrino emergere questioni determinanti ai fini dell'approvazione senza modifiche del provvedimento. Ciò che traspare, in particolare con riferimento alla osservazione concernente le deliberazioni assunte dal CIAE, è una diversa filosofia di fondo; la XIV Commissione ritiene infatti che il coordinamento debba avere una sua unicità, che occorre rimettere al CIAE, e non possa essere conseguita attribuendo a più soggetti funzioni di coordinamento.

Segnala infine che ulteriori osservazioni erano state formulate anche da soggetti esterni al Parlamento, quale ad esempio, la delegazione italiana nel Comitato delle regioni, e che tutti i rilievi formulati – con specifica attenzione a quelli espressi dalla Commissione Affari costituzionali – potranno essere oggetto, d'intesa con il Governo, di successivi interventi di modifica, ove determinassero effettivamente difficoltà applicative.

Non ritiene pertanto di presentare alcuna proposta emendativa al testo del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime particolare soddisfazione per l'iter del provvedimento in XIV Commissione, senza la presentazione di alcun emendamento né la formulazione di condizioni da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sandro GOZI (PD) condivide, personalmente e a nome del suo gruppo, l'analisi svolta dal relatore, sia con riferimento all'iter del provvedimento che riguardo alle osservazioni formulate. Ritiene, in parti-

colare, pertinente il rilievo della Commissione Affari costituzionali concernente il contenuto della legge di delegazione europea, di cui all'articolo 30, comma 2, questione che peraltro la XIV Commissione aveva già rilevato.

Reitera quindi l'invito, già avanzato in diverse occasioni, che la prossima legislatura possa costituire l'occasione per completare l'intervento legislativo attuale con una riforma del Regolamento della Camera, sottolineando come il settore dei rapporti con l'Unione europea rivesta carattere prioritario, anche tenuto conto della nuova disciplina in materia di procedure di infrazione, nonché alla luce del Trattato di Lisbona.

Con riferimento al parere espresso dalla Commissione Affari esteri ritiene opportuno ribadire la congruità della scelta operata dalla XIV Commissione con riferimento alle competenze del Ministro per gli Affari europei e la necessità di fare un ulteriore passo in avanti – che non si può che rinviare, anche in questo caso, alla prossima legislatura – impegnandosi nella riforma, oltre che delle procedure, anche delle strutture di coordinamento che fanno capo al Governo.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli Affari europei*, sottolinea innanzitutto come occorra avere la consapevolezza che l'approvazione definitiva del provvedimento consentirà al sistema Paese di compiere un vero salto di qualità. Rileva come l'Italia sia una nazione generalmente poco sistemica, e come invece le nuove disposizioni rendano più sistematici gli snodi del rapporto tra Paese e Unione europea. Non solo, infatti, si interviene modernizzando l'assetto legislativo nazionale, ma anche adeguandolo alle previsioni del Trattato di Lisbona e alle esigenze più recenti, da ultimo affrontate nella relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy in cooperazione con i Presidenti della Commissione europea, dell'Eurogruppo e della Banca centrale europea. Uno dei temi centrali della relazione è proprio il rafforzamento della legittimità democratica dei processi

decisionali dell'Unione europea, che passa attraverso il rafforzamento del Parlamento europeo, ma anche attraverso il sempre maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

La riforma della legge n. 11 del 2005, anche grazie agli emendamenti da ultimo approvati, tiene conto proprio di questa necessità di coinvolgimento del Parlamento nazionale nel processo legislativo europeo.

Rileva peraltro come quasi tutte le patologie italiane – prima fra tutte l'elevatissimo numero di procedure di infrazione – discendono innanzitutto da un funzionamento non ottimale dell'apparato amministrativo nazionale nei suoi rapporti con quello europeo, ma anche dall'inadeguatezza della risposta legislativa, per il ritardo nell'approvazione delle norme, da parte del Parlamento, o nell'esercizio delle deleghe, da parte del Governo. L'Italia, poi, non utilizza adeguatamente le opportunità offerte dall'Unione europea, prima fra tutte quelle dei fondi strutturali. Si tratta di carenze che producono effetti svantaggiosi per il Paese e le sue componenti, a partire dal sistema imprenditoriale; ne deriva una immagine negativa dell'Italia quale membro distratto dell'Unione, sebbene occorra ricordare che siamo il terzo contributore netto al bilancio europeo. Il Paese può contare di più, ma occorre non avere così tante procedure di infrazione aperte e dimostrare di saper spendere le risorse assegnate. Anche sotto questo profilo auspica che il provvedimento in esame possa produrre effetti positivi.

La riforma in primo luogo – si riferisce agli articoli 3, 4 e 5 – rafforza e rende più compenetrati i rapporti tra Parlamento e Governo, con gli obblighi informativi che fanno capo all'Esecutivo, sinora adempiuti in via di prassi, che divengono un elemento codificato e vincolante. Nella stessa direzione interviene l'articolo 6, con un'attenzione specifica per gli atti dell'Unione europea che comportano obblighi di spesa, come ad esempio il *fiscal compact*. Attraverso il combinato disposto di queste disposizioni, il Parlamento, attraverso il Go-

verno, accede a una mole di informazioni assai più ampia che in passato; si determina in tal modo – richiama in proposito il dovere informativo del Governo qui codificato prima e dopo ciascun Consiglio europeo – un circuito politico virtuoso. Ugualmente positiva appare la norma di cui al comma 3 dell'articolo 3, inserita nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nei confronti delle Camere: si attiva in tal modo una fonte autonoma e diretta di informazione al Parlamento. Viene altresì confermato il meccanismo delle relazioni periodiche del Governo alle Camere e previsto il dovere informativo con riferimento alle procedure giurisdizionali, ciò che auspica possa consolidare la tendenza alla diminuzione del numero di procedure di infrazione.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dallo sdoppiamento dell'attuale disegno di legge comunitaria in due distinti strumenti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea, accanto alla ulteriore possibilità per il Governo, prevista dall'articolo 37, di adottare provvedimenti urgenti in caso di atti normativi dell'Unione europea, di sentenze della Corte di giustizia o dell'avvio di procedure di infrazione. Queste misure dovrebbero evitare, per il futuro, che la legge di delegazione europea e la legge europea possano assumere il carattere – come purtroppo è assai spesso avvenuto per la legge comunitaria – di provvedimenti *omnibus*.

Il terzo elemento saliente del provvedimento riguarda il contenzioso, con una modernizzazione radicale dei meccanismi di interfaccia con la Corte di giustizia dell'Unione europea. Si pone fine, con queste norme, alla situazione che vedeva lo Stato italiano così come anche le regioni, sempre difesi, dinnanzi alla Corte di giustizia, dall'Avvocatura dello Stato, benché il coordinamento dei meccanismi di difesa non fosse necessariamente rimesso all'Avvocatura medesima. Il comma 3 dell'articolo 42 prevede invece che agente del

Governo italiano sia nominato un avvocato dello Stato, con effetti certamente positivi sullo svolgimento del contenzioso.

Richiama infine le norme contenute nel provvedimento in materia di aiuti di Stato, nonché quelle relative al riordino dell'apparato amministrativo, che intervengono sulle funzioni del CIAE, del Comitato tecnico e dei nuclei di valutazione sugli atti dell'Unione europea.

Ritiene in conclusione che la riforma della legge n. 11 del 2005, che la XIV Commissione si appresta a licenziare, rappresenti un passo in avanti notevole per il Paese, che si confronta con una Europa nuova, scossa dalla crisi e nella quale i contrasti sono talvolta più accesi, ma che si sta nel contempo dimostrando più coesa rispetto al passato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno richiamare anche la disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, in materia di *gold plating*, che giudica particolarmente importante.

Sandro GOZI (PD) precisa che la disposizione in materia di *gold plating*, testé richiamata dal relatore, è stata in primo luogo introdotta con un emendamento nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 approvato alla Camera, quindi inserita, al Senato, nel provvedimento in discussione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rivolge, in conclusione, un sentito e non formale ringraziamento al Governo per il ruolo svolto nel corso del complesso *iter* del provvedimento, garantendone l'impianto e lo spirito di fondo.

Mario PESCANTE, *presidente*, intende ricordare, a questo proposito, l'importante contributo offerto, nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera, dall'allora Sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli Affari europei*, ricorda che l'onore-

vole Scotti è stato il primo Ministro del Governo italiano ad occuparsi di Unione europea, nel 1980, con l'incarico di Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, rinvia alle osservazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento e formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA***Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.***La seduta comincia alle 15.****Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE.****COM(2012)209 final.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e osservazione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (LNP) valuta il parere formulato dal relatore di tutto rispetto sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista politico, tuttavia, si chiede se vi fosse effettivamente bisogno di un intervento della Commissione europea per modernizzare la disciplina degli aiuti di Stato. Ritiene infatti che gli articoli 107 e 108 del TFUE rechino una definizione già chiarissima che non ha necessità di essere rivista. La motivazione di tale intervento deve dunque essere ricondotta, a suo avviso, al fatto che vi sono oggi paesi dell'Unione europea che finanziano pesantemente il proprio sistema imprenditoriale derogando alla disciplina vigente. Cita il caso della Francia che ha destinato risorse che ammontano a più di cinque miliardi di euro al gruppo automobilistico PSA, che produce le vetture Peugeot e Citroen. Si tratta di un chiaro aiuto di Stato, assai più ingente dei 200 mila euro fissati quale tetto, in tre anni, per l'erogazione degli aiuti *de minimis*.

Richiama inoltre i dati contenuti nella tabella riportata nella documentazione predisposta dagli uffici, dalla quale si evince che gli aiuti totali concessi nel 2010 all'industria e ai servizi per motivi non connessi alla crisi sono pari a 14,7 miliardi di euro per la Germania, a 12,6 miliardi di euro per la Francia e a 3,3 miliardi di euro per l'Italia.

Ricorda peraltro che l'articolo 107 del TFUE, al comma 2, lettera *c*), prevede che, sino al 2014, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, e che diversi enti locali tedeschi hanno partecipazioni in multinazionali.

Si tratta di elementi che fanno ritenere che ciò che spinge la Commissione europea ad intervenire sulla disciplina degli aiuti di Stato è garantire alcune deroghe, che consentano ancora alla Francia e alla Germania di agire senza vincoli, con grave detrimento del mercato unico europeo.

Occorre pertanto, nel parere che la Commissione si accinge a votare, esprimere una posizione assai più ferma, nella consapevolezza che la disciplina in materia di aiuti di Stato non necessita affatto di essere modernizzata.

Mario ADINOLFI (PD) sottolinea l'evidente volontà, espressa dal relatore nel parere formulato, di introdurre – non solo tecnicamente ma anche politicamente – vincoli e garanzie maggiori nella disciplina degli aiuti di Stato, che ne razionalizzino l'impianto e l'applicazione. Ritiene sotto tale profilo la proposta di parere soddisfacente.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ribadisce come il provvedimento in esame sia volto alla modernizzazione e semplificazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, necessità questa dimostrata, tra l'altro, dall'elevato contenzioso in materia a livello europeo. Ritiene peraltro che le condizioni formulate rispondano alle esigenze di rigore e tutela del mercato unico manifestate dall'onorevole Maggioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione formulata dal relatore.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

COM(2012)526 final.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.

COM(2012)527 final.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2012.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta il 25 ottobre 2012, formula una proposta di parere favorevole, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo del PD sul parere formulato, sottolineando come gli atti in esame affermino il principio della maggiore flessibilità in tema di cofinanziamento di Fondi nazionali e Fondi europei. Ritiene si tratti di un principio importante, che meriterebbe di essere esteso anche a quei casi in cui gli Stati si trovino in una situazione di crisi pur non essendo sottoposti ad un piano di assistenza finanziaria. In tal senso auspica che

l'Italia si possa impegnare, al fine di ottenere una più ampia flessibilità, in analogia con la necessità di applicare la *golden rule* sugli investimenti produttivi, scorporandoli dalla spesa corrente utilizzata per il calcolo del deficit.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta

di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

visti i contenuti dell'articolo 15 – laddove modifica l'articolo 14, comma 1-ter, della legge n. 84 del 1994 – che prevede la possibilità, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio e in presenza di specifici parametri operativi e gestionali definiti con regolamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di introdurre una tariffa di prontezza operativa per tale servizio;

rilevato che nel testo si prevede che il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis;

ritenuto che andrebbe valutata la compatibilità della citata disposizione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto la disposizione pare volta ad assicurare l'equilibrio gestionale di un soggetto privato che, ancorché concessionario, non è incentivato a realizzare meccanismi di efficienza, ma al contrario potrebbe in alcuni casi ricevere una sovvenzione a copertura delle proprie inefficienze, correndo il rischio di utilizzare la

quota tariffaria legata al servizio di emergenza (prontezza operativa) per coprire tutti i costi del concessionario, anche se estranei al servizio di emergenza stesso;

considerato inoltre che tale disposizione vincola l'erogazione del servizio di emergenza a favore del concessionario del servizio ordinario e quindi esclude ogni altro soggetto da questo mercato, determinando l'automatico spostamento dell'aiuto dalla situazione di emergenza alla situazione ordinaria;

considerato infine che la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del 20 dicembre 2011 (2012/C 8/02), indica, tra l'altro, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico – fra i quali si può ritenere rientrino i servizi di rimorchio – « non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a correggere la disposizione di cui all'arti-

colo 15, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*quater*, relativa all'introduzione della tariffa di prontezza operativa, nel senso di prevedere che la tariffa copra esclusivamente il costo sostenuto per il servizio reso effettivamente in prontezza operativa;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il servizio di rimorchio in prontezza operativa sia sempre attribuito nel rispetto delle regole essenziali sulla concorrenza e sulle concessioni di servizio pubblico.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3905 Nastri e abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale » recante norme volte a promuovere il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio sanitari ed educativi miranti al reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità;

rilevato che sulla materia in esame non si rilevano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

preso atto che l'UE accorda particolare rilevanza alla multifunzionalità dell'agricoltura definendola come « *il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare* » e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare degli Stati membri;

considerato che la Commissione europea sostiene ormai da tempo, nell'ambito della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale, iniziative tematiche congiunte realizzate dagli Stati membri con l'obiettivo di migliorare l'attuazione dei Programmi di

sviluppo rurale e fornire impulsi allo sviluppo della programmazione a livello nazionale ed europeo;

rilevato che il carattere multifunzionale dell'agricoltura deve innanzitutto essere inteso con riferimento alle sue funzioni proprie: produzione di alimenti e fibre, salvaguardia dell'ambiente, sostegno all'occupazione, mantenimento di attività economiche nelle aree a basso reddito e sviluppo rurale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le pratiche agri-sociali – pur contribuendo a rispondere alle aspettative della società nell'ambito di politiche di sviluppo rurale che includono la promozione dell'inclusione sociale – debbono essere in ogni caso ricondotte agli obiettivi strategici di lungo periodo, definiti nelle proposte relative alla riforma della Politica Agricola Comune attualmente in discussione: il potenziamento della competitività dell'agricoltura e della redditività delle aziende agricole, la promozione e il trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, l'uso efficiente delle risorse in una logica di sviluppo agricolo ecocompatibile.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE – COM(2012)209 def.;

premessi che:

gli aiuti di Stato costituiscono uno dei principali fattori di distorsione del mercato interno e della concorrenza, in particolare a fronte della crisi economica e finanziaria che ha incentivato gli interventi di alcuni Paesi membri a sostegno dei rispettivi sistemi produttivi;

in base ai dati forniti dalla Commissione europea, il ricorso agli aiuti risulta nettamente superiore, sia in valore assoluto sia in rapporto ai rispettivi PIL, negli Stati che, per le migliori condizioni di finanza pubblica, dispongono di maggiori risorse da erogare, mentre è ridotto nei Paesi che, come l'Italia, attuano rigorose politiche di risanamento;

questa tendenza può contribuire ad aggravare i divari di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando paradossalmente i sistemi produttivi dei paesi che già registrano peggiori *performances* economiche in ragione del rigore finanziario;

è pertanto pienamente condivisibile l'obiettivo della Commissione di aggiornare il quadro normativo vigente al fine di

orientare, anche alla luce delle scarse risorse a disposizione, gli aiuti di Stato sulle azioni previste dalla Strategia Europa 2020, contribuendo così a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;

a questo scopo occorre che la disciplina europea consenta il sostegno pubblico alle imprese soltanto ove esso:

sia volto a colmare carenze del mercato ben individuate, integrando ma non sostituendo gli investimenti privati, a conseguire obiettivi di interesse comune europeo;

produca un effetto di incentivazione, stimolano i beneficiari a intraprendere attività che non avrebbero svolto in assenza di aiuti;

abbia i minori effetti distorsivi possibili;

appare altresì necessaria una più puntuale definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la semplificazione e razionalizzazione della normativa europea vigente in materia, in modo da consentire alla Commissione di concentrare meglio la propria azione sui casi che hanno la maggiore rilevanza per il mercato interno, demandando maggiori responsabilità alle autorità nazionali;

va sottolineata l'importanza, al fine di assicurare una applicazione più corretta della disciplina in materia da parte dell'Italia, delle disposizioni, di cui al disegno

di legge recante « Norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » (A.C. 2854 e abb.-B), che introducono apposite regole per la notifica e la gestione dei procedimenti in materia di aiuti di Stato;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia adottata una apposita Comunicazione della Commissione per chiarire la definizione di aiuto di Stato fornita dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), stabilendo principi per la valutazione delle reali disfunzioni del mercato, dell'effetto di incentivazione, delle conseguenze negative degli interventi pubblici nonché dell'impatto complessivo degli aiuti;

2) si provveda alla revisione del regolamento (CE) N. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, e del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 in modo da:

promuovere la concentrazione delle risorse pubbliche verso obiettivi e settori ad alto potenziale di crescita e occupazione;

permettere alla Commissione di dispensare dall'obbligo di notifica *ex ante*

nuove tipologie di aiuto, quali, in particolare, gli aiuti a favore della cultura, quelli per i danni causati da calamità naturali e quelli a favore di progetti cofinanziati dall'UE;

semplificare le norme e le procedure vigenti, al fine di assicurare una maggiore celerità delle decisioni e di concentrare il controllo *ex ante* della Commissione stessa sui casi con maggiore impatto sul mercato interno demandando l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi alle autorità nazionali competenti;

3) sia mantenuto l'importo vigente, pari a 200 mila euro in tre anni, per l'erogazione degli aiuti *de minimis* da parte di ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri con maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese beneficiando dell'esenzione dalla notifica per aiuti di ammontare superiore;

4) si provveda, al fine di accrescere la certezza giuridica e la tutela in sede giurisdizionale, a codificare, nei limiti previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE, in appositi regolamenti i regimi di esenzione attualmente contenuti in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica vincolante;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti, al fine di responsabilizzare gli Stati membri, l'attribuzione alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sul modello del Regolamento (CE) n. 1/2003, della competenza ad operare la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuto con la disciplina europea.

ALLEGATO 4

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526 final) » e la « Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 final) »;

considerato che:

le proposte di decisione sono volte ad agevolare la gestione dei finanziamenti

dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne per quegli Stati membri in situazione di gravi difficoltà, in termini di peggioramento del disavanzo e del debito e minaccia per la crescita economica, che siano già beneficiari di misure di sostegno a livello UE;

le difficoltà di bilancio che hanno investito alcuni Stati membri, anche in conseguenza delle crisi economica, potrebbe infatti indurli a ridurre l'impegno finanziario previsto nei programmi pluriennali 2007-2013 già presentati nel settore dell'immigrazione e della gestione delle frontiere;

la riduzione dell'impegno finanziario nazionale precluderebbe l'integrale utilizzo da parte dell'Unione europea delle somme già stanziati a titolo di cofinanziamento UE, a valere sui Fondi oggetto delle proposte;

tenuto conto che:

per ovviare a tale situazione, le proposte modificano le decisioni istitutive dei Fondi in questione, affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione europea ap-

plicabile ai programmi, attualmente fissato al 50 per cento, in via generale, e al 75 per cento, in alcuni casi specifici, possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri che beneficino di un meccanismo di sostegno a livello UE;

potranno, in particolare, avvalersi dell'aumento del tasso di cofinanziamento UE gli Stati membri che beneficino di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o di prestiti bilaterali, per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro;

per detti Stati membri, le proposte prevedono inoltre un aumento di 20 punti percentuali per il cofinanziamento UE delle misure di urgenza a valere sul Fondo europeo per i rifugiati, tasso attualmente fissato ad un massimo dell'80 per cento;

non si verificherebbero in ogni caso aggravii a carico del bilancio dell'Unione né alcuna variazione nei programmi annuali degli Stati membri non coinvolti, permettendo invece il pieno utilizzo degli strumenti di finanziamento UE, nel rispetto del principio di solidarietà tra Stati membri;

l'istituzione di un meccanismo di sostegno temporaneo di tale natura a livello UE appare tanto più condivisibile in quanto aumenti del tasso di cofinanziamento per analoghe motivazioni sono già stati previsti per altri strumenti finanziari dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca;

rilevato altresì che:

l'Italia, Stato membro tra i più esposti ai flussi migratori, ha un particolare interesse allo sviluppo di una politica europea comune in materia di asilo, sostegno all'immigrazione legale, contrasto all'immigrazione clandestina, controllo delle frontiere estere, basata su una gestione efficace dei finanziamenti dell'Unione;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2012.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, anche a nome del senatore Saro, illustra una nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta di ieri, che tiene conto delle questioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*). In particolare, nella nuova formulazione si sottolinea l'esigenza di considerare la spesa effettiva riferita non a un solo anno, ma alla media relativa a un periodo pluriennale. È altresì esplicitata la richiesta di chiarire come si procederà alla ripartizione dei trasferimenti perequativi, dal momento che la legge n. 42 del 2009 prevede che tale ripartizione abbia luogo sulla base sia del fabbisogno standard, sia del valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime un convinto apprezzamento della proposta di parere presentata dai relatori, che fornisce, in termini assolutamente equilibrati, utili indicazioni in rapporto alla prosecuzione dell'attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi

alle funzioni fondamentali di comuni e province.

Dichiara pertanto di condividere tale proposta, segnalando peraltro l'opportunità di espungere, al numero 2) della lettera c) delle condizioni contenute nel dispositivo, l'inciso in cui si fa riferimento, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, alle forze di polizia dello Stato.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, senatore Saro, dichiara di accogliere la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

Il deputato Marco CAUSI (PD), nel ribadire il giudizio assolutamente positivo sul lavoro svolto dai relatori, già anticipato nella seduta di ieri, e nel condividere le modifiche introdotte nella nuova formulazione, osserva che lo schema di decreto in oggetto attesta la validità dell'impostazione, definita con il contributo determinante della Commissione, del decreto legislativo n. 216 del 2010. Il lavoro di determinazione dei fabbisogni standard ha infatti permesso di raccogliere ed elaborare informazioni, non soltanto di carattere finanziario, sulle attività degli enti locali che consentono una conoscenza molto più approfondita e articolata di quella finora disponibile. Ritiene pertanto che si debba fare quanto possibile per accelerare il completamento delle procedure relative alla determinazione dei fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali di comuni e province. Altrettanto importante è, a suo giudizio, sviluppare in concreto la metodologia di determinazione degli *output* standard.

L'apprezzamento e il sostegno per l'attività di determinazione dei fabbisogni standard non deve peraltro attenuare la consapevolezza dell'esigenza di un'attenta valutazione politica nel momento in cui si definiranno le modalità di applicazione dei risultati ottenuti alla ripartizione dei finanziamenti perequativi. In particolare, a suo parere, a quel momento sarà necessario tener conto adeguatamente della specificità dei comuni di piccole dimensioni,

per i quali, fatta salva comunque l'opportunità di promuovere il ricorso alle diverse tipologie di forme associative, l'applicazione diretta dei coefficienti di riparto potrebbe portare a situazioni insostenibili.

In conclusione, esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Il senatore Luigi COMPAGNA (PdL) dichiara il voto favorevole anche del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Intende altresì esprimere soddisfazione, sia pure con la sobrietà che la situazione attuale impone, per l'impegno che la Commissione ha continuato a dedicare alla questione della determinazione dei costi e fabbisogni standard e, più in generale all'attuazione del federalismo fiscale, anche in una fase in cui tali questioni sembrano aver perso la rilevanza centrale che hanno rivestito nel recente passato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), pur riconoscendo l'impegno dedicato dai relatori e dalla Commissione all'esame dello schema di decreto in oggetto, ritiene che non si possa fare a meno di rilevare che i risultati approvati con tale atto, in termini di coefficienti di riparto, sono assolutamente privi di connessione e di pertinenza con la situazione reale della finanza locale. Rileva infatti che qualunque tipo di aggiustamento nella ripartizione delle risorse richiede, in primo luogo, che le risorse stesse siano congrue. Osserva invece che il fondo sperimentale di riequilibrio presenta, a seguito dei ripetuti interventi di riduzione, una dotazione del tutto insufficiente.

Più in generale ritiene che siano venute meno le condizioni istituzionali che per lungo tempo in passato avevano garantito una equilibrata politica nei confronti degli enti locali. Per un lungo periodo di tempo, infatti, la rideterminazione dei trasferimenti assegnati agli enti locali ha costituito lo strumento più efficace di cui lo Stato disponeva per rendere effettivi i propri indirizzi nei confronti di comuni e province. Questa positiva dialettica è ces-

sata nel momento in cui le scelte relative alla finanza locale hanno cominciato ad essere imposte dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre sono venuti del tutto meno il ruolo e la capacità di incidenza della Direzione per la finanza locale collocata nell'ambito del Ministero dell'interno. La situazione così squilibrata che si è creata provoca evidenti gravi conseguenze che sono ben evidenti. Anche nel caso dello schema in oggetto è stata, infatti, svolta un'imponente attività per pervenire alla determinazione di coefficienti di riparto che risulteranno privi di ogni possibilità di applicazione.

Per le ragioni di dissenso formulate, dichiara, a titolo personale, di astenersi sulla proposta di parere favorevole presentata dai relatori sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), richiamando i coefficienti di riparto relativi alle funzioni di polizia locale indicati nella nota metodologica allegata allo schema di decreto, segnala che per il comune di Roma è stato determinato un coefficiente pari a poco più di un decimo della spesa complessiva di tutti i comuni destinata a tale funzione. Se invece si prendono in considerazione i coefficienti di comuni di dimensioni piccole o molto piccole, si incontrano valori nell'ordine di un centesimo di millesimo. Per questo, nel condividere la segnalazione già avanzata dal collega Causi, invita a considerare con grande attenzione le modalità di applicazione dei coefficienti così ottenuti, per quanto concerne, in particolare, i piccoli comuni. In questo caso, a suo giudizio, sarebbe più opportuno fare riferimento, piuttosto che ai singoli enti, alla classe dimensionale di appartenenza. Per quanto apprezzabile, sotto il profilo tecnico, risulti il lavoro svolto da SOSE e IFEL, ritiene che sia assolutamente necessario richiamare l'attenzione, a livello politico, sulle modalità con cui, in concreto, i coefficienti saranno applicati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce l'apprezzamento per il lavoro svolto

dalla Commissione e per la proposta di parere elaborata dai relatori. Ritiene che pari apprezzamento debba essere manifestato per tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di determinazione dei fabbisogni standard e, in generale, per l'attività che, già a partire dal precedente Governo, è stata portata avanti su questa materia. Evidenzia che tale attività ha permesso un'approfondita riflessione metodologica, dai cui è emersa la consapevolezza di importanti aspetti relativi alla finanza e al funzionamento degli enti locali, unitamente alla formazione di un ampio patrimonio informativo, di indubbia utilità. Per questo il Governo intende fornire tutto il supporto necessario per garantire la prosecuzione dei lavori finora svolti. Rileva che già sulla base delle note metodologiche presentate in allegato allo schema di decreto in esame è possibile per ciascun ente verificare come, nella prestazione di determinati servizi, si collochi rispetto alla situazione media della classe di appartenenza. Si tratta, a suo parere, di un importante elemento di conoscenza, in primo luogo per gli stessi amministratori locali, che può stimolare un cambiamento di prospettiva e di mentalità, di cui oggi si avverte più che mai l'esigenza.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione della proposta di parere dei relatori, come ulteriormente modificata per tener conto dell'osservazione del rappresentante del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni dei relatori, come ulteriormente riformulata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a richiedere che SOSE e IFEL facciano pervenire alla Commis-

sione un rendiconto sull'utilizzo delle risorse ad esse assegnate per lo svolgimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard, con particolare riferimento ai finanziamenti specificamente previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, si fa carico della richiesta del senatore

D'Ubaldo. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

(v. seduta del 13 novembre 2012)

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

premessi che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate

all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove pos-

sibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegato allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegato allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della

spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale»;

d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non preli i servizi presi in considerazione;

e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivi che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premino gli enti più efficienti;

f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla po-

lizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:

1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;

3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di

riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo »; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;

4) chiarire le modalità con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale ». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;

b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera *a)* nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare mo-

dalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premino gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in conside-

razione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle

province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di

determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

premessi che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si

potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni standard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere ripartiti «sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale»;

d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;

e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiettivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premiano gli enti più efficienti;

f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposto, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la elaborazione delle note metodologiche, un documento, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da:

1) rendere noti i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard; tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni;

2) rendere noti i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;

3) fornire i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard de-

terminati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo »; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;

4) chiarire le modalità con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo cui i trasferimenti perequativi a favore di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale ». A tal fine è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard;

b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012;

b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010,

individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province apparte-

nenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua e Mauro Nori, su un nuovo modello di <i>governance</i> dell'Inps e sull'incorporazione dell'Inpdap (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	131
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua e Mauro Nori, su un nuovo modello di *governance* dell'Inps e sull'incorporazione dell'Inpdap.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi il tema all'ordine del giorno.

Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, e Mario NORI, *direttore generale*

dell'INPS, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, i senatori Valter ZANETTA (PdL) e Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Giulio SANTAGATA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Paolo NEROZZI (PD), Carmen MOTTA (PD) e Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP).

Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, e Mario NORI, *direttore generale dell'INPS*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	212
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	216
ERRATA CORRIGE	177

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ul-

timo, nella seduta di martedì 13 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'emendamento Fiorio 8.215 è stato sottoscritto dall'onorevole Lovelli e che l'emendamento 8.326 Ghizzoni è stato sottoscritto all'onorevole Froner. Avverte che i relatori per il disegno di legge di stabilità hanno presentato nella giornata di ieri gli emendamenti 3.350, 4.100 e 8.550 (*vedi allegato 1*) per i quali i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti sono fissati alle ore 10 di oggi, nonché l'emendamento 7.300 in materia fiscale, per il quale i termini per la presentazione di subemendamenti sono fissati alle ore 17 di oggi. Avverte altresì che il relatore per il disegno di legge di bilancio ha presentato gli emendamenti Tab 2.1, Tab. 8.8, Tab. 10.2 e Tab. 10.3 ai quali non sono stati presentati subemendamenti. Comunica che, secondo le intese intercorse, la Commissione procederà nella mattinata all'esame del disegno di legge di bilancio per riprendere nel pomeriggio l'esame del disegno di legge di stabilità con la discussione degli emendamenti 3.350, 4.100 e

8.550 dei relatori ed eventuali subemendamenti, nonché delle ulteriori proposte emendative accantonate, per poi esaminare nella serata l'emendamento 7.300 dei relatori ed eventuali subemendamenti, al fine di concludere la discussione congiunta dei due disegni di legge nella giornata odierna, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Renato CAMBURSANO (Misto) in relazione all'organizzazione dei lavori prospettata dal presidente, chiede se sarà concesso un tempo adeguato per la predisposizione dei subemendamenti alle proposte emendative presentate dai relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che saranno previste sospensioni della seduta, secondo l'andamento dei lavori, al fine di consentire ai deputati la predisposizione di eventuali subemendamenti con particolare riferimento all'emendamento 7.300 in materia fiscale. Invita, quindi, il relatore per il disegno di legge di bilancio ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate a tale provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, chiede di accantonare l'emendamento Tempestini 6.1, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 11.1 e Tab. 2.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Tab. 2.1 del relatore. Esprime quindi invito al ritiro, o altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Strizzolo Tab. 2.5, Toccafondi Tab. 2.15, Rubinato Tab. 2.18, Di Biagio Tab. 2.1, Tab. 2.4 della XII Commissione, Borghesi Tab. 2.9, Palagiano Tab. 2.8, sugli identici Galletti Tab. 2.17 e Romele Tab. 2.20, in quanto le finalità dei medesimi sono ricomprese dall'emendamento del relatore 8.8, del quale fin d'ora raccomanda l'approvazione, Favia Tab. 2.11, nonché gli identici Romele Tab. 2.12 e Galletti Tab. 2.16, in quanto le finalità dei medesimi sono ricomprese dall'emendamento Naro Tab. 14.6, su cui fin d'ora esprime parere favorevole, Favia Tab. 2.10. Esprime quindi parere favore-

vole sull'emendamento Baccini Tab. 3.1, mentre esprime invito al ritiro, o altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Raisi Tab. 3.2, Garavini Tab. 6.8, Porta Tab. 6.9, Di Biagio Tab. 6.2, Garavini Tab. 6.10, Porta Tab. 6.12, Gianni Farina Tab. 6.11, sugli identici Burtone Tab. 8.3, Marinello Tab. 8.4, Bordo Tab. 8.5 e De Luca Tab. 8.6, in quanto le finalità dei medesimi sono ricomprese dall'emendamento Naro Tab. 8.7, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato. Esprime quindi invito al ritiro, o altrimenti parere contrario, sull'emendamento Zamparutti 9.1, mentre raccomanda l'approvazione degli emendamenti Tab. 10.3 e Tab. 10.2 del relatore, ed esprime invito al ritiro, o altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Bosi Tab. 11.1, Carlucci Tab. 13.2, in quanto le finalità del medesimo sono ricomprese dall'emendamento Marsilio Tab. 13.1 sul quale esprime parere favorevole. Esprime quindi invito al ritiro, o altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Burtone Tab. 14.1, Marinello 14.2, De Luca 14.3 e Bordo 14.4, in quanto le finalità dei medesimi sono ricomprese dall'emendamento Naro Tab. 14.6, mentre esprime invito al ritiro, o altrimenti parere contrario sull'emendamento Di Virgilio Tab. 14.5.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO raccomanda l'approvazione degli emendamenti del Governo 11.1 e Tab. 2.3, mentre fa presente che, in mancanza di specifiche intese con i Ministeri interessati, dovrebbe esprimere parere contrario su tutte le altre proposte emendative. In considerazione tuttavia della particolare rilevanza di talune questioni, si rimette alla Commissione sulle proposte emendative sulle quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al relatore di precisare le ragioni dell'accantonamento dell'emendamento Tempestini 6.1.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, fa presente che, in riferimento alla proposta

emendativa in esame, la Ragioneria generale dello Stato ha rilevato per le vie brevi talune perplessità per l'impatto del medesimo in termini di fabbisogno. Trattandosi tuttavia di ripristinare stanziamenti già esistenti, dichiara di non condividere tali perplessità, essendo piuttosto una questione di allocazione di risorse, rimessa, a suo avviso, alla insindacabile scelta politica del Parlamento. Pertanto chiede al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento e ribadisce quindi la richiesta di accantonamento della proposta emendativa, che potrà essere esaminata al termine della discussione sulle altre proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accede alla proposta del relatore ed invita il rappresentante del Governo a svolgere gli opportuni approfondimenti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, evidenzia che l'emendamento Tab. 2.1. del relatore è volto a rifinanziare il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di prevedere uno specifico stanziamento volto a finanziare un disegno di legge in materia di commercio equo e solidale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 11.1 e Tab.2.3 del Governo, nonché l'emendamento Tab. 2.1. del relatore (*vedi allegato 2*).

Ivano STRIZZOLO (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma Tab. 2.5, chiede al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento ed evidenzia come, anche in tale caso, si tratterebbe solo di ripristinare uno stanziamento già esistente, che era sempre stato pari a 5 milioni di euro circa. Ricorda che tale somma è stata dimezzata dagli ultimi provvedimenti di riduzione della spesa pubblica, precisando inoltre come le risorse necessarie per la tutela della minoranza slovena in Italia potrebbero peraltro essere già reperite nell'ambito delle risorse

attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, evidenzia come la questione è stata già affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, insieme a quella della tutela di altre minoranze, con l'emendamento Tab. C.13 (nuova formulazione) e con l'emendamento 8.502 dei relatori, approvati dalla Commissione, anche se con un finanziamento inferiore alle richieste. Ritiene tuttavia positivo il punto di equilibrio trovato in quella sede.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva come la questione è stata affrontata con grande attenzione dai relatori che hanno cercato di rendere equilibrato il trattamento di tutte le minoranze interessate, tenendo conto degli strumenti a disposizione. Fa presente che malgrado ciò, i relatori hanno riscontrato il persistere di una certa insoddisfazione sulla specifica questione e, poiché la volontà della Commissione è quella di risolverla positivamente, chiede al Governo un supplemento di approfondimento con il Ministero dell'interno, competente per la tutela della minoranza slovena in Italia, al fine di avere un chiarimento definitivo.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Brunetta, invita il sottosegretario Polillo ad approfondire la questione, ricordando come la situazione delle minoranze tutelate all'estero sia stata positivamente risolta in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Chiede quindi un pronunciamento definitivo del Ministero dell'interno, competente per la questione.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti in merito alla consistenza delle risorse.

Cesare MARINI (PD) ricorda che l'Italia ha recepito la Carta europea per le minoranze linguistiche e ha adottato la legge

n. 482 del 1999 che prevede una dotazione finanziaria attualmente distribuita a pioggia. Ritiene che si potrebbero finalizzare i fondi della legge n. 482 per la tutela delle minoranze linguistiche.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare l'onorevole Duilio per la richiesta, precisa che gli stanziamenti sono ripartiti tra capitoli diversi. Le risorse nel 2013 presentano un modesto calo rispetto al 2012, di importo poco superiore al 3 per cento e, pertanto, con una riduzione del 3,7 per cento. Rileva che, essendo stati assegnati 300 mila euro alla minoranza italiana in Slovenia, il taglio è stato sostanzialmente annullato. Conferma pertanto il parere contrario espresso.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le autorità diplomatiche italiane e slovene dovrebbero trovare un punto di definizione della vicenda, in modo che il Parlamento – che prende atto della posizione del Governo italiano – non sia considerato il soggetto responsabile di una risposta negativa alle richieste delle minoranze italiane. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento Strizzolo Tab.2.5, sollecitando il Ministero degli affari esteri ad intervenire per chiarire la situazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri include nel proprio bilancio gli accordi diplomatici.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), premesso che ha sottoscritto l'emendamento Strizzolo Tab.2.5 senza alcuna finalità elettorale o territoriale, sottolinea che ci troviamo in un momento delicato nei rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia, anche dal punto di vista economico. La Slovenia, infatti, sta procedendo a dismissioni e l'Italia è interessata ad essere considerata un *partner* privilegiato.

Su proposta del presidente, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento Strizzolo Tab.2.5.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) ritira il proprio emendamento Tab.2.15.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra le finalità del proprio emendamento Tab.2.18, volto a integrare le risorse per le istituzioni scolastiche non statali. Ricorda che circa un milione di ragazzi italiani frequentano scuole paritarie e che nella sola regione Veneto circa 94 mila bambini sono iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria. Rileva che vi è un problema di effettiva erogazione delle risorse appostate: si tratta di 223 milioni di euro, destinati alle scuole paritarie e allocati sul saldo netto da finanziare, che non hanno alcun riflesso su fabbisogno e indebitamento netto. Ciò significa che queste risorse sono soggette ai vincoli del Patto di stabilità interno e che, pertanto, potrebbero essere destinate dalle regioni ad altre priorità. Richiamata l'osservazione contenuta nel *dossier* elaborato dagli uffici sul disegno di legge di stabilità di un'inefficienza allocativa nell'assegnazione di queste risorse, chiede come sia possibile rispettare la sentenza n. 50 del 2008 della Corte costituzionale che ha imposto continuità nell'erogazione delle risorse per consentire alle regioni un effettivo utilizzo delle risorse stanziare a favore delle scuole paritarie. Rileva che attualmente l'unico finanziamento certo è quello allocato nel capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 278 milioni di euro.

Roberto SIMONETTI (LNP), a nome del proprio gruppo sottoscrive l'emendamento Rubinato Tab.2.18.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) sottoscrive l'emendamento Rubinato Tab.2.18 e sottolinea che lo stanziamento per il 2012 a favore delle scuole paritarie non è stato ancora assegnato.

Renato CAMBURSANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Rubinato Tab.2.18.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, ringrazia

la collega Rubinato per aver sollevato una questione importante che ricorre puntualmente ogni anno. Rileva che riguardo all'efficienza del finanziamento sussistono problemi di carattere tecnico che non consentono di collocare integralmente in capo allo Stato il finanziamento delle scuole paritarie. Sottolinea che 223 milioni di euro sono gestiti dalle regioni, mentre 278 milioni di euro sono assegnati direttamente dallo Stato. Come già evidenziato nell'intervento della collega Rubinato, i 223 milioni assegnati alle regioni sono soggetti al Patto di stabilità interno e vi è il rischio che possano essere destinati ad altre priorità individuate dalle regioni medesime. A suo avviso, è prioritario assicurare queste risorse alle scuole paritarie, piuttosto che prevedere un aumento dei finanziamenti, che complessivamente nel 2013 subiranno un taglio di 29 milioni rispetto all'anno precedente. Chiede al Governo se sia possibile risolvere la questione tecnicamente ricorrendo all'articolo 8, comma 22, del disegno di legge di stabilità e al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in modo da sterilizzare nel Patto di stabilità queste somme assegnate alle regioni. Nella consapevolezza che questa modalità di finanziamento delle scuole paritarie è imposta dal Titolo V della Costituzione, ricorda che è attribuita alle regioni la competenza amministrativa in materia di finanziamento delle scuole non statali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che la questione implica profili giuridici che non possono essere affrontati in Commissione bilancio e la cui soluzione richiederebbe l'approvazione di una norma sostanziale. Trattandosi di somme considerevoli da spostare da un capitolo all'altro, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Rubinato Tab. 2.18.

Simonetta RUBINATO (PD), nel condividere le osservazioni del rappresentante del Governo, accede alla proposta del relatore di accantonare il proprio emendamento Tab.2.18. Ribadisce la necessità

di garantire la continuità di stanziamento delle risorse finanziarie che, nel caso delle scuole paritarie, sono solo nominalmente appostate, ma non risultano finanziabili.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, rileva che la questione necessita di una valutazione politica.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Rubinato Tab. 2.18.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) chiede di accantonare il proprio emendamento Tab.2.1, sul quale è stato espresso un parere contrario, volto a valorizzare le comunità italiane nel mondo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il proprio parere contrario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, rileva che la questione posta dal collega Di Biagio merita molta attenzione. Tuttavia, il suo emendamento sarebbe accettabile se fosse volto ad incrementare capitoli di fabbisogno che necessitano di essere finanziati, altrimenti si configurerebbe come un emendamento « a scavalco » e non sarebbe possibile procedere al finanziamento perché la legge di spesa appartiene ad una diversa missione. Ricorda che i Comites sono stati sciolti e che il finanziamento per le comunità italiane all'estero è stato allocato nel bilancio 2012 cui le comunità possono attingere. Rinnova pertanto l'invito a ritirare l'emendamento.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento Tab.2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Tab. 2.4 della XII Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il Governo ed il relatore ad esporre le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Tab. 2.9 a sua firma. Precisa che gli oneri connessi alle attività di risanamento

dei danni ambientali sono ben superiori rispetto ai costi della prevenzione, pertanto la proposta determina di fatto effettivi benefici per le finanze pubbliche. Chiede quindi al relatore di evidenziare i criteri da lui seguiti nell'espressione dei pareri, considerato l'orientamento favorevole manifestato in ordine a proposte emendative che appaiono afferire a materie non prioritarie rispetto alle criticità attualmente in essere.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le preoccupazioni espresse dal deputato Borghesi sulla necessità di salvaguardare il territorio e proteggerlo rispetto alle sempre più frequenti calamità naturali causate dai repentini mutamenti climatici; sottolinea, tuttavia, che la carenza di risorse impone al Governo di valutare attentamente le priorità da perseguire ed in tal senso rammenta lo stanziamento di risorse già attuato per le recenti calamità naturali che hanno colpito aree del territorio nazionale. Precisa che il parere contrario sull'emendamento Borghesi Tab. 2.9 trova ragione nella eccessiva dimensione economica dell'intervento richiesto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi Tab. 2.9 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'emendamento Palagiano Tab. 2.8 in materia sanitaria, ritiene che il trasferimento di risorse dal capitolo dei servizi generali a quello dell'assistenza rappresenta un segnale rilevante a tutela del diritto alla salute. Chiede che sui contenuti di tale proposta emendativa si pronuncino il Governo ed il relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rammenta che, in sede di esame della legge di stabilità, si è chiarito che il previsto taglio di risorse pari a 500 milioni di euro in materia di sanità deve avvenire nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Pur ritenendo condivisibile il

contenuto della proposta emendativa in oggetto, evidenzia che la carenza di risorse rappresenta un forte ostacolo al suo accoglimento da parte del Governo, che si trova pertanto costretto a confermare il parere contrario già espresso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'emendamento Palagiano Tab. 2.8 si intende respinto, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea. Avverte quindi che risultano preclusi gli identici emendamenti Galletti Tab. 2.17 e Romele Tab. 2.20.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede nuovamente al relatore quali siano i parametri da essi adottati in sede di parere sulle proposte emendative presentate, atteso che su emendamenti che recano importi analoghi a quello in oggetto si riscontrano pareri difformi, anche favorevoli, in assenza di una chiara logica rispetto al metodo di valutazione seguito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Favia Tab. 2.11 e Tab. 2.10 e gli identici emendamenti Romele Tab. 2.12 e Galletti Tab. 2.16 devono intendersi respinti al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento Baccini Tab. 3.1.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) dichiara anch'egli di sottoscrivere l'emendamento Baccini Tab. 3.1.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Baccini Tab. 3.1.

Mario BACCINI (PdL), intervenendo sui contenuti dell'emendamento Tab. 3.1 a sua firma, precisa che l'ente ivi richiamato dispone di una propria autonomia giuridica ed economica, che il Parlamento ha riconosciuto in sede di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012. Chiarisce che tale determinazione non sembra tuttavia essere stata recepita nel quadro del bilan-

cio del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto gli stanziamenti, iscritti nel capitolo 2302 del suddetto stato di previsione, destinati da apposita legge al predetto ente continuano ad essere iscritti in un capitolo della spesa classificato tra le spese rimodulabili. Evidenzia che tale impostazione contabile, non aderente al dettato normativo, comporta che le risorse destinate all'ente possano essere soggette alle rimodulazioni discrezionali del Ministero ovvero essere inserite tra le spese soggette a diminuzione automatica, con grave nocimento per il funzionamento dell'ente medesimo, che con le risorse assegnate sviluppa progetti per favorire il finanziamento delle micro imprese, anche tramite fondi di garanzia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni svolte dal presentatore dell'emendamento Tab. 3.1, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Baccini Tab. 3.1 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Raisi Tab. 3.2, Garavini Tab. 6.8, Porta Tab. 6.9, Di Biagio Tab. 6.2, Garavini Tab. 6.10, Porta Tab. 6.12, Gianni Farina Tab. 6.11, nonché gli identici emendamenti Burtone Tab. 8.3, Marinello Tab. 8.4, Bordo Tab. 8.5 e De Luca Tab. 8.6.

Amedeo CICCANTI, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, interviene sull'emendamento Naro Tab. 8.7 e sul suo emendamento Tab. 8.8, che afferiscono al finanziamento a favore del fondo destinato alla categoria dei non vedenti. Precisa che sarebbe possibile destinare un importo pari ad un milione e mezzo di euro al relativo capitolo e chiarisce che le due proposte emendative attengono allo stesso programma ma incidono su due diversi capitoli.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur apprezzando i contenuti delle predette proposte emendative, sottolinea che a causa della carenza di risorse il Governo può esprimere parere favorevole solo in

relazione ad uno stanziamento che non superi l'importo di un milione di euro.

Amedeo CICCANTI, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, si riserva di presentare una ulteriore riformulazione del testo al fine di pervenire ad una tempestiva soluzione della questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, e la Commissione consente, di accantonare l'esame delle predette proposte emendative in attesa che sia presentata una riformulazione da parte del relatore. Avverte, quindi, che l'emendamento Zamparutti Tab. 9.1 si intende respinto al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Amedeo CICCANTI, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, fa presente che gli emendamenti Tab. 10.3 e Tab. 10.2 del relatore sono volti, rispettivamente, a prevedere il rifinanziamento dei capitoli 7261 e 7415 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore Tab. 10.3 e Tab. 10.2 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che gli identici emendamenti Bosi Tab. 11.1 e Carlucci Tab. 13.2 devono intendersi respinti per consentirne la presentazione in Assemblea.

Marco MARSILIO (Pdl) nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento Tab. 13.1 sottolinea che esso consentirà una riallocazione di risorse nel settore culturale, prevedendo la riduzione del capitolo 5514 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali in favore dei capitoli 5132, 5170 e 4651 iscritti nel programma « Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea e valorizzazione del paesaggio » del medesimo stato di previsione.

La Commissione approva l'emendamento Marsilio Tab. 13.1 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che gli identici emendamenti Buttone Tab. 14.1, Marinello Tab. 14.2, De Luca Tab. 14.3 e Bordo Tab. 14.4 si intendono respinti al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Amedeo CICCANTI, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, fa presente che l'approvazione dell'emendamento Naro Tab. 14.6 consentirà l'allocazione di risorse in favore del capitolo 4401 dello stato di previsione del Ministero della salute relativo alle attività della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

La Commissione approva l'emendamento Naro Tab. 14.6 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'emendamento Di Virgilio Tab. 14.5 si intende respinto al fine di consentirne la presentazione in Assemblea. Avverte che si esaminerà, quindi, l'emendamento Tempestini 6.1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO mantiene le proprie riserve circa gli effetti finanziari dell'emendamento Tempestini 6.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendo presenti i presentatori, avverte che l'emendamento Tempestini 6.1 deve intendersi respinto al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione all'emendamento Rubinato Tab. 2.18 sulla scuola, precisa che il parere contrario sul testo è connesso alla necessità di una modifica della disciplina di carattere sostanziale. Sostiene pertanto che la sede più opportuna per affrontare la questione appare l'esame del disegno di legge di stabilità e non invece il bilancio.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur concordando con l'osservazione del sottosegreta-

rio, sottolinea la necessità di risolvere quanto prima la questione sottesa alla proposta emendativa in oggetto e precisa che trattasi non di risorse aggiuntive ma di una redistribuzione di risorse già assegnate e che rischiano di non poter essere utilizzate per difficoltà di ordine meramente contabile.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che una questione analoga si pone per la proposta emendativa presentata dal deputato Strizzolo sul tema della minoranza slovena in Italia, rispetto al quale occorre una riscrittura della norma sostanziale al fine di poter eventualmente prevedere l'ulteriore stanziamento di risorse richiesto.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel ringraziare i relatori ed il Governo che hanno consentito un approfondimento della proposta emendativa da lui presentata sulla questione della minoranza slovena, chiarisce che non si tratta di prevedere un nuovo stanziamento di risorse, bensì di una diversa allocazione all'interno del capitolo di risorse già assegnate. Auspica quindi una tempestiva soluzione della questione da lui posta in merito.

Maino MARCHI (PD) dichiara di essere disposto, anche a nome del presentatore, a ritirare l'emendamento Rubinato Tab. 2.18, qualora il Governo si impegni a risolvere la questione in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel concordare con la proposta del collega Marchi, ravvisa l'opportunità che i relatori ed il Governo formalizzino l'impegno ad intervenire sulla questione in oggetto con un puntuale emendamento da presentare sin da ora.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa notare che si tratta di un tema che riveste un diffuso interesse dell'opinione pubblica e pertanto il Governo è tenuto ad intervenire sulla questione in via risolutiva.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce l'impegno del Governo ad affrontare con tempestività e senso di responsabilità la questione sottesa all'emendamento Rubinato Tab. 2.18.

Amedeo CICCANTI, *relatore per il disegno di legge di bilancio*, intervenendo sulla questione relativa allo stanziamento di risorse destinate al fondo per i non vedenti, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Naro Tab. 8.7 e presenta una nuova formulazione dell'emendamento del relatore Tab. 8.8, volto ad incrementare, nella misura di 465.000 euro il capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo al finanziamento dell'associazione nazionale vittime civili di guerra, e, nella misura di 1,535 milioni di euro, il capitolo 2316, piano di gestione 2, del medesimo stato di previsione relativo all'unione italiana ciechi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur manifestando riserve rispetto agli effetti complessivi della nuova formulazione dell'emendamento del relatore Tab. 8.8, esprime il proprio parere favorevole sul medesimo.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento del relatore Tab. 8.8, come riformulato.

Pier Paolo BARETTA, *relatore per il disegno di legge di stabilità*, avverte che i relatori si riservano di presentare ulteriori emendamenti al disegno di legge di stabilità, anche con riferimento al tema del Patto di stabilità interno.

Raffaele VOLPI (LNP), in ordine all'emendamento dei relatori 8.550, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione sui relativi contenuti, considerata la complessità del sistema di finanziamento del MO.S.E. Avanza, in particolare, rilievi critici in relazione al comma 6-bis, ivi richiamato, che destina una quota percentuale pari al 5 per cento ai tre comuni interessati e reputa non condivisibile tale previsione

che non reca alcun riferimento, se non surrettizio, alla legge n. 798 del 1984. Aggiunge che la proposta emendativa sembra tradire una sorta di agevolazione ai tre comuni richiamati; sostiene altresì che sarebbe opportuno precisare la tipologia di interventi cui sono tenuti i comuni indicati piuttosto che la percentuale della loro quota di finanziamento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), in relazione alla questione del patto di stabilità, su cui si concentra una forte attenzione delle autonomie territoriali, ritiene opportuno che siano previsti tempi congrui per l'approfondimento e la verifica delle proposte emendative che sono state preannunciate dai relatori.

Lino DUILIO (PD) avanza taluni rilievi in merito alle considerazioni espresse dal collega Volpi circa le finalità, dirette e indirette, cui sarebbe ispirato l'emendamento relativo al sistema Mo.S.E e alla laguna di Venezia.

Ettore ROSATO (PD), pur rilevando che l'emendamento 8.550 dei relatori è particolarmente utile e condivisibile, avanza al Governo la richiesta di effettuare una più ampia valutazione rispetto a tutte le infrastrutture connesse al sistema portuale nazionale nel suo complesso.

Massimo BITONCI (LNP) chiede al Governo e ai relatori ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine alla questione relativa al MO.S.E., rilevando che l'utilizzo della piattaforma portuale appare inadeguato rispetto al sistema MO.S.E. Aggiunge che le piattaforme *off-shore* possono svolgere un importante ruolo in talune realtà portuali italiane ma non a Venezia, dove risultano estremamente onerose e di scarsa efficacia.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) chiede delucidazioni in merito all'emendamento 8.550 dei relatori che dispone, senza particolari chiarimenti, un finanziamento per interventi, di cui alla legge n. 798 del 1984, a favore dei comuni di Venezia, Chioggia

e Cavallino Treporti e un finanziamento per la realizzazione di una piattaforma d'altura avanti al Porto di Venezia, mentre nel frattempo viene detto ad altri comuni importanti, come Firenze, di provvedere alla copertura dei bilanci attraverso le tasse di soggiorno o le tasse di scopo.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritiene che le richieste di chiarimenti dei colleghi Volpi e Bitonci siano pertinenti e funzionali all'espressione del voto del suo gruppo. Peraltro l'emendamento 8.550 dei relatori porta soldi al nord e non li toglie, come spesso accade con le leggi di stabilità, con un'azione comunque positiva. In ogni caso ritiene che l'emendamento presentato dai relatori sia cosa diversa rispetto ad un emendamento presentato dal deputato del territorio su cui insiste l'intervento.

Lino DUILIO (PD) ritiene, seppure vi siano stati accenti critici a questo riguardo, che i relatori stiano trattando tutte le materie e gli argomenti in modo assolutamente obiettivo, a prescindere dal territorio interessato. Fa presente poi che, in ogni caso, lo sforzo dell'intera Commissione è finalizzato certamente a massimizzare il risultato dell'intervento proposto. Piuttosto, ritiene che il fatto che i relatori provengano dalla zona interessata dal loro emendamento 8.550 e alcune obiezioni avanzate sulla opportunità dell'intervento proposto – perché sposterebbe su gomma parte del traffico – indurrà i relatori stessi ad intervenire autorevolmente per rendere i chiarimenti richiesti con una esplicitazione che faccia riferimento a questioni oggettive.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime rammarico per il fatto che il collega Duilio abbia sentito la necessità di definire in senso critico parte del suo intervento, mentre egli intendeva compiere una utile puntualizzazione in merito ad alcuni aspetti della questione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO condivide alcune preoccupazioni riguardo

al comma 6-*quinquies* dell'emendamento, poiché occorre essere certi che le risorse indicate siano effettivamente ancora disponibili o non siano già state impegnate. Suggestisce a tal fine di procedere ad un approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che comunque l'emendamento 8.550 dei relatori non sarà posto in votazione nella mattinata e quindi sarà possibile svolgere l'approfondimento richiesto.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che la formulazione dell'emendamento 8.550 dei Relatori è conseguente alla presentazione di due emendamenti di analogo contenuto presentati dai deputati Martella e De Poli, in mancanza dei quali i relatori non sarebbero intervenuti sull'argomento, così come si sono astenuti dal fare con gli altri emendamenti. Da questo punto di vista, pertanto, non è possibile invocare un diverso trattamento riservato a tale argomento, in particolare, a causa della provenienza geografica dei relatori, che sono fiduciari della Commissione, composta da deputati di diversa origine territoriale. Nella fattispecie fa presente però che entrambi i relatori sono competenti in materia di MO.S.E. Ricorda, quindi, che la vicenda affonda le radici nell'alluvione del 1966, in seguito alla quale fu approvata una legge speciale, al cui interno trovò posto la realizzazione della struttura MO.S.E., dalla quale fu poi estratta per inserirla all'interno della legge obiettivo, svuotando di fatto di contenuto e di risorse la legge speciale stessa. Ciò ha creato negli anni carenze nel bilancio dei tre comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, su cui l'opera insiste. Ricorda tra l'altro che nel 2011 si provvide a stanziare 50 milioni di euro per la legge speciale, poi tagliate dal successivo provvedimento della *spending review*.

Osserva quindi che fu per tali motivi che i relatori, visto che gli emendamenti presentati dai colleghi Martella e De Poli erano tesi a riequilibrare non con maggiori spese, ma con una redistribuzione

delle risorse destinate all'infrastruttura della legge speciale, ne accolsero lo spirito.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione della piattaforma d'altura, ritiene che essa sia oggi più compatibile con la varietà delle tipologie di traffico portuale e che viceversa una diversa soluzione potrebbe rischiare di limitare le potenzialità di sviluppo del porto di Venezia, stanti i sempre maggiori traffici derivanti dalla globalizzazione, soprattutto sulla direttrice adriatica, e visti anche i vincoli di carattere ambientale ed altre limitazioni, che potrebbero renderlo inidoneo ad una espansione dei traffici previsti dal 2020 al 2040. Ritiene invece che, essendo Trieste, con i suoi fondali profondi, ma senza entroterra, e Venezia, con fondali più bassi, ma con un vasto entroterra, complementari, attraverso la costruzione di una piattaforma d'altura si potrebbe risolvere i problemi di entrambi i porti. Ritiene che ciò potrebbe avvenire senza che il sistema MO.S.E. abbia a soffrire per la diversa allocazione dei 50 milioni, consentendo al Governo di rifinanziare la legge speciale, e infine avviando la gara per la costruzione della piattaforma d'altura, anche attraverso la finanza di progetto. In tal modo, con il concorso degli attori interessati e del Governo, ritiene si potrebbero conseguire risultati positivi a favore della legge speciale e del sistema MO.S.E.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene in ogni caso necessario un ulteriore chiarimento, proprio per l'appartenenza di entrambi i relatori alla zona interessata, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi illazione. Ricorda innanzitutto che il disegno di legge di stabilità, varato prima che fossero nominati i relatori, destinava 1 miliardo e 250 milioni di euro per il sistema MO.S.E., e secondariamente che la stessa legge stanziava allo stesso modo ingenti risorse per la TAV, per la rete ferroviaria e per una serie di grandi opere. Fa quindi presente che i relatori hanno presentato l'emendamento 8.550 a seguito della presentazione di due emendamenti

da parte dei colleghi Martella e De Poli sul sistema MO.S.E., ma che analoga attenzione è stata riservata ad emendamenti sulla TAV o altre grandi opere sui quali, distraendo risorse dalle grandi opere, è stato dato parere contrario.

Fa inoltre presente che i due emendamenti non aggiungono risorse alla legge di stabilità, ma le distribuiscono sulla base di un ragionamento che è stato condiviso dai relatori, e che gli stessi relatori hanno ricevuto valutazioni concordemente positive da parte dei soggetti direttamente interessati sulla nuova formulazione da essi proposta. Ricorda poi che nel novero delle opere da intraprendere vi è anche l'innalzamento di alcune rive della città, quali opere strettamente connesse alla realizzazione delle opere principali. Da ciò emerge l'evidenza delle ragioni del coinvolgimento dei tre comuni interessati dall'emendamento. Fa poi presente che l'opera prevede la possibilità, quando il sistema MO.S.E. è attivo a causa dell'innalzamento del livello del mare, di far transitare comunque le navi nella conca di Malamocco, non interrompendone il transito. L'Autorità Portuale di Venezia, però, considera a tal fine più conveniente la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia, e altrettanto altri soggetti interessati, come il Consorzio. Ricorda da ultimo che i relatori non aggiungono alcuna risorsa a quelle già stanziata, procedendo ad una mera redistribuzione delle risorse per una migliore e più razionale utilizzazione.

Alberto GIORGETTI (PdL) nel ringraziare i relatori per le precisazioni fatte in riferimento al loro emendamento 8.550 e per l'assoluta e piena onestà intellettuale nella ricostruzione delle scelte compiute che sono state rese chiare nella loro genesi, osserva che esse possono essere qualificate di natura prettamente politica. Riconosce poi ai relatori di aver svolto un'attività coraggiosa e un lavoro positivo che ha determinato effetti in termini di revisione complessiva della legge di stabilità.

Fa peraltro presente che con l'azione promossa si decide però che le risorse del patto di stabilità rimangono lì dove sono e che si va ad individuare una distribuzione più efficiente delle risorse stesse, e che tale orientamento dovrà trovare una conferma nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che i relatori abbiano tenuto un comportamento assolutamente irreprensibile nel corso dell'esame dell'intero disegno di legge e non solo in riferimento al loro emendamento 8.550, e ritiene doveroso darne loro atto. Ricorda infatti a tale proposito che non solo gli emendamenti che vertevano sullo stesso oggetto, presentati dai colleghi Martella e De Poli, furono inizialmente giudicati inammissibili e poi riammessi per espressa iniziativa dei parlamentari, ma anche che tali emendamenti contenevano vincoli più consistenti rispetto al testo predisposto dai relatori, testo su cui vi è stata una interlocuzione con i gruppi.

Ettore ROSATO (PD), pur manifestando il suo assenso sulla formulazione dell'emendamento dei relatori, ritiene però di sottolineare non solo la circostanza particolarmente felice in cui si trova la città di Venezia, che può disporre di risorse sottraendole al sistema MO.S.E. per destinarle alla realizzazione di una piattaforma d'altura, ma soprattutto il fatto che il porto di Venezia non sia il più competitivo e quindi la realizzazione della piattaforma non è l'intervento più logico da intraprendere in tema di porti. In ogni caso, pur ritenendo preferibile un investimento a Venezia piuttosto che nulla, ritiene che sarebbe stato meglio scegliere il porto di Trieste.

Massimo BITONCI (LNP) fa presente che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento dei relatori perché si tratta sempre di risorse che vanno in un territorio che solitamente le dà e non le riceve. Precisa poi che il punto di vista del gruppo sulla questione ha solo carattere tecnico, ben sapendo che, come richiamato dai

relatori, si tratta di scegliere tra due cose completamente diverse: la realizzazione di una piattaforma d'altura al di fuori delle bocche, o la realizzazione della conca di Malamocco, consentendo il transito delle grandi navi durante il funzionamento del sistema MO.S.E. Precisa da ultimo che la posizione critica del suo gruppo si riferiva alla utilizzazione surrettizia di alcuni emendamenti sul tema e non all'allocatione delle risorse.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento all'intervento del collega Rosato sull'emendamento 8.550 dei relatori, precisa che l'azione dei relatori non è stata tesa né a definire un sistema portuale né ad approfondire le ragioni di tali scelte, avendo avuto riguardo al mero contenuto della legge di stabilità. Con riferimento poi all'intervento del collega Alberto Giorgetti, fa presente che vi è stata una scelta politica, così come vi è stata una scelta politica nel non mettere in discussione i finanziamenti recati al comma 7, relativamente alla TAV, evitando i relatori di spostare l'allocatione delle risorse o comunque di intervenire sulle risorse *motu proprio*. Ricorda peraltro che la preoccupazione dei relatori è stata quella di ricercare l'assenso dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento, compresa la Ragioneria generale dello Stato.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che l'opportunità di realizzare una piattaforma d'altura si è posta successivamente alla progettazione e costruzione del sistema MO.S.E., in relazione a quello che sta accadendo a livello di commercio mondiale. Ribadisce infine che lo spostamento delle risorse recato dall'emendamento è dovuto alla sostituzione con la piattaforma d'altura della conca di Malamocco, che non si realizzerà più.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il Governo ha presentato un nuovo emendamento all'articolo 10 del

disegno di legge di bilancio, che assume il numero 10.1.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra l'emendamento 10.1, evidenziando che la modifica che si propone si rende necessaria per coordinare il testo dell'articolo 10, limitatamente all'anno 2013, con le modifiche disposte dall'articolo 3, commi 55 e 56 del disegno di legge di stabilità. Fa presente, inoltre, che il contingente degli ufficiali e degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto, con riferimento agli esercizi successivi all'anno 2013, è contenuto nelle predette disposizioni della legge di stabilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone ai voti l'emendamento Governo 10.1.

La Commissione approva l'emendamento Governo 10.1 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 16.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli onorevoli Tempestini e Pianetta hanno richiesto di esaminare l'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio.

Antonio BORGHESI (IdV) solleva perplessità sulla richiesta degli onorevoli Tempestini e Pianetta, in quanto ricorda bene come tale emendamento 6.1 fosse stato già respinto dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che l'emendamento era stato considerato respinto tecnicamente e che la Commissione non aveva proceduto alla votazione. Per tale ragione, ritiene che possa essere accolta la richiesta di riesame.

Enrico PIANETTA (PdL), ringraziando il presidente Giorgetti per aver considerato la richiesta sua e dell'onorevole Tempe-

stini, sottolinea come l'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio non abbia necessità di copertura finanziaria e che una simile proposta emendativa era già stata esaminata in sede di esame del disegno di legge di assestamento di bilancio per l'anno 2012. Segnala, quindi, come la questione che la proposta emendativa in esame intende esaminare costituisce una priorità nell'azione della Commissione esteri, in quanto si consente così di utilizzare fondi altrimenti non impiegati per l'intrinseca complessità dei meccanismi gestionali della cooperazione internazionale. Rileva, infine, come la questione in esame vada affrontata e risolta anche per salvaguardare l'immagine internazionale del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV) comprende le spiegazioni fornite dal collega Pianetta sull'importanza dell'approvazione dell'emendamento Tempestini 6.1 ai fini del buon andamento della cooperazione internazionale, preannunciando quindi il suo voto a favore della citata proposta emendativa.

Renato CAMBURSANO (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), concordando sull'importanza della questione, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO propone di accantonare l'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio, ritenendo che non si possa fare una eccezione alle norme di contabilità per un singolo caso che è suscettibile di determinare un pericoloso precedente, fra l'altro contrario alle disposizioni generali

in materia di contabilità dello Stato, che non potrebbe essere pertanto validato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ringrazia innanzitutto gli onorevole Pianetta e Tempestini e il presidente Giorgetti per la sensibilità dimostrata su una questione così delicata e importante. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a tener conto, negli approfondimenti che vorrà svolgere, del pronunciamento favorevole sull'emendamento in esame dell'unanimità dei gruppi parlamentari presenti in Commissione. Invita, inoltre, il Ragioniere generale dello Stato a calcolare i risparmi di spesa provenienti dallo stralcio iniziale di 31 disposizioni operato in sede di verifica del contenuto del disegno di legge di stabilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona, quindi, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Tempestini 6.1 al disegno di legge di bilancio.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno testé presentato gli emendamenti 7.400, 8.600 e 12.500 al disegno di legge di stabilità, fissando alle 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea la necessità di svolgere approfondimenti sull'emendamento 8.550 dei relatori, rimettendosi comunque alle valutazioni della Commissione e sottolineando come la proposta emendativa comporti una rimodulazione di stanziamenti previsti in delibere del CIPE.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riformula l'emendamento 8.550 dei relatori, rimodulando sotto profilo temporale la destinazione di risorse (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 8.550 dei relatori, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 3*).

Lino DUILIO (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.100.1, di cui raccomanda l'approvazione.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento Duilio 0.4.100.1.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori, mentre non è in grado di valutare il subemendamento Duilio 0.4.100.1, di cui propone l'accantonamento.

Lino DUILIO (PD) osserva come il suo subemendamento 0.4.100.1 intenda conferire maggiore flessibilità all'ente nell'applicazione dei tagli di spesa, che conserverebbero comunque lo stesso ammontare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la proposta di accantonare il subemendamento Duilio 0.4.100.1, affinché possa essere valutato nei suoi effetti finanziari dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare, se non vi sono obiezioni, il subemendamento Duilio 0.4.100.1.

La Commissione concorda.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra gli emendamenti dei relatori 8.600 e 12.500, raccomandandone l'approvazione.

Antonio BORGHESI (IdV) invita a prestare particolare attenzione al tema della rimozione degli usi civici oggetto dell'emendamento 12.500 dei relatori, chiedendo un supplemento di riflessione, perché si tratta pur sempre di eliminare dei diritti reali di proprietà che gravano su un determinato patrimonio immobiliare.

Rolando NANNICINI (PD), intervenendo sull'emendamento 12.500 dei relatori, evidenzia l'esigenza di determinare con maggior precisione il soggetto titolare degli usi civici, facendo presente che tale titolarità è posta in capo ai comuni.

Roberto SIMONETTI (LNP), con riferimento all'emendamento 12.500 dei relatori, osserva come non sia chiaro se con l'espressione « patrimonio immobiliare » si debba intendere solo ed esclusivamente il patrimonio pubblico.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), condividendo le perplessità espresse dai deputati intervenuti in merito all'emendamento 12.500, chiede ai relatori di svolgere un'ulteriore fine di risolvere le questioni problematiche che sono emerse da tali interventi. Segnala quindi che, se si approvano norme in modo estemporaneo, si rischia di produrre effetti giuridici diversi da quelli voluti. Osserva altresì come un approfondimento ulteriore del tema affrontato dall'emendamento in discussione sia dovuto, in omaggio alle vittime dell'unità d'Italia, citando in questo contesto l'episodio dell'eccidio di Bronte.

Cesare MARINI (PD) ritiene che, per poter comprendere pienamente il significato dell'emendamento in esame, è necessario conoscere la storia che nel corso dei diversi secoli ha caratterizzato la proprietà, con particolare riferimento al passaggio dal feudo alla proprietà comune. A questo proposito, ricorda che nel 1806 è intervenuta l'eversione della feudalità con la creazione dei beni comuni. Tali beni non potevano essere utilizzati se non per lo scopo ad essi intrinseco.

Con riferimento al contenuto dell'emendamento 12.500 dei relatori, evidenzia quindi che esso non può che riferirsi esclusivamente ai beni pubblici, essendo totalmente esclusi i beni privati. Osserva, inoltre, che attraverso tale emendamento non viene messo in discussione il diritto reale, ma si consente ai comuni di utilizzare i beni, per destinarli ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come, a suo avviso, il testo dell'emendamento in questione non sia chiaro in quanto, ad esempio, non comprende cosa si intenda con l'espressione « i comuni possono valorizzare », potendo essa riferirsi anche alla possibilità di alienare il patrimonio immobiliare. Precisa la mancanza di intento polemico nel suo intervento, mirato al solo scopo di ottenere una risposta al quesito posto.

Lino DUILIO (PD) dichiara di essere favorevole all'emendamento 12.500 dei relatori, soprattutto dopo la *lectio magistralis* impartita dal deputato Cesare Marini.

Ettore ROSATO (PD) fa presente che, sulla base della legge quadro che regola la materia, gli sgravi di usi civici possono essere effettuati solo a titolo oneroso; pertanto, nell'emendamento dei relatori dovrebbe essere prevista la corresponsione del corrispettivo per i beni gravati da usi civici che vengono destinati ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto delle numerose questioni emerse dagli interventi che si sono succeduti in merito all'emendamento 12.500 dei relatori, fa tuttavia presente che non si passerà immediatamente alla votazione di tale emendamento, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fissato alle ore 18.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative accantonate, riferite a vari articoli del disegno di legge di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Brunetta, chiede che si proceda ad un ulteriore accantonamento delle proposte emendative concernenti il patto di stabilità interno, in attesa che si trovi una soluzione congrua. Ricorda, quindi, che si tratta dei seguenti emendamenti: Rubinato

5.5, Ventura 8.222, Marinello 8.232 e 8.233.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di accantonamento formulata dai relatori.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Rubinato 5.5, Ventura 8.222, Marinello 8.232 e 8.233.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) illustra l'emendamento Marsilio 6.69, raccomandandone l'approvazione nonostante sia stato espresso su di esso parere contrario da parte dei relatori e del Governo. Fa presente che tale emendamento pone un termine all'impignorabilità dei crediti maturati nel settore sanitario in quanto non è sostenibile che il Governo, da un lato, sostenga di volersi adeguare alla normativa europea in materia di termini di pagamento dei fornitori e, dall'altro, consenta che vi siano crediti maturati da oltre mille giorni, senza che possano essere pignorati i beni dei debitori.

Maino MARCHI (PD) rileva come attraverso l'emendamento Marsilio 6.69 venga posto un problema rilevante, rispetto al quale andrebbe individuata una soluzione, tenuto conto della situazione intollerabile in cui versano numerosi fornitori che per anni non vengono pagati per i beni e i servizi erogati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) interviene a sostegno dell'emendamento Marsilio 6.69, rilevando come il Governo non possa continuare a tollerare una situazione in cui le regioni continuano a non pagare i fornitori, in quanto consapevoli del fatto che comunque non andranno incontro a pignoramento per i debiti contratti. Ricorda che anche il recente decreto-legge n. 158 del 2012 in materia sanitaria ha operato scelte che hanno consentito ad alcune regioni e, in particolare, alla Campania e alla Liguria di evitare il pignoramento dei beni per i debiti contratti. Ritenendo,

quindi, che l'emendamento in oggetto rappresenti una proposta virtuosa, ne annuncia la sottoscrizione da parte dei deputati del gruppo Lega Nord, auspicandone l'approvazione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) ritiene che l'emendamento Marsilio 6.69 costituisca una buona occasione per lanciare un segnale in favore dei fornitori che non vengono pagati dallo Stato e dalle regioni per le prestazioni erogate nei loro confronti.

Marco MARSILIO (PdL), intervenendo sul suo emendamento 6.69, evidenzia come uno Stato serio non possa, da un lato, recepire normative europee che prevedono pagamenti nell'arco di trenta o di sessanta giorni da parte delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, consentire una situazione in cui le aziende sono costrette ad attendere tre-quattro anni prima di ottenere i pagamenti loro spettanti da parte delle amministrazioni alle quali hanno erogato servizi e forniture. Rileva che l'emendamento in esame ha carattere di ragionevolezza e di mediazione in quanto prevede che si blocchino i pignoramenti alle situazioni registrate dai piani di disavanzo.

Rivolge, infine, un appello alla Commissione su questo tema in quanto non si può consentire che uno Stato civile non paghi, permettendo che avvenga ciò che non potrebbe verificarsi nei rapporti tra soggetti privati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se abbiano modificato i rispettivi pareri in ordine all'emendamento Marsilio 6.69 a seguito dei numerosi interventi svolti sul tema trattato da tale proposta emendativa.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che nelle riunioni che si sono svolte tra i relatori e il Governo, quest'ultimo ha fatto presente come l'emendamento in questione sia difficilmente sostenibile. Chiede

pertanto al rappresentante del Governo se sia possibile trovare un punto di mediazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva come si stia discutendo di una *vexata quaestio*, più volte affrontata anche al di fuori delle aule parlamentari. Al di là del merito dell'emendamento Marsilio 6.69, che in via di principio è da ritenersi condivisibile, fa presente che una cosa è il recepimento della direttiva europea sul pagamento dei debiti nelle transazioni commerciali, altra cosa è il pregresso. A questo proposito osserva che il pignoramento come elemento di deterrenza funziona solo laddove vi sono risorse liquide. Nel caso dell'emendamento in oggetto rileva come non vi sia « copertura amministrativa » in quanto, non essendovi risorse liquide, non è pensabile che si addivenga al pignoramento di beni che, nel caso delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere costituiti, ad esempio, da un ospedale. Fa altresì presente che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso un parere contrario sull'emendamento in esame, predisponendo una relazione articolata.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che, a questo punto, si pone una questione politica, in quanto nelle riunioni in cui i relatori hanno discusso con il Governo intorno ad ogni singola proposta emendativa, essi hanno finito per cedere di fronte ai limiti e ai vincoli evidenziati dal Governo per motivare i propri pareri contrari. Questo è quanto è accaduto anche con riferimento all'emendamento Marsilio 6.69. Tuttavia, se in Commissione si registra un consenso generale su tale proposta emendativa, che va oltre la maggioranza che sostiene il Governo, non si può non tenerne conto. Ritiene pertanto che la soluzione più ragionevole sia quella di procedere ad un nuovo accantonamento dell'emendamento Marsilio 6.69.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di

esprimersi sulla proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO acconsente alla proposta di accantonare nuovamente l'emendamento Marsilio 6.69.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Marsilio 6.69.

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'emendamento Forcolin 7.33, concernente la deducibilità delle spese per automobili, evidenziando come, negli ultimi anni, la possibilità di dedurre tali spese è venuta progressivamente diminuendo, al punto che, paradossalmente, conviene essere proprietari di automobili in qualità di soggetti privati anziché di titolari di imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Forcolin 7.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fogliato 7.20 e Marinello 7.191 non verranno posti in votazione in quanto essi intervengono in materie affrontate nell'emendamento 7.300 dei relatori che verrà esaminato questa sera.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del collega Brunetta, propone una nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 7.90.

Vincenzo GAROFALO (PdL) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in attesa che sia resa disponibile a tutti i componenti della Commissione la nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 7.90, avverte che gli emendamenti Martella 8.359 e De Poli 8.219 non verranno posti in votazione in quanto sono da intendersi assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.550 dei relatori.

Avverte altresì che la successiva proposta emendativa da porre in votazione è l'emendamento Cazzola 8.30.

Il vice ministro Michel MARTONE invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Cazzola 8.30.

Gioacchino ALFANO (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento Cazzola 8.30 e lo ritira.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fedriga 8.125 non sarà posto in votazione, in quanto risulta assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.500 dei relatori, approvato nella seduta di ieri. Avverte, quindi, che si passa all'esame dell'emendamento Ghizzoni 8.326, in materia di previdenza del personale della scuola, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO, sulla base della relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva come l'emendamento Ghizzoni 8.326, sotto il profilo degli effetti finanziari, determini oneri, sia in termini di maggiore spesa pensionistica, dovuta all'anticipo – in molti casi di vari anni – della data di pensionamento, sia in termini di anticipazione della data di erogazione del trattamento di fine rapporto. Precisa quindi che, ipotizzando che i soggetti interessati a tale emendamento sono circa 7.000 si avrebbero maggiori oneri per circa 56 milioni di euro per l'anno 2013 (per l'operare comunque del regime delle decorrenze), 156 milioni di euro per il 2014, 350 milioni per il 2015 e 135 per il 2016. Esprime quindi parere contrario sulla proposta emendativa.

Manuela GHIZZONI (PD) non concorda con le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, che si basano su dati sostanzialmente raddoppiati rispetto a quelli forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo il quale la platea dei soggetti realmente in-

teressati sarebbe composta da circa 3.700 unità.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive, insieme agli altri componenti del gruppo della Lega Nord presenti in Commissione, l'emendamento Ghizzoni 8.326.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce che nessun rilievo può essere mosso nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, le cui valutazioni si basano sui dati forniti dall'INPDAP e, riferendosi alle polemiche precedentemente sorte con riferimento alla questione degli « esodati », ribadisce come la Ragioneria non possa essere considerata come un parafulmine per tutte le incongruenze presenti nella legislazione nazionale.

Alfredo MANTOVANO (PdL) sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 8.326, sottolineando come rappresenti comunque un'incongruenza burocratica il mancato raffronto dei dati in possesso della Ragioneria generale dello Stato con quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene opportuno prevenire un conflitto tra Commissione e Governo sulla proposta emendativa in questione, prefigurandosi altrimenti un problema politico estremamente delicato. Propone che l'emendamento Ghizzoni 8.326 sia accantonato e dichiara la disponibilità dei relatori a collaborare nella ricerca di una soluzione adeguata.

La Commissione accantona l'emendamento Ghizzoni 8.326; respinge quindi l'emendamento Fedriga 8.128.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ventura 8.221 e Fedriga 8.200 non saranno posti in votazione in quanto affrontano materie considerate nell'emendamento 7.300 dei relatori. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Marsilio 9.07 è stato ritirato. Invita quindi il Governo ad esprimere il

parere sull'emendamento Garofalo 7.90 (*Nuova formulazione*), precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO, prendendo atto della riformulazione proposta dai relatori, esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 7.90 (*Nuova formulazione*)(vedi allegato 3).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli identici emendamenti Rubinato 8.190 e Toccafondi 8.287, in materia di scuole non statali.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrive l'emendamento Toccafondi 8.287.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di accantonare gli identici emendamenti Rubinato 8.190 e Toccafondi 8.287.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Marmo 8.369 non sarà posto in votazione in quanto interviene in materie considerate nell'emendamento 7.300 dei relatori, che sarà esaminato questa sera.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, invita al ritiro dell'emendamento Fiorio 8.215.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo FIORIO (PD) illustra il proprio emendamento 8.369, volto ad estendere i beneficiari del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ricomprendendovi circa 180 aziende colpite da eventi alluvionali e che si trovano in situazione di

rischio. Ritiene che l'emendamento, che non comporta oneri per la finanza pubblica, potrebbe essere accantonato in vista di ulteriori approfondimenti.

Renato CAMBURSANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Fiorio 8.215, sottolineando come esso non comporti oneri per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento Fiorio 8.215.

La Commissione accantona l'emendamento Fiorio 8.215.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 7.400 dei relatori, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 7.400 dei relatori (vedi allegato 3).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento 4.100 dei relatori e del relativo subemendamento Duilio 0.4.100.1.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.100 e invita al ritiro del subemendamento Duilio 0.4.100.1.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori e parere contrario sul subemendamento Duilio 0.4.100.1.

Lino DUILIO (PD) chiede le ragioni dei pareri espressi sul proprio subemendamento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce di avere espresso un parere contrario perché la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lino DUILIO (PD) dichiara di non condividere la valutazione del rappresentante del Governo. Ritira comunque il proprio subemendamento 0.4.100.1.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento 3.350 dei relatori, in materia di sicurezza, e dei relativi subemendamenti. Avverte che sono stati presentati sette subemendamenti riferiti all'emendamento 3.350 e un subemendamento riferito all'emendamento 4.100. Fa presente che è da considerarsi inammissibile per carenza di compensazione finanziaria il subemendamento Mantovano 0.3.350.2. Segnala, infine, che uno dei subemendamenti presentati dall'onorevole Mantovano deve considerarsi irricevibile, in quanto, recando interventi in materia di requisiti minimi di accesso al pensionamento, contiene disposizioni non strettamente riconducibili al contenuto dell'emendamento cui esso si riferisce.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, ritiene che le proposte emendative in questioni necessitino di ulteriori approfondimenti e ne propone quindi l'accantonamento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO si associa alla proposta di accantonamento.

Alfredo MANTOVANO (Pdl) invita il Governo a tenere conto che oggi si sono verificati dei disordini nel corso dei quali molti agenti appartenenti ai corpi di polizia hanno subito delle gravissime lesioni personali. Sottolinea, in particolare, come le forze dell'ordine non possano più sostenere il blocco del *turn over* e lo slittamento in avanti dell'età pensionabile.

Ettore ROSATO (PD) condivide i rilievi dell'onorevole Mantovano e sottolinea

come, accanto all'emergenza dell'ordine pubblico, vi sia anche un'emergenza relativa al territorio, in relazione alla quale il Corpo dei vigili del fuoco non dispone dell'organico per apprestare i soccorsi necessari.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva come con l'emendamento 3.350 si compiano alcuni passi in avanti, che comunque non appaiono sufficienti. Invita quindi i relatori e il Governo a tenere conto di talune incongruenze nella formulazione della parte consequenziale dell'emendamento.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene assolutamente necessario reperire maggiori risorse da destinare al comparto della sicurezza, incrementando soprattutto l'organico della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Sottolinea, inoltre, come tale esigenza sia divenuta ancora più intensa con l'emanazione del decreto «svuota-carceri», che ha determinato un aumento dei reati soprattutto nelle regioni del Nord. Sottoscrive quindi il subemendamento Mantovano 0.3.350.3.

La Commissione accantona l'emendamento 3.350 dei relatori e i relativi subemendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento 8.600 dei relatori, segnalando che il subemendamento Duilio 0.8.600.1 è da ritenersi inammissibile.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, insiste per l'approvazione dell'emendamento 8.600.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.600 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 8.600 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si riprenderà l'esame dell'emendamento Marsilio 6.69.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che occorra un ulteriore approfondimento in vista di una riformulazione dell'emendamento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario un approfondimento sulle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, evidenziando come esso sia di fatto superato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012.

La Commissione accantona nuovamente l'emendamento Marsilio 6.69.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prima di sospendere la seduta per consentire i necessari approfondimenti sulle questioni che la Commissione deve ancora esaminare, chiede ai relatori e ai Gruppi come intendano procedere.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene essenziale che il Governo chiarisca se intende presentare ulteriori emendamenti e su quali materie, e che la presidenza stabilisca un termine ultimo per la presentazione di tali emendamenti, che potrebbe coincidere con l'orario della ripresa della seduta. Per quanto concerne specificamente il tema del patto di stabilità interno, fa presente che i relatori non hanno presentato proposte emendative perché sono in attesa di conoscere quali siano le intenzioni del Governo.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che il suo articolo aggiuntivo 12.012 debba essere esaminato contestualmente alle altre proposte emendative riferite all'articolo 12.

Chiara MORONI (FLpTP) ritiene che si dovrebbe valutare la possibilità di chiedere un ulteriore differimento della data di

inizio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti a lunedì prossimo, al fine di consentire alla Commissione un esame più agevole e approfondito delle ulteriori questioni.

Michele VENTURA (PD) osserva come vi siano questioni complesse e delicate, quali, in particolare, la Tobin tax e il tema della sicurezza, che forse non è opportuno affrontare frettolosamente nel cuore della notte e che si potrebbe decidere di lasciare alla valutazione del Senato. Sottolinea, peraltro, come vi siano taluni argomenti, affrontati da alcuni emendamenti presentati dal Gruppo del PD e relativi alle alluvioni che si stanno verificando in questi giorni, che sarebbe opportuno esaminare subito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito invita il Governo e i relatori a presentare eventuali ulteriori proposte emendative entro il termine delle 20.30.

La seduta, sospesa alle 20.30, è ripresa alle 21.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'emendamento 12.600 dei relatori, novellando il comma 434 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riduce da 10 a 5 anni il vincolo di inalienabilità relativo alle aree che appartenevano al patrimonio e al demanio dello Stato sulle quali, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i comuni avevano realizzato determinate opere di urbanizzazione. La norma, che è volta a consentire l'anticipata cessione di immobili attualmente facenti parte del patrimonio indisponibile dei comuni, appare presentare profili problematici sotto il profilo dell'ammissibilità che si riserva di approfondire.

Fa presente altresì che l'emendamento 8.650 dei relatori interviene sul comma 8 dell'articolo 8, già modificato in sede referente al fine di ridurre da 300 a 250 milioni di euro lo stanziamento ivi previsto, nonché di individuare ulteriori risorse

possano da destinare alle finalità perseguite dal predetto comma. Rileva che l'emendamento in, sussistono numerosi precedenti, in quanto in sede referente non si determinano le preclusioni che, al contrario, si verificano nel corso dell'esame in sede legislativa. Avverte, inoltre, che all'emendamento 8.650 sono stati presentati tre subemendamenti che non presentano profili di inammissibilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene opportuno, prima di iniziare la fase conclusiva, di esporre dettagliatamente l'elenco delle questioni aperte – seppure alcune di esse siano talmente rilevanti che forse non sarà possibile affrontarle compiutamente – che riguardano la *Tobin tax*, le pensioni e la scuola, la questione della sicurezza, il patto di stabilità e l'emergenza alluvione, che si è concretizzata in queste ore, la questione della scuola paritaria e la parte fiscale. Ritiene opportuno che il Presidente abbia ben chiaro che su tutte queste materie si dovrà arrivare ad una conclusione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa peraltro presente che alcuni dei temi elencati sono stati già affrontati dalla Commissione, che si è fermata per la mancanza di proposte emendative istruite o le valutazioni del Governo. Si tratta pertanto di problemi che potranno essere risolti, se il Governo darà un'indicazione positiva. Invita quindi la Commissione a passare all'esame dell'emendamento 7.300 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Avverte che, con riferimento all'emendamento 7.300 dei relatori, sono stati presentati 82 subemendamenti.

Al riguardo, rappresenta che devono intendersi inammissibili per estraneità di materia, sulla base dei criteri di valutazione più volte richiamati, i seguenti subemendamenti:

Polledri 0.7.300.1, volto ad introdurre una nuova esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

Toccafondi 0.7.300.18, Toccafondi 0.7.300.19 e Ventura 0.7.300.72, che stanziavano risorse per far fronte agli interventi da realizzare nei territori colpiti dagli eventi atmosferici e alluvionali del novembre 2012;

Cambursano 0.7.300.22, limitatamente alla parte consequenziale relativa alla lettera d), al comma 19 dell'articolo 12 e alla parte consequenziale relativa all'istituzione di un Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che recano interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'emendamento dei relatori;

Osvaldo Napoli 0.7.300.24 e Osvaldo Napoli 0.7.300.32, che recano disposizioni volte a rinviare l'entrata in vigore della TARES e in materia di oneri di gestione dei rifiuti urbani; segnala, peraltro, che l'analogo articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 12.052 risulta ancora accantonato;

Pizzolante 0.7.300.26, che reca disposizioni fiscali relative ai lavoratori frontaliere;

Bitonci 0.7.300.28, che prevede un'esenzione dall'IRAP nell'anno di imposta 2012 applicabile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012;

Marinello 0.7.300.31, che reca una modifica della disciplina IVA applicabile al settore della pesca;

Toccafondi 0.7.300.33, in materia di assoggettabilità a tassazione delle prestazioni sostitutive delle mense aziendali;

Marsilio 0.7.300.39, che riduce l'aliquota Iva sui prodotti per l'infanzia;

Marsilio 0.7.300.41, che reca disposizioni in materia di IMU;

Marsilio 0.7.300.44, che reca disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa;

Marsilio 0.7.300.45, che reca disposizioni estranee all'oggetto dell'emendamento;

Marsilio 0.7.300.47, 0.7.300.48 e 0.7.300.49, che contengono disposizioni che non appaiono riferibili al testo dell'emendamento 7.300;

Marsilio 0.7.300.51, che reca disposizioni in materia di tassazione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale;

Marsilio 0.7.300.53, che, riproducendo un emendamento inammissibile, riaprono i termini per lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative;

Marsilio 0.7.300.54, che, riproducendo un emendamento inammissibile, reca disposizioni in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;

Marinello 0.7.300.55 e Beccalossi 0.7.300.81, in materia di tassazione del gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre;

Montagnoli 0.7.300.56, che reca disposizioni non riferibili al testo, in quanto sopprimono commi di un articolo non precisato del decreto-legge n. 201 del 2011;

Fugatti 0.7.300.63, che recano disposizioni relative all'accertamento sintetico;

Narducci 0.7.300.68, che reca disposizioni in materia di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti;

Sereni 0.7.300.70, che interviene sulla disciplina dell'addizionale regionale all'IR-PEF;

Fluvi 0.7.300.79, che reca disposizioni relative all'ambito di applicazione della normativa in materia di finanza pubblica.

Avverte, inoltre, che sono da considerarsi inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione finanziaria i seguenti subemendamenti: Bitonci 0.7.300.2, 0.7.300.3, 0.7.300.5, 0.7.300.6, 0.7.300.28 e 0.7.300.37; Toccafondi 0.7.300.17; Toccafondi 0.7.300.19; Pizzolante 0.7.300.26 e 0.7.300.27; Negro 0.7.300.61; Fugatti 0.7.300.63, 0.7.300.38,

0.7.300.7 e 0.7.300.80; De Micheli 0.7.300.64; Miotto 0.7.300.65; Ciccanti 0.7.300.8; Marinello 0.7.300.30; Napoli 0.7.300.32; Marsilio 0.7.300.39, 0.7.300.45, 0.7.300.51 e 0.7.300.53; Montagnoli 0.7.300.56; Narducci 0.7.300.68; Messina 0.7.300.71; Paglia 0.7.300.75; Beccalossi 0.7.300.81.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento all'espressione del parere sui subemendamenti riferiti all'emendamento 7.300 dei relatori, fa presente che ritiene utile conoscere preliminarmente il parere del Governo sui subemendamenti Lenzi 0.7.300.60 e Duilio 0.7.300.69. Invita poi al ritiro di tutti i subemendamenti presentati, con l'eccezione di quelli che intervengono sulla parte relativa alle detrazioni per i figli per i quali i relatori proporranno una riformulazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime un parere conforme a quello del relatore in merito al subemendamento Duilio 0.7.300.69, mentre chiede ai presentatori del subemendamento Lenzi 0.7.300.60 di esplicitarne il senso.

Donata LENZI (PD) fa presente che il suo subemendamento ha ad oggetto l'IVA agevolata nelle cooperative sociali, in merito alla quale è in corso una interlocuzione tra l'Unione europea e il Governo, mentre la norma, per come è articolata, farebbe supporre di trovarsi di fronte ad una cosa ormai assodata. Auspica inoltre che il Governo, nel corso del 2013, in un confronto con l'Unione europea possa illustrare correttamente le peculiarità della cooperazione sociale. Fa presente, infine, che il subemendamento è privo di riflessi finanziari.

Il sottosegretario, Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sul subemendamento Lenzi 0.7.300.60.

Paola DE MICHELI (PD) chiede il motivo della dichiarazione di inammissibilità

di due subemendamenti identici al subemendamento Lenzi 0.7.300.60.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che non si tratta di proposte emendative identiche.

Massimo POLLEDRI (LNP) nello stigmatizzare il ritardo con cui è iniziata la seduta, esprime preoccupazione per l'andamento dei lavori, soprattutto per il fatto che si stanno affrontando problemi rilevanti che riguardano i minori con la semplice lettura delle riformulazioni proposte dai relatori e senza aver potuto ancora esaminare in maniera approfondita questa materia. Ritiene che un modo di procedere di questo tipo non sia consono all'attività del Parlamento. Chiede pertanto un tempo sufficiente per esaminare le riformulazioni proposte e un tempo congruo per presentare eventuali subemendamenti, auspicando che la Commissione proceda in modo corretto. Ritiene inoltre necessario acquisire il parere della Ragioneria Generale dello Stato poiché, da un sommario esame, risulterebbe assai estesa la platea dei beneficiari. Si tratta, infatti, del cuore della manovra e del cuore dell'operato dei relatori. In caso contrario, non potrebbe che ritenere un siffatto modo di procedere offensivo non solo della maggioranza o della minoranza ma dell'intera Commissione.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che nell'esame dell'articolo 7 non sia stata presa nella dovuta considerazione la circostanza dell'acquisizione di immobili da parte della pubblica amministrazione, operazione neutra dal punto di vista del bilancio dello Stato poiché in tali casi non c'è aggravio di costi generali, seppure vi sia un peggioramento del saldo netto di ogni amministrazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il subemendamento Ventura 0.7.300.72 si intende respinto per l'Assemblea e che si passerà alla votazione del subemendamento Borghesi 0.7.300.10.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo ha proposto, oltre al subemendamento citato, una serie di subemendamenti con cui si chiedeva di differire temporalmente l'aumento dell'aliquota IVA, confidando che il decorso del tempo potrà fornire la possibilità di evitarlo. La copertura finanziaria è stata garantita attraverso la riduzione di taluni regimi di esenzione, escludendo i redditi di lavoro dipendente e autonomo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà lettura della identica formulazione accettata dai proponenti dei subemendamenti Sereni 0.7.300.25 e Laura Molteni 0.7.300.57.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene che il relatore abbia fatto un lavoro pregevole e di sintesi su un tema particolarmente rilevante, osservando come i suoi subemendamenti 0.7.300.77 e 0.7.300.8 abbiano un contenuto analogo quelli riformulati e si dichiara anche egli disponibile a riformulare l'emendamento 0.7.33.77 nel senso indicato dai relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP) con riferimento al subemendamento Molteni 0.7.300.57, prende atto degli elementi di novità introdotti dai relatori, ma deve constatare che, per quanto riguarda le somme impegnate, il subemendamento proposto dai relatori all'emendamento 7.300 contiene delle riduzioni e pertanto sarebbe preferibile un accantonamento al fine di verificarne le conseguenze economiche.

Marco CALGARO (UdCpTP) condivide l'operato dei relatori e manifesta compiacimento per il risultato ottenuto soprattutto con riferimento ai figli minori di tre anni e ai portatori di *handicap*.

Franco NARDUCCI (PD) con riferimento al suo subemendamento 0.7.300.68 che reca disposizioni in materia di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ritiene che non aver

affrontato il problema sollevato rappresenti un segnale estremamente negativo per quei cittadini italiani che portano risorse nel Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è stato presentato un emendamento dall'onorevole Di Biagio che risolve il problema sollevato dal collega Narducci.

Marina SERENI (PD) ringrazia i relatori che con la loro riformulazione hanno raccolto anche un'istanza contenuta nel suo subemendamento 0.7.300.25, relativamente alle detrazioni per i bambini più piccoli e per i portatori di handicap. Ritiene poi che i relatori e il Governo potrebbero accogliere una proposta di buon senso come quella contenuta nel suo subemendamento 0.7.300.78, che contiene una clausola di salvaguardia che garantisce l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle regioni e alle province autonome sulla base di una regolazione dei rapporti finanziari con le regioni stesse e le province autonome, effettuata dal Governo di intesa con la Conferenza Stato regioni.

Marco CAUSI (PD) si associa alle valutazioni positive espresse nei confronti della riformulazione proposta dai relatori, non solo per la parte relativa alle detrazioni ma anche per il segnale che si è deciso di dare alle imprese attraverso l'IRAP. Chiede però di accantonare, almeno momentaneamente, il subemendamento Fluvi 0.7.300.74, che reca la firma di tutti i deputati del suo gruppo in Commissione Finanze, in modo che i relatori e il Governo possano esaminarne la reale portata, pur nella consapevolezza della limitatezza delle risorse. Ritiene infatti che proprio la scarsità delle risorse suggerirebbe di concentrarle per avvantaggiare le piccole e le piccolissime imprese, condizionando tale vantaggio alla creazione di occupazione dipendente a tempo indeterminato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritiene che l'emendamento

7.300 dei relatori dovrebbe essere corretto, espungendo il riferimento agli affiliati, in quanto l'istituto giuridico dell'affiliazione è stato abrogato nel 1983.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che, con la proposta di emendamento, i relatori hanno tentato una operazione di riequilibrio fra le tre voci considerate, anche se ritiene di non essere riusciti nell'intento. Deve quindi insistere per il ritiro del subemendamento così come di tutti i subemendamenti presentati che prendono in considerazione tale argomento.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, condivide le considerazioni fatte di colleghi sul tema dell'invarianza dell'IRAP, d'altra parte nata come forma di tassazione regionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Borghesi 0.7.300.10, 0.7.300.14, 0.7.300.11 e 0.7.300.9, nonché il subemendamento Fuggati 0.7.300.38.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra il proprio emendamento 0.7.300.21, sottolineando lo sforzo fatto dai relatori e dal Governo nel congelare l'incremento dal 4 al 10 per cento per il 2013. A tal riguardo osserva che tale congelamento non avviene tuttavia sulla base di una procedura in infrazione e fa presente che le cooperative, che hanno notoriamente un margine operativo lordo nullo o molto basso, debbono poter conoscere l'esatta percentuale dell'IVA per la fine del 2013 dovendo siglare contratti con gli enti locali o deliberare gli investimenti. Ciò premesso, sottolinea che l'emendamento è finalizzato ad individuare soluzioni definitive e non limitate al 31 dicembre 2013. Chiede, conclusivamente, una riconsiderazione del parere contrario già espresso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che il parere contrario sul subemendamento Toccafondi 0.7.300.21 è mo-

tivato dalla necessità di non alterare il quadro macroeconomico, che è stato definito in modo assai calibrato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il subemendamento Ciccanti 0.7.300.78 è assorbito e che il subemendamento Schirru 0.7.300.76 è respinto per l'aula.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.7.300.4, ribadendo le proprie perplessità per il metodo di lavoro disorganico e poco rispettoso dei relatori e del rappresentante del Governo, così come rilevato dal collega Polledri. Nel far presente che l'emendamento dei relatori, presentato ad uno stato assai avanzato dell'*iter* di esame e alquanto a ridosso dell'avvio della discussione generale presso l'Assemblea, affronta le questioni di maggior rilievo nell'economia complessiva del provvedimento, di cui riscrive quasi per intero la parte fiscale, e avrebbe meritato tempi maggiori di approfondimento. Nel dare atto alla presidenza di aver quanto meno garantito tempi congrui per la presentazione dei subemendamenti, sottolinea che, a fronte di una pressoché totale incapacità di gestione del processo da parte della maggioranza, il suo gruppo ha mantenuto una linea di rispetto, senza cedere a tentazioni di tipo ostruzionistico, e ciò malgrado le sue proposte emendative presentate siano state per lo più rigettate. Segnala quindi che l'emendamento ha mutato l'impostazione di fondo del testo iniziale, sopprimendo le norme che diminuivano, seppur di poco, l'IRPEF; ha mantenuto l'aumento dell'IVA; sono stati operati interventi in tema di detrazioni e deduzioni con effetto retroattivo a partire dal 2012; sono state, infine, stabilizzate le accise sui carburanti. Nel segnalare che tali misure sono state paradossalmente presentate all'opinione pubblica come vantaggiose e proficue per il Paese, sottolinea che l'aver fissato al 2014 le riduzioni sull'IRAP non è di vantaggio per le aziende che oggi versano in condizioni di difficoltà e che a quella data probabilmente non esisteranno più. Nel preannunciare ulte-

riori rilievi critici sulla cosiddetta *Tobin tax*, segnala che lo stesso presidente alla CONSOB ha dichiarato di preferire all'impostazione italiana quella francese, più favorevole agli investitori e ai soggetti societari. Segnala, poi, i nuovi prelievi in campo agricolo, mantenuti per gli anni futuri, e gli interventi sul reddito delle società agricole che, a fronte di modesti introiti, sono destinati a pesare in modo considerevole sugli interessati. Segnala che il subemendamento da lui presentato è finalizzato ad eliminare la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari in modo costante per gli anni successivi con copertura a valere sullo stesso fondo menzionato nell'emendamento dei relatori.

In generale, fa presente che gli emendamenti del suo gruppo sono tutti finalizzati a ridurre la pressione fiscale e richiama, al riguardo, le dichiarazioni del ministro Grilli circa un circoscritto aumento dell'IVA rispetto a quanto preannunciato in passato e circa le responsabilità del Governo precedente. A tal proposito fa presente che la politica fiscale attuata dall'esecutivo Berlusconi era caratterizzata dalla presenza della norma di salvaguardia, in vista del conseguimento del pareggio di bilancio. Successivamente l'attuale Governo ha operato i noti interventi in tema di IMU e di pensioni di anzianità, presentate come l'ultimo sacrificio richiesto agli italiani. Osserva conclusivamente che il Governo non si è palesemente attenuto agli impegni presi con la manovra «salva Italia».

Maino MARCHI (PD), in dissenso rispetto alle osservazioni di collega Fugatti sul «salva Italia», sottolinea che con la manovra in esame non si sono operati tagli e l'aumento della percentuale di IVA rientra in una strategia complessivamente lungimirante.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che, nella stesura della proposta emendativa dei relatori e nel conseguente lavoro istruttorio da parte del Governo, si è reso necessario disporre di tempi ade-

guati all'importanza alle norme da esaminare.

Massimo POLLEDRI (LNP) si associa alle considerazioni critiche del collega Fugatti in tema di IRPEF e di rinvio al 2014 della diminuzione del prelievo a carico delle aziende. Richiamando la manovra del governo Prodi che alludeva a presunti risparmi che sarebbero confluiti in un ipotetico fondo, rileva la debole copertura dell'emendamento dei relatori, una certa linea di prodigalità del Governo nei confronti degli alluvionati, ritenendo che il Governo non debba indugiare nel fornire maggiori elementi sulla copertura della proposta emendativa dei relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) considera assai discutibile la gestione dei tempi di lavoro della Commissione, considerata la mancata produzione della promessa documentazione da parte del Governo. Ritiene, inoltre, che la legge costituisca un impegno nei confronti delle famiglie che includono persone diversamente abili ed auspica che al Senato non vi sia un ripensamento su tale materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che d'ora in poi la Commissione procederà a deliberare sulle proposte emendative senza accantonamenti di sorta.

La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.7.300.4.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO annuncia la disponibilità delle tabelle richieste sull'emendamento dei relatori e sui relativi subemendamenti, segnalando che la proposta dei relatori, intaccando l'impostazione di fondo del provvedimento, ha implicato uno specifico sforzo di natura istruttoria. Ribadisce quindi che i pareri contrari sono da ricondurre alla carenza di copertura degli emendamenti o a proposte modifiche che stravolgono in modo eccessivo la filosofia complessiva del provvedimento.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) interviene sul proprio subemendamento 0.7.300.62, di cui auspica l'approvazione, sottolineando che le pensioni indirette hanno natura risarcitoria e non di reddito e ciò per espressa presa di posizione da parte della stessa Corte Costituzionale. Nel precisare che tale natura non può essere eliminata nemmeno per le pensioni dirette, dà atto ai relatori di avere compiuto un passo avanti malgrado persistano dubbi sulla valutazione finanziaria e malgrado i ridotti introiti per lo Stato dalle pensioni indirette. Segnala quindi che i subemendamenti a sua prima firma 0.7.300.66 e 0.7.300.67 muovono nella stessa direzione.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), segnalando di non volere attardarsi in valutazioni su profili squisitamente finanziari, ritiene che un Paese come l'Italia dovrebbe dare prova di maggiore rispetto nei confronti dei servitori dello Stato che indossano l'uniforme. Nell'auspicare la soppressione della disposizione volta a sottoporre a tassazione la pensione di guerra percepita dai superstiti, esprime il proprio rammarico per la pochezza di certe prese di posizione che esprimono la mediocrità dei loro autori, a fronte della capacità di un buon soldato di conservare intatta la propria dignità malgrado la condizione di disabilità. Nel preannunciare il proprio intendimento, condiviso dal collega Di Biagio, a rassegnare le dimissioni qualora la norma richiamata dovesse essere approvata, auspica una riconsiderazione della stessa da parte di chi, come lui, ha giurato fedeltà alla patria. Esprime, in particolare, l'auspicio che non si debba attendere il passaggio al Senato per procedere allo stralcio della norma in questione, dimostrando fin da questa fase dell'*iter* che vi è rispetto e considerazione per quei servitori dello Stato che arrivano a sacrificare la propria vita per il Paese.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara che il gruppo della Lega Nord Padania sottoscrive il subemendamento Vilecco Calipari 0.7.300.62, il cui contenuto è analogo a quello di una proposta emendativa pre-

sentata dallo stesso gruppo e non ammessa dalla presidenza per carenza di compensazione. Sottolinea che le pensioni di cui si discute hanno un carattere risarcitorio, come è stato ampiamente ricordato, e non possono pertanto essere toccate. Si augura che tutta la Commissione voti a favore del subemendamento in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO confessa il proprio imbarazzo sul tema in discussione. Assicura che il Governo nutre il massimo rispetto per tutti cittadini, ma in modo particolare per coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere la libertà, e che condivide pienamente l'intervento del deputato Paglia. Rileva tuttavia che, se le cifre contenute nell'emendamento dei relatori dovessero essere modificate in questa fase, ci sarebbe il rischio di dar luogo a contraddizioni nel già complesso equilibrio della manovra come risultante dalle modifiche fin qui discusse. Chiede pertanto ai presentatori del subemendamento Villecco Calipari 0.7.300.62 di soprassedere alla votazione, assicurando l'impegno del Governo affinché la disposizione sia modificata al Senato in modo da riportare i termini della questione al loro giusto equilibrio. Ove i presentatori del subemendamento insistessero per la votazione, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) insiste per la votazione del suo subemendamento 0.7.300.62.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) segnala che il subemendamento Paglia 0.3.700.75, di cui è cofirmatario, va nella stessa direzione del subemendamento Villecco Calipari 0.7.300.62 e chiede quindi che le due proposte emendative, previa idonea riformulazione dell'una o dell'altra, siano poste in votazione insieme.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara che i relatori si sono battuti perché al problema in discussione si potesse trovare una soluzione fin da subito, ma d'altra

parte sono anche consapevoli delle conseguenze che potrebbe avere una modifica delle cifre contenute nel loro emendamento 7.300, e per questa ragione si assumono la responsabilità di chiedere che il subemendamento Villecco Calipari 0.7.300.62 non sia votato immediatamente, per evitare il probabile esito di un voto della Commissione contrario all'orientamento del Governo, ma sia accantonato per verificare ancora se esistano i margini per una soluzione o quanto meno per un chiarimento tra il Governo e i presentatori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) acconsente all'accantonamento del suo subemendamento 0.7.300.62 per cercare una soluzione al problema che intervenga già qui alla Camera.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive il subemendamento Villecco Calipari 0.7.300.62.

Raffaele VOLPI (LNP), pur esprimendo apprezzamento per il sottosegretario Polillo, ritiene che i lavori della Commissione avrebbero dovuto essere seguiti direttamente dal ministro dell'economia e delle finanze, in quanto su questioni delicate come quella in discussione occorre che il dicastero dell'economia si esprima al massimo livello.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Ministro dell'economia e delle finanze è all'estero per impegni istituzionali. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, dispone l'accantonamento del subemendamento Villecco Calipari 0.7.300.62, precisando tuttavia che la votazione dello stesso dovrà comunque intervenire nel corso della seduta. Prende quindi atto che i presentatori non insistono per la votazione del subemendamento Fugatti 0.7.300.42, che si intende pertanto respinto.

Renato CAMBURSANO (Misto) illustra il proprio subemendamento 0.7.300.22, il quale prevede che l'aumento dell'aliquota

IVA di base non avvenga se entro il mese di giugno 2013 si dovesse riscontrare un miglioramento dei valori tendenziali o intervenisse il riordino della spesa in materia sociale; prevede una rimodulazione negli anni delle risorse per le agevolazioni fiscali per gli incrementi di produttività ed un fondo per la copertura degli oneri per la estinzione anticipata dei mutui degli enti locali; e mantiene la disposizione del testo del provvedimento in materia di finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara che il gruppo della Lega Nord Padania sottoscrive il subemendamento Cambursano 0.7.300.22.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione del subemendamento Cambursano 0.7.300.22, che si intende pertanto respinto. Avverte quindi che i relatori hanno presentato il nuovo emendamento 8.700 (*vedi allegato 1*).

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo subemendamento 0.7.300.12, sottolineando l'importanza di interventi per il potenziamento dell'attività di ricerca delle piccole e medie imprese, senza la quale non vi può essere crescita per il Paese.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.7.300.12.

Claudio D'AMICO (LNP) stigmatizza l'assenza del Ministro dell'economia e delle finanze dai lavori della Commissione. Illustra quindi il suo subemendamento 0.7.300.40, che colma un vuoto normativo scongiurando il rischio di abusi della facoltà di detrarre le spese ai fini del pagamento delle imposte. Ritiene infatti che, nel momento in cui si ammette alle detrazioni per i figli a carico anche gli stranieri residenti in Italia, occorra precisare che la detrazione è ammessa solo se anche i figli sono residenti in Italia, diversamente l'Italia sopporterebbe l'onere della detrazione di spese che non sono

sostenute in Italia e che forse sono già detraibili secondo gli ordinamenti dei Paesi di residenza dei minori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sul subemendamento D'Amico 0.7.300.40, sottolineando che il carattere innovativo dell'emendamento dei relatori rispetto alla normativa vigente sta solo nelle cifre e che intervenire sulla disciplina sostanziale del TUIR in questo momento rischia di provocare confusione.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa notare che il TUIR è già stato modificato per altri aspetti, ed in particolare con riferimento ai requisiti per l'accesso alle pensioni di invalidità e di vecchiaia, che sono state estese ai cittadini non comunitari residenti in Italia da almeno dieci anni. Ritiene che il principio della residenza debba quindi essere mantenuto fermo.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ritiene che il Governo dovrebbe tenere nella giusta considerazione la nozione di residenza, che si distingue da quelle di dimora e di domicilio in quanto è espressione di una presenza sul territorio più solida e radicata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che si tratta solo di intervenire sulle cifre del TUIR, e non anche sulla disciplina sostanziale. Sottolinea che nell'emendamento dei relatori è stato, per chiarezza, riportato il testo integrale della disposizione del TUIR interessata, ma che la modifica riguarda soltanto le cifre.

La Commissione respinge il subemendamento D'Amico 0.7.300.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione del subemendamento Fugatti 0.7.300.7, che si intende pertanto respinto.

Alberto FLUVI (PD), dopo aver illustrato il suo subemendamento 0.7.300.74,

lo ritira, accogliendo l'invito in tal senso dei relatori, pur non condividendo la loro valutazione.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Sereni 0.7.300.25 (*nuova formulazione*), Laura Molteni 0.7.300.57 (*nuova formulazione*) e Ciccanti 0.7.300.77 (*nuova formulazione*); respinge quindi il subemendamento Fogliato 0.7.300.50.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede le ragioni del parere favorevole sul subemendamento Lenzi 0.7.300.60, che sopprime la parte di disposizione che prevede che la normativa italiana si conformi a quella europea.

Donata LENZI (PD) chiarisce, con riguardo al suo subemendamento 0.7.300.60, che sulla aliquota IVA per le cooperative sociali non c'è ancora una disciplina comunitaria cui conformarsi né una procedura di infrazione avviata.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva, che all'inizio della discussione, il Governo ha dichiarato che si doveva intervenire sull'IVA delle cooperative sociali per adeguarsi alla normativa europea. Se questa esigenza non sussiste, allora si lascino le aliquote invariate.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), pur ritenendo apprezzabili e condivisibili i contenuti del subemendamento Lenzi 0.7.300.60, reputa improvvida la scelta di circoscrivere la copertura finanziaria al solo anno 2013.

Alberto FLUVI (PD), nel condividere l'osservazione del collega Toccafondi, esorta la Commissione a riflettere sulla paradossale circostanza che in più occasioni i profili afferenti alle coperture finanziarie delle proposte emendative presentate sono rinviati ad ulteriori approfondimenti al successivo passaggio al Senato, e ciò a causa delle reiterate valutazioni negative mosse nel corso dei lavori della Commissione. Paventa il ri-

schio che, procedendo in tal modo, nessuna norma potrebbe ricevere adeguata copertura finanziaria allo stato dell'iter del disegno di legge di stabilità.

Roberto SIMONETTI (LNP) precisa che il profilo della copertura finanziaria del subemendamento Lenzi 0.7.300.60 comporta rilevanti criticità; il testo prevede peraltro che dal 1° gennaio 2013 verrà meno l'IVA al 10 per cento.

Raffaele VOLPI (LNP) avanza al collega Fluvi una richiesta di chiarimento in ordine alle considerazioni da lui testè svolte.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che le considerazioni svolte dal collega Fluvi appaiono fortemente plausibili, in quanto la soluzione relativa al nodo della copertura finanziaria per diverse proposte emendative accantonate dovrà essere rinviata ad una successiva valutazione nel corso dell'esame al Senato.

La Commissione approva il subemendamento Lenzi 0.7.300.60.

Roberto SIMONETTI (LNP) interviene illustrando i contenuti del subemendamento Forcolin 0.7.300.52.

La Commissione respinge il subemendamento Forcolin 0.7.300.52.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare, e la Commissione consente, gli identici subemendamenti Paglia 0.7.300.34, Fugatti 0.7.300.46, Paglia 0.7.300.36 e Marsilio 0.7.300.43. Dichiarata altresì di accantonare, e la Commissione consente, i subemendamenti Villecco Calipari 0.7.300.66 e 0.7.300.67. Avverte quindi che il subemendamento Zucchi 0.7.300.23 si intende respinto per l'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) illustra i contenuti del subemendamento 0.7.300.59 a sua firma, finalizzato a sostenere l'impresa agricola e l'intero settore di riferimento mediante la

previsione di specifici vantaggi fiscali al reddito agricolo e di misure volte a disincentivare la parcellizzazione dei terreni agricoli. Aggiunge che la proposta emendativa intende valorizzare il ruolo dell'imprenditore agricolo e appare neutra sotto il profilo della onerosità. Esorta quindi il Governo a pronunciarsi sul predetto subemendamento, che intende porre in votazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sul subemendamento Marinello 0.7.300.59 per l'assenza della relazione tecnica.

La commissione respinge il subemendamento Marinello 0.7.300.59.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si intendono respinti per l'Assemblea i subemendamenti Viviana Beccalossi 0.7.300.82, Marinello 0.7.300.29, Fugatti 0.7.300.58 e Bitonci 0.7.300.5.

La Commissione approva il subemendamento Duilio 0.7.300.69.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Messina 0.7.300.73 si intende respinto per l'Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Di Biagio 12.30 (*Nuova formulazione*) e Narducci 2.181 (*Nuova formulazione*).

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, preannuncia che intende mettere in contatto diretto i relatori ed il Presidente del Consiglio in ordine alla questione precedentemente affrontata delle pensioni di guerra e della loro reversibilità. Chiede pertanto una breve sospensione dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con il consenso della Commissione, sospende quindi la seduta.

La Commissione, sospesa alle 00.15, riprende alle 00.35.

Pier Paolo BARETTA (PD) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che nel corso della sospensione dei lavori, si è svolto un colloquio telefonico, avente ad oggetto la questione delle pensioni di guerra, tra i due relatori, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'economia e delle finanze, al quale hanno assistito i deputati Paglia e Calipari presentatori delle proposte emendative in discussione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) riferisce che nel corso del predetto colloquio telefonico, il Presidente Monti ed il Ministro Grilli hanno assunto il formale impegno ad individuare, in sede di esame del disegno di legge di stabilità al Senato, una congrua copertura finanziaria relativamente alle proposte emendative in materia di pensioni di guerra e loro reversibilità. Preannuncia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno in Aula per sollecitare il Governo a procedere in tal senso e ritira i suoi subemendamenti 0.7.300.62, 0.7.300.66 e 0.7.300.67.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), nel confermare quanto dichiarato dalla collega Villecco Calipari, ritira i suoi subemendamenti 0.7.300.34 e 0.7.300.36 in materia di pensioni di guerra e preannuncia che intende sottoscrivere l'ordine del giorno sottoscritto dalla deputata Villecco Calipari.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, auspica che l'ordine del giorno che verrà presentato in Assemblea sia sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rendere atto al Presidente del Consiglio dell'impegno assunto nel senso riferito dai colleghi, assicura che rimane fermo l'impegno dei relatori a confermare il rispetto dei saldi

di bilancio. Rende noto alla Commissione che il Governo ha peraltro assicurato il proprio assenso all'ordine del giorno che verrà presentato in Assemblea su tale materia.

Massimo BITONCI (LNP) avanza rilievi critici in merito alla anomala ed irrituale procedura seguita relativamente alla questione in oggetto. Precisa che la materia delle pensioni di guerra interessa le associazioni combattentistiche e tutti i gruppi della Commissione e non soltanto alcuni componenti della medesima, che sembra abbiano attivato un contatto informale e personale del tutto anomalo con la Presidenza del Consiglio, alterando l'ordinario rapporto istituzionale che intercorre tra la Commissione ed il Governo. Precisa che il ruolo della Commissione e dei gruppi che la compongono risulta inevitabilmente depotenziato e sminuito se alcuni dei suoi componenti prendono contatti con il Governo a margine dei lavori della Commissione. Rammenta che, in passato gli ex Ministri Tremonti e Calderoli hanno sempre partecipato ai lavori del Parlamento e delle Commissioni, a differenza dei ministri dell'attuale compagine governativa. Stigmatizza quindi l'operato dei relatori e dei presentatori delle proposte emendative sulle pensioni di guerra, evidenziando che si tratta di una questione che andrebbe affrontata in Commissione e non risolta attraverso un colloquio telefonico con la Presidenza del Consiglio che ha peraltro sortito un esito del tutto insufficiente, ovvero un mero impegno informale del Governo affinché la questione venga definita nel corso dell'esame al Senato.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo dei relatori e del Governo per trovare una tempestiva soluzione alla questione delle pensioni di guerra, sottolinea che la sede formale ove tali profili devono essere affrontati rimane la Commissione e quanto accaduto nel corso della sospensione dei lavori non può quindi costituire in alcun modo un precedente. Precisa che il Governo è tenuto istituzionalmente ad esprimere i propri

pareri in Commissione, attraverso i ministri o i sottosegretari delegati, e non invece attraverso anomali ed irrituali contatti telefonici a margine dei lavori della seduta.

Michele VENTURA (PD) fa notare che il sottosegretario Polillo aveva in precedenza rilevato che la questione in oggetto si sarebbe potuta risolvere nel corso dell'esame della legge di stabilità al Senato, al fine di poter individuare una più adatta copertura finanziaria. Sostiene, quindi, che l'avvenuta telefonata tra i relatori e la Presidenza del Consiglio assume il carattere di mera conferma, seppure autorevole, rispetto a quanto già emerso nel corso dei lavori della Commissione. La questione più delicata attiene invece alla circostanza che sembra che possano individuarsi ulteriori risorse, rese disponibili per coperture finanziarie, in sede di esame della legge di stabilità al Senato. Invita la Commissione a considerare, tuttavia, che su talune specifiche questioni ancora in sospeso e accantonate, relative a situazioni di particolare urgenza e priorità e le cui norme risultano allo stato prive di copertura finanziaria, occorre necessariamente definire in tale fase una idonea soluzione individuando allo scopo risorse certe e congrue.

Massimo POLLEDRI (LNP) evidenzia che, seppure i colleghi Paglia e Villecco Calipari hanno usato toni particolarmente incisivi e l'intera Commissione ha concordato sulla delicatezza e urgenza della questione delle pensioni di guerra, la risposta ricevuta dal Governo in via informale appare del tutto inadeguata in quanto non risulta che siano state indicate le possibili coperture finanziarie. Il Governo si è invece limitato ad assumere un generico impegno a definire la questione nel passaggio del provvedimento al Senato. Ritiene quindi opportuno che sia posto in votazione il subemendamento Fugatti 0.7.300.46, al fine di rivendicare il principio che su tale delicata questione non si può ammettere un mero rinvio all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea che la proposta emendativa non può essere posta ai voti se i presentatori della medesima non forniscono elementi informativi in ordine ai precisi importi cui si riferisce la copertura finanziaria della norma.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che il subemendamento Fugatti 0.7.300.46 risulta di fatto privo di copertura finanziaria e non può essere posto in votazione. Avverte che il Governo potrebbe indicare una copertura finanziaria tecnica a valere sulle relative risorse destinate alle detrazioni dei carichi di famiglia.

Massimo BITONCI (LNP) respinge fermamente, come provocatoria, la precisazione del Governo e sostiene che la copertura finanziaria è un profilo che il Governo deve risolvere facendo riferimento ad altre e diverse poste di bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita il sottosegretario Polillo a pronunciarsi sulle ipotesi di copertura finanziaria solo in esito alla concertazione con i relatori. Rammenta quindi che il Presidente del Consiglio ha assunto uno specifico impegno ai fini della risoluzione di tale questione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che, qualora il gruppo della Lega insista nella votazione del menzionato subemendamento, è tenuto a fornire quale unica ipotesi di copertura finanziaria quella testé indicata.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sul subemendamento Fugatti 0.7.300.46.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che, qualora la copertura finanziaria del subemendamento risulti inadeguata, potrebbe essere modificata come è accaduto in relazione ad altre proposte emendative.

Insiste quindi per la votazione del subemendamento.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che i profili della copertura finanziaria del subemendamento sono del tutto impropri ed incongrui.

La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.7.300.46.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 7.300 dei relatori.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede che l'emendamento sia accantonato.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per la legge di stabilità*, pur manifestando perplessità sulla richiesta del rappresentante del Governo, non si oppone all'eventuale accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione accantona l'emendamento 7.300 dei relatori.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che si sia seguito un metodo irrituale, avendo i relatori fatto ricorso alla consultazione diretta e telefonica del Presidente del Consiglio su determinate questioni e proposte emendative. Chiede quindi ai relatori di riferire alla Commissione se il Presidente Monti si sia espresso anche in merito a temi fondamentali quali, ad esempio, la Tobin tax, la sicurezza e le recenti alluvioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 6.75 dei relatori, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 6.75 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento

12.500, in materia di usi civici (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come il Governo abbia espresso dei pareri contrari sulla base delle relazioni tecniche della Ragioneria Generale dello Stato e chiede se vi sia una relazione tecnica anche su quest'ultima proposta emendativa e su tutte le ulteriori che saranno esaminate dalla Commissione. Ritiene quindi che, per coerenza, dovrebbero essere accantonati tutti gli emendamenti sprovvisti di relazione tecnica.

Ettore ROSATO (PD) pur non esprimendo la propria contrarietà in linea di principio sull'emendamento 12.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori, ritiene che la formulazione della proposta emendativa presenti dei rilevanti problemi tecnici.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, ritira l'emendamento 12.500 (*Nuova formulazione*).

Cesare MARINI (PD) ritiene che fosse comunque possibile migliorare e correggere la formulazione dell'emendamento 12.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiarisce che i relatori hanno ritenuto opportuno ritirare l'emendamento in questione dopo avere ravvisato come sullo stesso non vi fosse la convergenza della maggioranza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara che, dopo aver svolto i necessari approfondimenti, ritiene che l'emendamento 12.600 dei relatori deve ritenersi inammissibile.

Avverte che si passa all'esame dell'emendamento 3.350 dei relatori, in materia di sicurezza, e dei relativi subemendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome del correlatore, onorevole Brunetta, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.350 e invita al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime sui subemendamenti parere conforme a quello dei relatori e si riserva di esprimere a breve il parere sull'emendamento 3.350 dei relatori, essendo in corso di ultimazione alcuni approfondimenti tecnici.

Ettore ROSATO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.3.350.4 e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda come con la *spending review* si sia realizzato un taglio molto pesante, che ammonta a circa ventimila unità, all'organico delle forze di polizia, con significative ricadute sul versante della sicurezza, e chiarisce in quali termini la proposta emendativa in questione sia volta a ridurre la predetta carenza di organico. Dà atto ai relatori di avere svolto un lavoro pregevole, nel tentativo di migliorare il testo del provvedimento sul tema in questione. Ritiene, tuttavia, indispensabile un maggiore impegno anche da parte del Governo, che dovrebbe esplicitarsi sin d'ora, nel corso dell'esame presso la Camera, non comprendendo per quale motivo la soluzione del problema dovrebbe essere rimessa al Senato.

Claudio D'AMICO (LNP) ricorda come la materia della sicurezza sia importantissima e come sia necessario l'impegno di tutti, anche e soprattutto del Governo, per risolvere i gravi problemi che affliggono le forze dell'ordine. Rileva, peraltro, come ciò sia reso difficoltoso da una sostanziale carenza di legittimazione del sottosegretario Polillo, che è stato scavalcato ed esautorato dai relatori, i quali hanno preferito interpellare telefonicamente il Presidente del Consiglio. Ritiene inoltre inaccettabile rinviare la soluzione di problemi di primaria rilevanza al successivo esame del provvedimento che si svolgerà presso il

Senato, atteso che non è affatto scontato che ciò che non si otterrà alla Camera potrà essere poi conseguito al Senato. Invita quindi la Commissione a esaminare con attenzione tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.350 dei relatori.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che il Governo non ha alcuna intenzione di privilegiare il Senato rispetto alla Camera, sottolineando come il bicameralismo perfetto implichi che entrambe le Camere abbiano pari dignità. Rileva come sulle forze dell'ordine i relatori abbiano presentato l'emendamento 3.350, che ha un carattere programmatico e che richiederà un successivo affinamento da parte del Senato. Su questo emendamento, e sui relativi subemendamenti, la Ragioneria Generale dello Stato ha svolto degli accertamenti tecnici che hanno avuto un esito negativo. Precisa quindi che, per evitare che il lavoro e l'approfondimento sul tema potessero concludersi con tale valutazione negativa, ci si è adoperati al fine di proporre ai relatori una riformulazione che rendesse l'emendamento meno programmatico e consentisse di attribuire sin d'ora un minimo di risorse al comparto della sicurezza. Pertanto, conferma l'invito al ritiro dei subemendamenti e formula un parere favorevole sull'emendamento 3.350 dei relatori, nella nuova formulazione (*vedi allegato 1*).

Raffaele VOLPI (LNP) avverte che i componenti del gruppo della Lega Nord presenti in Commissione sottoscrivono il subemendamento Rosato 0.3.350.4. Manifesta inoltre il proprio stupore per il comportamento del Governo che, su un tema centrale come quello della sicurezza, ritiene solo ora di proporre una riformulazione, peraltro del tutto inadeguata, dell'emendamento presentato dai relatori. Invita i colleghi della maggioranza a valutare attentamente quale comportamento assumere nei confronti del Governo, se effettivamente intendono migliorare il testo del provvedimento in tema di sicurezza, e a non confidare sulla possibilità di ottenere

al Senato ciò che non riusciranno ad ottenere qui e ora alla Camera.

Emanuele FIANO (PD) osserva come la proposta di riformulazione non raccolga, nel merito, le esigenze e le necessità espresse dai subemendamenti presentati all'emendamento 3.350 dei relatori e come anche le relative coperture non siano convincenti. Si tratta, a suo giudizio, di una proposta di riformulazione inaccettabile che dimostra la scarsa sensibilità del Governo sul tema della sicurezza. Ritiene inoltre irrispettoso nei confronti di tutti i deputati immaginare che per risolvere il problema in questione sia necessario attendere che il provvedimento sia esaminato dal Senato.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di chiarire cosa intenda per emendamento di carattere « programmatico » e per quale ragione le risorse necessarie non possano essere attinte dal Fondo unico giustizia.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la proposta di riformulazione non risponda alle esigenze reali del settore della sicurezza, come evidenziate dalla Commissione.

Rolando NANNICINI (PD) esprime forti perplessità sui profili tecnici della proposta di riformulazione.

Alfredo MANTOVANO (PdL) vorrebbe conoscere le valutazioni del Governo sull'emendamento in questione e sui relativi subemendamenti, indipendentemente dalla proposta di riformulazione tratta dalla relazione tecnica della Ragioneria. Ritiene necessaria un'audizione del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia affinché il Governo esprima una posizione finalmente univoca ed assuma dei precisi impegni in ordine ai temi del blocco del *turn over* e all'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia. Ribadisce come le forze dell'ordine non possano più sostenere il blocco del *turn over* e lo slittamento in avanti dell'età pensionabile. Ri-

tiene, conclusivamente, che la proposta di riformulazione del Governo sia provocatoria, poiché mettere a regime solo 10 milioni di euro a fronte di tagli molto più consistenti non può che apparire come una provocazione.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede all'onorevole Mantovano quale valore attribuisca alla questione delle forze dell'ordine nel contesto dell'economia generale.

Alfredo MANTOVANO (PdL) dichiara di attribuire al tema della sicurezza un valore prioritario.

Mario BACCINI (PdL) esprime perplessità sulla proposta di riformulazione, che per le autorizzazioni ad assumere prevede un procedimento che appare in contrasto con i principi di semplificazione.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la proposta di riformulazione del Governo sia profondamente inadeguata e provocatoria, tanto da far pensare che sia stata redatta senza la consapevolezza dei problemi e delle esigenze reali.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che, dopo un anno di bicameralismo perfetto « alternato », si sia forse persa l'abitudine alle pratiche del bicameralismo perfetto e che per questo motivo, paradossalmente, ci si meravigli di fronte alla possibilità di una lettura libera e autonoma di un provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ricorda come la precedente legge di stabilità sia stata « approvata » dal Senato e « ratificata » dalla Camera, nel pieno di una grave crisi istituzionale e finanziaria. Osserva come, anche se la crisi non può dirsi ancora superata, oggi il Parlamento stia invece recuperando la propria sovranità, modificando il disegno di legge di stabilità in modo sostanziale, e come ciò spieghi anche il complesso lavoro che anima le attività di questa Commissione, che non sta subendo in modo passivo il testo del provvedimento. Consi-

dera un fatto importante, e un valore aggiunto, tanto il recupero di sovranità del Parlamento quanto il ritorno alle fisiologiche dinamiche del bicameralismo perfetto.

In tale contesto ritiene, inoltre, che si debba prendere atto di come su alcuni temi, quali, ad esempio, quello della sicurezza e del patto di stabilità interno, si sia creata una profonda dissintonia non solo tra la maggioranza ed il Governo, quanto piuttosto tra il Parlamento e il Governo. Ne costituiscono un esempio evidente l'emendamento 3.350 dei relatori, sul quale il Governo ha espresso un parere sostanzialmente contrario, e la successiva proposta di riformulazione del Governo, lontanissima dal testo predisposto dai relatori. Conclude sottolineando come in simili casi, se non si riesce a trovare un accordo, occorre assumere delle decisioni, procedere a delle votazioni, le quali inevitabilmente evidenzieranno che la maggioranza, o il Parlamento, e il Governo dissentono.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO ringrazia l'onorevole Brunetta per avere utilmente ricordato quale sia la realtà nella quale il Parlamento e il Governo stanno collaborando nell'interesse del Paese. Nell'esprimere l'auspicio che i lavori della Commissione possano proseguire con toni meno aspri e più rispettosi, ricorda come si sia stabilito di utilizzare per la manovra lo 0,2 per cento del PIL. Prende atto di come l'onorevole Mantovano consideri le forze dell'ordine una priorità, ma sottolinea come ve ne siano molte altre, quali, ad esempio, per citarne solo alcune: la famiglia, la produttività, l'IRAP. Invita quindi la Commissione a comprendere che perseguire tutte le priorità con la medesima intensità non è possibile. Pertanto, con riferimento alle proposte emendative, se la copertura rientra nell'ambito della manovra, il Governo esprimerà parere favorevole. Se, invece, la copertura deborda da questo ambito, come nel caso dell'emendamento 3.350, il parere non potrà che essere contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, prende atto delle dichiarazioni del Governo. Ritiene, al riguardo, che si debba trovare un'opportuna composizione tra il disposto dell'emendamento 3.350 dei relatori e la proposta di riformulazione dello stesso emendamento presentato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la proposta prevede, al comma 76-bis, che le Amministrazioni dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali procedono a una riprogrammazione delle dotazioni dei propri programmi di spesa, con particolare riferimento alle spese rimodulabili. Ai sensi del successivo comma 76-ter, i risparmi di spesa conseguiti dalle Amministrazioni per le predette riprogrammazioni, sono destinati alla copertura degli oneri recati dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate, con modifica dei limiti al *turn over* del personale previsti dalle vigenti disposizioni per il comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco. La predetta modifica comporta oneri pari a 39,2 milioni del 2013, a 117,5 milioni nel 2014, 221 milioni nel 2015 e 286 milioni a regime dal 2016. Esprime parere contrario in quanto, innanzitutto, i predetti oneri non sono puntualmente quantificati nell'emendamento; fa presente, inoltre, che le spese di personale in parola sono a carattere permanente e possono essere coperte solo con misure di riorganizzazione che determinano risparmi di spesa strutturali ed effettivi. Al riguardo, ritiene di segnalare che, a legislazione vigente, sono già previste misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni che comprimono le risorse destinate al funzionamento delle predette amministrazioni e rendono, almeno nell'immediato, estremamente esiguo il margine per ulteriori riduzioni. Ritiene, pertanto, che la copertura degli oneri in parola mediante i risparmi sulle spese rimodulabili delle ci-

tate Amministrazioni non sia realizzabile ed esprime pertanto parere contrario sulla modalità di copertura proposta.

Rolando NANNICINI (PD) avanza talune perplessità sui metodi di calcolo delle coperture finanziarie testé illustrate dal sottosegretario Polillo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene preferibile l'emendamento 3.350 dei relatori, piuttosto che la proposta di riformulazione dello stesso presentata dal rappresentante del Governo, considerando fra l'altro che la Ragioneria Generale dello Stato non abbia valutato bene i profili di quantificazione della copertura finanziaria delle disposizioni in esame. Preannuncia, quindi, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.350 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Michele VENTURA (PD), sottolineando che i relatori hanno svolto un ottimo lavoro, tiene a ricordare che il sottosegretario Polillo ha dichiarato, in sostanza, che sulle questioni più importanti c'è il parere negativo del Governo. Ritiene tuttavia importante al riguardo l'affermazione del sottosegretario Polillo secondo cui il disegno di legge di stabilità può essere modificato se si lasciano i saldi invariati, non potendo comunque la Commissione rischiare di approvare proposte emendative prive di idonea copertura finanziaria, valutata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Propone, quindi, di sospendere brevemente la seduta, per consentire di pervenire ad un'opportuna composizione sui temi che ancora restano aperti nell'agenda della Commissione.

Alberto GIORGETTI (PdL) riterrebbe preferibile pervenire alle soluzioni delle varie questioni che ancora restano da affrontare, piuttosto che sospendere, pur brevemente, la seduta. Ricorda, infatti, come occorre affrontare con la dovuta dignità i temi della produttività, degli investimenti e della crescita. Stigmatizza, tra l'altro, il fatto che il Governo non abbia fornito alcuna copertura finanziaria ag-

giuntiva dall'inizio dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, rispondendo all'onorevole Alberto Giorgetti, ricorda come il Governo abbia fornito due coperture finanziarie aggiuntive rispetto all'originario testo del disegno di legge di stabilità.

Alberto GIORGETTI (PdL), invitando ancora una volta a individuare le idonee soluzioni ai molti temi importanti che offre l'esame del disegno di legge di stabilità, ritiene che si possa anche modificare la priorità dell'ordine delle varie questioni da affrontare.

Massimo BITONCI (LNP) concorda con la richiesta di breve sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Ventura, invitando tuttavia a trovare al più presto le soluzioni ai vari problemi da affrontare.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riguardo alle differenze tra l'emendamento 3.350 dei relatori e la proposta di riformulazione dello stesso presentata dal rappresentante del Governo, osserva che il dispositivo finanziario è il medesimo, mentre ciò che cambia è il dispositivo in materia di flessibilità del *turn over*. Propone, quindi, un confronto serio sull'emendamento 3.350 dei relatori, ritenendo sussistente e adeguata la relativa copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rammentando la disponibilità del Governo a modificare il disegno di legge di stabilità a saldi invariati, auspica che si possa trovare una opportuna composizione sulle varie questioni ancora da esaminare, mettendo a frutto una disponibilità reciproca dei relatori e del rappresentante del Governo.

Mario BACCINI (PdL) concorda con la richiesta di breve sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Ventura, al fine di accertare l'esistenza di una comune volontà politica in ordine alla composizione

delle varie questioni all'esame della Commissione.

Lino DUILIO (PD) ritiene necessario, al fine di evitare il rischio che vengano approvate proposte emendative prive di idonea copertura finanziaria, procedere con l'opportuno supporto degli uffici della Ragioneria Generale dello Stato, che pertanto vanno coinvolti costantemente nei lavori della Commissione e nel dialogo tra i relatori ed il Governo, con banale buon senso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non si oppone alla richiesta di sospendere brevemente la seduta, avanzata dall'onorevole Ventura. Tiene a precisare, tuttavia, che la Ragioneria Generale dello Stato non è una controparte del Parlamento, bensì, anche a seguito dell'approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica e della modifica dell'articolo 81 della Costituzione, un organismo di garanzia. Ritiene che, ove si fosse convinti che gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato siano incorsi in errore, la relativa responsabilità è imputabile in capo al Ragioniere Generale dello Stato, di cui si possono anche chiedere le dimissioni. In merito, infine, ai rapporti fra Governo e Parlamento, ricorda che il Governo non si è opposto a che il disegno di legge di stabilità potesse essere modificato, rispettando però i saldi indicati nello stesso disegno di legge.

La seduta, sospesa alle 3.10, riprende alle 3.35.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per la legge di stabilità*, comunica che è stato svolto un approfondimento con il Governo per definire, nei limiti del rispetto dei saldi di bilancio, un quadro complessivo di equilibrio degli interventi incidenti sul lavoro, sul carico fiscale delle famiglie e delle imprese, con particolare riferimento all'Irap, nonché sui possibili correttivi alle disposizioni concernenti il settore scolastico. In questo quadro si è ritenuto necessario dedicare una specifica attenzione

alle esigenze di tutela della sicurezza del territorio, nella duplice accezione di sicurezza dell'ordine pubblico e di sicurezza sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, anche alla luce dell'emergenza che si è manifestata in queste ore in diverse aree del Paese. Ciò al fine di individuare soluzioni efficaci e realistiche. Una prima soluzione consiste nell'introdurre meccanismi di flessibilità nel modo di operare del *turn over* del personale del comparto sicurezza, sia consentendo a ciascuna amministrazione di far fronte con proprie risorse all'assunzione di nuovo personale, sia sbloccando risorse strutturali nella misura di 10 milioni di euro annui. Per quanto riguarda l'esigenza di intervenire per il risanamento idrogeologico del territorio, si ritiene possibile attingere le risorse da destinare a tale finalità limitando l'incremento di quelle che in un primo tempo si ipotizzava di finalizzare alla produttività del lavoro. Ciò non significa che il fondo destinato a tale scopo sia ridotto, anzi esso viene comunque aumentato rispetto al testo proposto dal Governo, sia pure in misura inferiore rispetto agli 800 milioni di euro che si sperava di poter interamente utilizzare. Reputa tuttavia che si sia evidenziata anche in queste ore la necessità di un intervento efficace che possa migliorare l'attuale situazione di fragilità del territorio rispetto ad eventi atmosferici di particolare intensità.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che l'Esecutivo ha improntato la sua azione alla ricerca di una soluzione condivisa con le valutazioni espresse dai relatori e dalla Commissione. Tuttavia, non può dirsi raggiunto un punto di equilibrio con le proposte dei relatori. Se da un lato esse rispettano il paradigma di non incidere sui saldi di bilancio, dall'altro non si rispetta il delicato equilibrio tra la politica della domanda – funzionale a limitare l'onere fiscale per le famiglie – e la politica dell'offerta – funzionale ad incrementare l'indice di produttività del lavoro, di concerto con le parti sociali. Ciò potrebbe generare deficit di bilancio e pregiudicare le variabili macroeconomiche, in

una situazione in cui si è ormai passati dall'80 per cento del debito detenuto in Italia ad una percentuale del 60 per cento. Nel richiamare le parole del Presidente Monti circa la necessità di combattere non solo lo *spread* finanziario, ma anche lo *spread* della produttività, esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte dei relatori. Precisa che tale posizione non è motivata da problemi nella copertura delle risorse impegnate – che non sussistono – quanto piuttosto dai possibili effetti negativi sul piano macroeconomico e sulle possibili reazioni contrarie delle parti sociali. Conferma che vi è l'intendimento del Governo di presentare un emendamento correttivo delle disposizioni concernenti il settore scolastico volto a consentire l'uso di risorse statali, con un'operazione che riconosce essere una forzatura rispetto alla ripartizione delle competenze fissate dal nostro ordinamento, ma che appare comunque necessaria.

Infine, ribadisce che le proposte emendative riferite al personale del comparto sicurezza vanno attentamente valutate nei loro effetti finanziari e pertanto auspica che sia accolta dai relatori una proposta di riformulazione dell'emendamento in materia, con l'impegno di proseguire la riflessione anche nel corso dell'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per la legge di stabilità*, ribadisce che le proposte dei relatori forniscono adeguate garanzie, in quanto mirano a preconstituire forme di flessibilità del meccanismo del *turn over* nel comparto sicurezza, da applicare però sulla base di un autofinanziamento dei reclutamenti di ciascuna amministrazione e comunque sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, non ritiene che da parte sua vi siano proposte volte ad alterare l'equilibrio tra la politica della domanda e quella dell'offerta all'interno della legge di stabilità, ricordando invece come si sia inteso incrementare da 1600 milioni a 2200 milioni il fondo per la produttività del lavoro.

Pier Paolo BARETTA (PD) *relatore per la legge di stabilità*, rileva che, non avendo ancora posto in votazione l'emendamento che dovrà definire il quadro fiscale complessivo, non vi sono ancora ostacoli ad intervenire su singole poste di bilancio riferite al carico fiscale delle famiglie, come anche alle aliquote Irap, o ancora, con riguardo alle risorse destinate alla produttività del lavoro al fine di assicurarne una quota parte ai doverosi interventi per rispondere all'emergenza idrogeologica.

Auspica, al riguardo, che le decisioni assunte dalla Commissione referente non siano in alcun modo rimesse in discussione o addirittura contraddette dal Governo in sede di esame in Assemblea del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) *presidente*, propone di passare alle votazioni degli emendamenti riferiti ai temi testè affrontati dai relatori e dal Governo, riservandosi di porre in votazione ulteriori proposte emendative solo ove su di esse si registri il consenso dei relatori e del Governo.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori, dopo aver ritirato l'emendamento 8.650, hanno presentato, con riferimento ai recenti eventi alluvionali, l'emendamento 12.601, su cui si intende che i gruppi abbiano rinunciato al termine per la presentazione dei subemendamenti.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur apprezzando l'impegno ad affrontare tempestivamente l'emergenza alluvionale, rileva che altrettanta solerzia non c'è stata in occasione del terremoto in Emilia, lamentando che ancora pochi giorni fa sono state sollevate questioni anche con riferimento alla compatibilità comunitaria, tanto che non risultano ancora pervenuti i fondi stessi. Prende atto che, per quanto concerne gli ultimi episodi, non si dispone ancora di una quantificazione dei danni

né di una dichiarazione della protezione civile. A suo avviso, proprio questa materia avrebbe potuto attendere il passaggio al Senato.

Maino MARCHI (PD), nel condividere la proposta emendativa su cui hanno lavorato i relatori, precisa al collega Polledri che le ultime questioni relative al terremoto dell'Emilia hanno avuto riguardo agli aspetti fiscali, ricordando come gli interventi per la ricostruzione sono stati altrettanto tempestivi e risultano non solo già finanziati, ma anche in buona parte attuati come dimostrano i rifacimenti di moltissimi edifici scolastici. Fa altresì presente che in questo caso non si sta ricorrendo ad un provvedimento di urgenza, ma si sta operando sulla legge di stabilità, per cui le risorse destinate saranno disponibili solamente nel nuovo anno.

Raffaella MARIANI (PD), nel ringraziare i relatori per l'impegno profuso, contesta le facili interpretazioni che hanno inteso alludere ad una sorta di moda delle alluvioni, dicendosi sicura che non mancherà il tempo per il censimento dei danni prima della disponibilità delle risorse stanziare. Nel ricordare l'analoga tempestività che condusse a stanziare 300 milioni di euro per l'alluvione nella regione Veneto, fa presente che gli eventi di questi giorni interessano numerose regioni, quali la Toscana, la Liguria, l'Umbria e il Lazio. Osserva peraltro che, grazie alle nuove norme introdotte in materia di protezione civile proprio per gli interventi in Emilia, la rendicontazione dei fondi che oggi vengono assegnati sarà più incisiva, facendo chiarezza e giustizia rispetto a precedenti gestioni del comparto.

Renato CAMBURSANO (Misto) accoglie con favore la soluzione prospettata dai relatori per dare la risposta più urgente che fosse possibile alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali. Condivide in particolare il ricorso alla copertura finanziaria sul *plafond* destinato alla produttività, al cui riguardo aveva peraltro precedentemente evidenziato il rischio di un non

completo utilizzo tanto da averne proposto una parziale ridestinazione all'estensione anticipata dei mutui, così come aveva suggerito di non intaccare il fondo IRAP per la messa in sicurezza delle scuole.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra l'emendamento 12.601 dei relatori che destina 250 milioni agli interventi per i recenti eventi alluvionali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario, non per il merito dell'emendamento proposto, ma per la copertura finanziaria prescelta.

Massimo BITONCI (LNP) invita i relatori a verificare se sia opportuno precisare nell'emendamento che gli stanziamenti si intendono in deroga del patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, condivide l'osservazione del collega Bitonci, ritenendo che la fattispecie della deroga sia comunque prevista in tali circostanze eccezionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la dichiarazione dello stato di emergenza configurerebbe in ogni caso la deroga al patto di stabilità.

La Commissione approva l'emendamento 12.601 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 3.350, relativo al comparto sicurezza, su cui si intende che i gruppi abbiano rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra l'emendamento 3.350 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento 3.350 dei relatori nella nuova formulazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO invita i relatori, con riferimento al finanziamento delle scuole paritarie, a modificare l'emendamento 8.700 dei relatori in modo tale che la relativa copertura finanziaria, pari a 223 milioni di euro, sia imputata integralmente al patto di stabilità delle regioni, aumentando pertanto gli obiettivi previsti dal patto.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce la formulazione dell'emendamento 8.700 dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO manifesta vive perplessità sui termini della copertura finanziaria dell'emendamento 8.700 dei relatori, dal momento che le risorse del fondo per il reintegro delle autorizzazioni di cassa sono già impegnate per altre emergenze. Al fine di evitare una duplicazione della spesa, ritiene necessario escludere la possibilità che il finanziamento delle scuole paritarie sia posto a carico dello Stato e che le regioni utilizzino autonomamente un analogo ammontare di disponibilità finanziarie, così come previsto dalla formulazione da lui suggerita.

Giulio CALVISI (PD) contesta al rappresentante del Governo che in tal modo si configurerebbe un ulteriore inasprimento del patto di stabilità delle regioni.

Simonetta RUBINATO (PD) manifesta sincera preoccupazione circa la proposta del rappresentante del Governo che sembra non tenere conto della discussione svolta, in cui è emerso che le scuole paritarie, in particolare quelle per l'infanzia, costituiscono veri e propri servizi alle famiglie che si inseriscono quindi perfettamente nello spirito che il Parlamento ha inteso imprimere alla presente manovra di bilancio. Ritiene infatti che, ove lo stanziamento fosse assegnato al compe-

tente ministero restando a carico delle regioni, la proposta emendativa risulterebbe nulla. Giudica pertanto preferibile la copertura finanziaria prospettata dai relatori in quanto più lineare e tale da garantire un diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto, nel quadro di una continuità delle risorse erogate. Nel ritenere pertanto indispensabile, almeno per il 2013, una possibile uscita dal patto di stabilità a tale riguardo, paventa il rischio di chiusura per molte scuole che sono già penalizzate dalla concomitanza dei tagli dei contributi non solo dello Stato, ma anche delle regioni e dei comuni. Chiede pertanto che sia messo ai voti l'emendamento dei relatori nella sua formulazione originaria.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dà nuovamente lettura dell'emendamento 8.700, precisando che lo stanziamento non sarebbe computabile ai fini del patto di stabilità interno.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario, in ragione delle criticità della copertura finanziaria dell'emendamento.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il parere del Governo sia da intendersi puramente e semplicemente contrario.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che non sia possibile votare l'emendamento a fronte del parere così fortemente critico espresso dal sottosegretario Polillo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di avere inteso che l'emendamento fosse motivato dall'esigenza di accollare allo Stato la spesa a favore delle scuole paritarie per evitare ritardi nel-

l'erogazione, insistendo sull'esigenza di non alterare il patto di stabilità.

Rolando NANNICINI (PD) invita il rappresentante del Governo ad uscire dall'ambiguità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di aver voluto sottolineare la differenza di motivazione del parere contrario rispetto al parere pur contrario reso su altre proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto della precisazione del rappresentante del Governo che conferma l'interpretazione da lui precedentemente prospettata.

Maino MARCHI (PD) condivide l'opportunità del finanziamento diretto alle scuole paritarie, senza però che ciò comporti alcun peggioramento per il patto di stabilità delle regioni.

Giulio CALVISI (PD) dichiara il suo voto contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 8.700 e 7.300 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione del lavoro sin qui svolto e del difficile equilibrio positivamente conseguito, ritiene che siano maturate le condizioni per il conferimento del mandato ai relatori. Chiede pertanto ai presentatori degli emendamenti al disegno di legge di stabilità non ancora esaminati di ritirarli ovvero di accettarne il respingimento per la ripresentazione in assemblea.

Rolando NANNICINI (PD) prende atto della grave limitazione che l'iniziativa parlamentare viene a subire.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.1 avente contenuto di coordinamento formale.

La Commissione approva l'emendamento 14.1 dei relatori.

Marco CAUSI (PD) ritiene doveroso, in vista del successivo passaggio al Senato, ribadire le perplessità già manifestate sulla nuova imposta che colpisce le transazioni finanziarie e che deve a suo avviso essere profondamente rivista, come del resto auspicato sia dai suoi sostenitori nel mondo dell'associazionismo che dagli stessi operatori del settore. Ritiene infatti di non poter ritirare il suo emendamento 12.300 in assenza da parte del Governo di rassicurazioni circa l'impegno a modificare in seconda lettura aspetti di particolare rilievo, quali l'estensione dell'imposta anche agli operatori non italiani, l'esclusione dei disincentivi a danno degli operatori ad alta frequenza, come del resto avvenuto in Francia, l'uniformazione tra i mercati regolati e quelli non regolati, la tassazione anche dei derivati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che era atteso su tale complessa materia un emendamento da parte del Governo, che però non risulta ancora pronto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO garantisce all'onorevole Causi che il Governo sta lavorando per perfezionare il testo di legge, nell'ambito di una materia che fa peraltro oggetto di valutazione nelle sedi internazionali. Ritiene altamente probabile, pertanto, una modifica presso il Senato, ma non può fornire le rassicurazioni richieste, fatta salva naturalmente la presa in considerazione dei rilievi formulati che appaiono senz'altro di buon senso.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni del collega Causi, chiede di sottoscrivere l'emendamento 12.300 che, a suo avviso, potrebbe essere posto in votazione per favorire il successivo lavoro del Senato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce come il Governo non sia ancora

pronto ad esprimere il parere di sua competenza.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), richiamando l'emendamento 12.445, invita a non trascurare il tema assai spinoso dell'editoria, in cui si profila il rischio della chiusura di settanta testate giornalistiche, con la perdita di 4000 posti di lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la questione si ricollega al cosiddetto fondo Giavazzi.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) aggiunge che l'appostazione di 50 milioni di euro risulta peraltro del tutto impropria perché relativa al saldo di un credito delle Poste, mentre è necessario sostenere i piccoli editori e i giornali di idee.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sulla base di precedenti esperienze, invita i gruppi a valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea per riepilogare al Governo le questioni che potrebbero essere risolte nella seconda lettura.

Laura FRONER (PD), richiamando il suo emendamento 12.330, desidera ribadire l'importanza di un intervento a favore dell'azionariato popolare diffuso, evidenziando le conseguenze negative che sta avendo su importanti realtà associative, come ad esempio Banca Etica, la soppressione dell'esenzione dall'imposta di bollo per quote inferiori a 1000 euro. Ritiene che tale esenzione debba essere al più presto reintrodotta per evitare la scomparsa dei piccoli azionisti e continuare a promuovere tali forme di democrazia economica.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) lamenta la scarsa attenzione dei colleghi quando intervengono le deputate.

Manuela GHIZZONI (PD), richiamando l'emendamento 8.326, prende atto della scelta della Commissione di respingerlo, unitamente agli altri non esaminati, ai fini

della ripresentazione in Assemblea, nella piena consapevolezza delle prevedibili conseguenze. Ritiene tuttavia che sia indispensabile una spiegazione a tutte le persone interessate nel mondo della scuola, che hanno seguito i lavori parlamentari, anche perché è mancata una relazione tecnica che chiarisse la questione dell'entità della platea identificata in 7000 unità in modo del tutto superficiale e contraddittorio rispetto ai dati del competente dicastero che ne ha contate soltanto 3500. A suo avviso, sarebbe occorso più rispetto per una categoria di lavoratori a cui viene negato un diritto che, a fronte del deprecabile fallimento della politica, sarà loro riconosciuto in sede giudiziaria. Conclude osservando che la questione sarà comunque oggetto di ulteriori approfondimenti ed interventi, anche per giungere ad un chiarimento con la Ragioneria generale dello Stato sulla menzionata contraddizione numerica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come la questione riproposta dalla presidente della VII Commissione sia stata oggetto di attenta valutazione in sede di ammissibilità delle proposte emendative.

Renato CAMBURSANO (Misto) chiede di sottoscrivere l'emendamento 12.300 del collega Causi, di cui condivide le argomentazioni che peseranno, a suo avviso, come un macigno sull'operatività della tassazione delle transazioni finanziarie internazionali, ove la norma non sia modificata in seconda lettura.

Francesco VERDUCCI (PD) riprende il tema dell'emendamento 12.445 a sostegno del settore dell'editoria, lamentando l'impatto assolutamente drammatico dei tagli previsti che mettono a repentaglio 4000 posti di lavoro e riducono gli spazi del pluralismo e della democrazia. Ricorda a tale proposito come l'Assemblea abbia votato un atto di indirizzo nello scorso mese di luglio per il ripristino del relativo fondo.

Gioacchino ALFANO (PdL) ricorda che sia i relatori che il Governo avevano

espresso parere favorevole sull'emendamento 12.052 presentato dal collega Osvaldo Napoli sulla TARES, poi trasfuso in un subemendamento dichiarato inammissibile, che avrebbe meritato di essere riesaminato nel testo originario e che, a suo avviso, il Governo potrebbe riprendere al Senato ovvero anche in altro provvedimento di legge. Nel preannunciare il proprio voto favorevole al conferimento del mandato ai relatori, li ringrazia, unitamente a tutta la Commissione, per il proficuo lavoro svolto.

Alberto GIORGETTI (PdL) ricorda come il sottosegretario e i relatori abbiano espresso un parere favorevole sulle sue proposte emendative 12.49 e 12.40 che, tuttavia, non sono state poste in votazione.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di sottoscrivere gli emendamenti 8.326 e 12.330.

Rolando NANNICINI (PD), richiamando la proposta emendativa 12.012, ribadisce l'esigenza rimasta fuori in questa sede di migliorare il patto di stabilità interno a favore degli enti locali con entrate aggiuntive che scongiurino eventuali situazioni di dissesto. Auspica che la questione sia risolta al Senato, lamentandone la mancata discussione in prima lettura.

Andrea LULLI (PD), richiamando l'emendamento 12.301, insiste sull'opportunità di sterilizzare al variare dei prezzi dei carburanti la relativa accisa, escludendo riflessi negativi sul piano delle entrate. Sottolinea i vantaggi di tale misura per il potere di acquisto delle famiglie, la redditività delle attività artigiane e la competitività delle imprese. Considera un errore di politica economica non averne tenuto conto, augurandosi che sia possibile riparare al Senato.

Renato BRUNETTA (PdL) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce a titolo di deputato e di economista, spogliandosi quindi della veste istituzionale di

relatore, la sua totale contrarietà all'introduzione della cosiddetta Tobin Tax.

Claudio D'AMICO (LNP) manifesta vivo stupore per le inutili parole e i pareri critici che tanti componenti della maggioranza hanno inteso esprimere a conclusione dei lavori in sede referente, ritenendo che, a questo punto, il solo comportamento consequenziale sarebbe votare contro il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente sulla manovra di bilancio. A fronte del fallimento del Governo che non è stato capace di presentare una manovra adeguata, le rimostranze finali non valgono, a suo avviso, nulla. Invita pertanto a votare contro così come farà la sua parte politica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative ammissibili riferite al disegno di legge di stabilità devono considerarsi respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea. Chiede di essere autorizzato al coordinamento formale dei testi del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità, con particolare riferimento agli aspetti di carattere tecnico, relativi all'indicazione di riferimenti normativi e ad aspetti contabili.

Per ragioni di economia procedurale ai fini della discussione in Assemblea e secondo quanto prospettato nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, propone che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sia accorpato in soli tre articoli: in particolare, l'articolo 1 recherà il contenuto degli attuali articoli da 1 a 7, l'articolo 2 recherà le disposizioni relative a interventi diversi di cui agli attuali articoli 8 e 9 e l'articolo 3 recherà le disposizioni in materia di entrate e quelle relative alle gestioni previdenziali, raccogliendo il contenuto degli articoli 8-*bis*, 12 e 13, nonché l'entrata in vigore di cui all'attuale articolo 14.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia che il suo gruppo voterà contro i disegni di legge in esame, poiché ritiene che il disegno di legge di stabilità non sia in grado di produrre alcun effetto positivo sul PIL. Sottolinea, inoltre, che la Commissione, non è riuscita nemmeno ad evitare l'aumento dell'IVA, che determinerà un aggravio soprattutto per le categorie più deboli ed effetti recessivi per l'economia.

Lino DUILIO (PD) desidera ringraziare, a titolo personale e a nome dei colleghi, il presidente, i relatori, il Governo e gli uffici per il lavoro svolto. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), Gioacchino ALFANO (PdL) e Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione, delibera infine di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di stabilità nel testo risultante dalle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Si riprende l'esame del disegno di legge di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'esame dell'emendamento Tempestini 6.1, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, mentre il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Tempestini 6.1.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Ciccanti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato per effetto delle proposte emendative appro-

vate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 5.15 del 15 novembre 2012.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* n. 738 del 13 novembre 2012:

a pagina 50, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire la parola: « Gnechi », con la seguente: « Ghizzoni »;

a pagina 59, prima riga, e alla riga ventiduesima, sostituire la parola: « Gnechi », con la seguente: « Ghizzoni »;

a pagina 91, seconda colonna, dopo la tredicesima riga, aggiungere le seguenti parole:

« *All'emendamento 8.500* (Nuova formulazione), comma 11-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni ».

0.8.500 (Nuova formulazione). 33. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Libé.;

a pagina 91, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire le parole: « dell'articolo » con le seguenti: « delle disposizioni di cui all'articolo »;

a pagina 94, prima colonna, quarta riga, sostituire le parole: « del primo periodo del presente comma » con le seguenti: « della presente legge ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

**EMENDAMENTO 3.350 E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 3.350 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 76-bis sopprimere le parole: e dei Vigili del fuoco;

b) dopo il comma 76-quater aggiungere il seguente:

76-quater.2. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del fuoco, si attingerà dalla graduatoria dei Vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di Vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 portandola ad esaurimento entro il 31 dicembre 2013 con priorità di assunzione rispetto alle altre graduatorie vigenti. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5-bis dell'articolo 96, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 3 dell'articolo 106, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento »;

b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, le parole: « 96 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2 dell'articolo 7, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

c) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

0. 3. 350. 1. Marinello, Toccafondi.

All'emendamento 3. 350 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 76-ter, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere incrementate con le seguenti: sono incrementate;

2) al comma 76-quater, primo periodo, sostituire le parole: possono procedere con le seguenti: procedono;

3) al comma 76-quater, primo periodo, sostituire le parole: a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni, di euro per l'anno 2014, a 154,04

milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015 e a 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 3. 350. 2. Mantovano, Marinello, Santelli.

(Inammissibile)

All'emendamento 3. 350, comma 76-ter, secondo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

0. 3. 350. 4. Rosato, Fiano.

All'emendamento 3. 350, comma 76-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito il Ministero della difesa provvede al progressivo assorbimento, secondo l'ordine di merito, degli idonei al Concorso indetto il 25 febbraio 2012 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno VFP1 quadriennale VFP4 ovvero in rafferma annuale.

0. 3. 350. 3. Mantovano, Marinello, Santelli.

All'emendamento 3. 350, comma 76-quater, sostituire le parole: 10 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, articolo 7, comma 2, sostituire le seguenti: 896,6 milioni con le seguenti: 806,6 milioni e le parole: 890,3 milioni con le seguenti: 800,3 milioni nonché le parole: 940,3 milioni con le seguenti: 850,3 milioni.

0. 3. 350. 5. Fiano, Rosato.

All'emendamento 3.350, dopo il comma 76-quater, aggiungere il seguente:

76-quater.1. Al fondo di cui al comma 76-quater confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8-bis.

0. 3. 350. 6. Rosato, Fiano.

All'emendamento 3. 350, dopo il comma 76-quater, aggiungere il seguente:

76-quater.1. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « soccorso civile ».

0. 3. 350. 7. Rosato, Fiano.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla

legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma *76-bis* sono riallocate nell'ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. A tale scopo le percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere incrementate fino al cinquanta per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al settanta per cento nell'anno 2015.

76-quater. Per le finalità di cui al comma *76-bis*, le amministrazioni di cui al medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con

una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

76-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *76-bis*, *76-ter* e *76-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 896,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 890,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 940,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. 350. I Relatori.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse

disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 76-*bis* sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 76-*bis*, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.

76-*quater*. Le assunzioni di cui al comma 76-*ter* sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

76-*sexies*. Ai fini dell'attuazione dei commi 76-*bis*, 76-*ter* e 76-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 897,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 891 milioni di euro per l'anno 2015 e di 941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3.350. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 4.

EMENDAMENTO 4.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 4.100, comma 1-bis secondo periodo, sostituire le parole: Per il restante personale non dirigenziale con le seguenti: In ogni caso.

0. 4. 100. 1. Duilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. 100. I Relatori.

ART. 6.

EMENDAMENTO 6.75.

Sopprimere il comma 3.

6. 75. I Relatori.

ART. 7.

EMENDAMENTO 7.300 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La dotazione del predetto fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016." »;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: « d) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 400 milioni di euro". »;

c) sostituire la lettera n), con la seguente: h) dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per gli interventi delle regioni e dei comuni di prevenzione del rischio idrogeologico, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

31-ter. Per l'anno 2013, l'importo di cui al comma 31-bis è ripartito tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione stabilisce entro il 28 febbraio 2013 le modalità per l'assegnazione delle risorse ad essa spettanti ai comuni e agli altri enti pubblici competenti e provvede entro il 31 marzo 2013 all'attribuzione delle suddette risorse. Per gli anni successivi al 2013, alla definizione delle modalità di utilizzo del Fondo si provvede mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 30 giugno 2013.

31-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 31-bis, per gli anni 2014 e 2015 le spese relative agli interventi in conto capitale dei comuni nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

31-quinquies. L'importo annuo di 200 milioni di euro di cui al comma 31-quater è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province, autonome di Trento e di Bolzano.

0. 7. 300. 72. Ventura, Mariani, Sani, Sereni, Albini, Bindi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fluvi, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Scarpetti, Velo, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini, Forcieri, Garofani, Andrea Orlando, Rossa, Tullo, Zunino, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De

Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Rubinato, Verducci, Pistelli, Sposetti, Bindi.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dell'anno 2016 con le seguenti: All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento ».

1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 7. 300. 10. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dall'anno 2016 con le seguenti: All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.

1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 7. 300. 14. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

All'emendamento 7.300, al primo capoverso, sostituire le parole: 250 con 10, 850 con 600, 600 con 250 e 650 con 300.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 5, lettera 5, capoverso 4-bis:

alla lettera a) sostituire le parole: 800 con 10.000;

alla lettera b) sostituire le parole: 600 con 8.000;

alla lettera c) sostituire le parole: 4.000 con 6.000;

alla lettera d) sostituire le parole: 2.000 con 4.000;

alla lettera a-bis) sostituire le parole: euro 2.500, euro 1875, euro 1250 ed euro 625, con le parole: euro 4.000, euro 2.000, euro 1500, euro 800.

0. 7. 300. 80. Fugatti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7 fino a: dell'anno 2016 con le seguenti: »All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 7. 300. 11. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: All'articolo 7, fino a: dall'anno 2016 con le seguenti: all'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento ».

1-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 24, lettera a), dell'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

0. 7. 300. 9. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La dotazione del predetto fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 750 milioni di euro per l'anno 2014, di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, alla lettera e), dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. per il solo anno 2013, l'importo 7.500 euro di cui al numero 2) è elevato a 10.000 euro.

0. 7. 300. 38. Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300 sostituire le parole: 850 milioni e le parole: 600 milioni, rispettivamente con le seguenti: 697 milioni e 447 milioni.

Conseguentemente alla parte consequenziale, lettera g), sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2013, con le seguenti: rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2015.

0. 7. 300. 21. Toccafondi.

All'emendamento 7.300, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 150, la cifra: 850 con la seguente: 700, la cifra: 600 con la seguente: 500 e la cifra: 650 con la seguente: 550.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera e) capoverso 4 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sostituire la cifra: 980 con la seguente: 970;

2) alla lettera b) sostituire la cifra: 1080 con la seguente: 1.130;

3) dopo la lettera aggiungere la seguente:

c) nel terzo periodo le parole: 220 euro sono sostituite dalle seguenti: 270.

0. 7. 300. 77. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

All'emendamento 7.300, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 160, la cifra: 850 con la seguente: 760, la cifra: 600 con la seguente: 510 e la cifra: 650 con la seguente: 560.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente: h) sopprimere il comma 17.

0. 7. 300. 75. Paglia, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Di Biagio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, sostituire le cifre: 250, 850, 600 e 650, rispettivamente con le seguenti: 170, 752, 502 e 552.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

0. 7. 300. 76. Schirru.

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: la dotazione fino a: 2012 con le seguenti: La dotazione del predetto fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2013, di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere la lettera i).

0. 7. 300. 4. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

All'emendamento 7.300 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 250 con le seguenti: 245,3;

2) sostituire le parole: 850 con le seguenti: 845,3;

3) sostituire le parole: 600 con le seguenti: 595,3.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis.) Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai soggetti non residenti spettano le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

0. 7. 300. 68. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 130 milioni.

Conseguentemente, alla parte consequenziale:

a) sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000 »;

b) alla lettera n), sostituire le parole: La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, con le seguenti: La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 287 milioni di euro a decorrere dal 2015.

0. 7. 300. 62. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Ruggia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

All'emendamento 7.300, dopo le parole: dall'anno 2016, aggiungere le seguenti: Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 è destinato un contributo annuale pari a 50 milioni di euro alle regioni colpite da alluvioni utilizzabile al di fuori dei vincoli del patto di stabilità interno, per far fronte agli interventi da realizzare nei territori colpiti da eventi atmosferici e alluvionali del novembre 2012.

0. 7. 300. 18. Toccafondi, Parisi, Migliori, Tortoli, Faenzi, Laffranco, Girlanda.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: "1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento" ».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 33-quinquies aggiungere il seguente:*

« 33-sexies. Alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425) *apportare le seguenti modifiche:*

Riduzione:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

b) *dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

« ART. 12-bis. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione »;

c) *all'articolo 13, comma 2 aggiunge in fine le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

d) *all'articolo 8, al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

0. 7.300. 42. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta ferma l'aliquota IVA, ridotta del 10 per cento;

alla lettera c), dopo le parole: Il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove una apposita iniziativa, *aggiungere le seguenti:* entro il 15 febbraio 2013 *e dopo le parole:* per l'incremento della

produttività *aggiungere le seguenti*: in caso contrario esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incremento dell'aliquota IVA disposto ai sensi della lettera a) può essere differito ovvero non applicato, in tutto o in parte, qualora in sede di predisposizione del Documento di economia e di finanza 2014 emerga un miglioramento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto alle previsioni e agli andamenti tendenziali indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 tale da assicurare comunque, anche in assenza dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il conseguimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nell'anno 2013 e il rispetto, in conformità con i vincoli comunitari, dell'obiettivo di medio termine nel triennio successivo. Il predetto incremento dell'aliquota IVA non si applica altresì qualora, entro il 30 giugno 2013, siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 2130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al netto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente legge;

alla lettera d), sostituire le parole: 800 milioni di euro, *con le seguenti*: 600 milioni di euro;

alla lettera d), sostituire le parole: non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014, *con le seguenti*: non può essere superiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014;

alla medesima lettera d), aggiungere le parole: la somma di 200 milioni di euro

viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la copertura degli oneri derivanti alle amministrazioni degli enti locali per l'estinzione anticipata di mutui;

dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 19 dell'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota dell'imposta di cui al presente comma può essere rimodulata in via compensativa, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, differenziandola a favore delle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto la copertura dei rischi imprenditoriali e delle famiglie;

alla lettera m) sostituire il comma 31-bis con il seguente:

31-bis. La dotazione annua di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

0. 7. 300. 22. Cambursano.

(Inammissibile limitatamente a parte del testo)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis*. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma i di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

0. 7. 300. 47. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: « ed il Governo » fino alla fine del periodo con le seguenti: « il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese ».

0. 7. 300. 12. Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 700 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 550 milioni di euro per l'anno 2014 e 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a tal fine il termine previsto al 4o periodo del medesimo comma 3 va inteso come 15 gennaio 2014. Per l'anno 2014 è destinata una cifra pari a 100 milioni di euro alle Regioni colpite dagli eventi atmosferici e alluvionali del novembre 2012 ».

0. 7. 300. 19. Toccafondi, Massimo Parisi, Migliori, Tortoli, Faenzi, Laffranco.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della

mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7.00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al periodo precedente beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma entro il 15 gennaio 2013. Il Governo altresì, al fine di eliminare fenomeni di evasione nel settore dei servizi sostitutivi di mensa, di individuare ulteriori risorse per la proroga delle disposizioni del presente comma e di innalzare la quota esente di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sentite le associazioni imprenditoriali di settore, provvede alla progressiva digitalizzazione dei buoni pasto ed alla creazione di un circuito nazionale informatizzato, da utilizzarsi in via esclusiva per le transazioni dei buoni pasto in formato elettronico ».

0. 7. 300. 33. Toccafondi, Laffranco.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole « 800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 980 euro »;

b) nel secondo periodo, le parole « 900 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.080 euro ».

4-bis. Per il periodo di imposta 2013, la detrazione di cui alla lettera a) del precedente comma 4 è pari a 1.000 euro e la detrazione di cui alla lettera b) è pari a 1.100 euro; per il medesimo periodo di imposta le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 300 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione. »;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2013. »;

c) all'articolo 8, al comma 21, primo periodo, sostituire le parole 900 milioni con le seguenti: 500 milioni.

0. 7. 300. 57. Laura Molteni, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma 4 con le seguenti:* le parole: « 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap* » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati. La detrazione è aumentata a 1.300 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 250 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ».

0. 7. 300. 25. Sereni, De Micheli.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 4, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel primo periodo, dopo le parole « affiliati » aggiungere le seguenti: « , purché effettivamente residenti in Italia ».

0. 7. 300. 40. D'Amico.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 5, lettera a), sostituire le parole: 7.500 con le seguenti: 8.500.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso 5, lettera b), sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.

0. 7. 300. 3. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo di 7.500 euro di cui al numero 2) del comma 5 è elevato a 10.000 euro. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si svolgono contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.

0. 7. 300. 6. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo di 7.500 euro di cui al numero 2) del comma 5 è elevato a 10.000 euro.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«ART. 12-BIS. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia

di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione »;

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

c) alla tabella E, missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma*: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni*:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0. 7. 300. 7. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, alla lettera e), dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2013, l'importo di 7.500 euro di cui al numero 2) è elevato a 10.000 euro. Agli oneri relativi, per un importo pari a 100 milioni di euro si

provvede con le risorse rivenienti dall'acorpamento delle elezioni politiche e amministrative per l'anno 2013.

0. 7. 300. 37. Bitonci, Fugatti, Simonetti, D'Amico, Polledri.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:

c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

0. 7. 300. 27. Pizzolante.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:

c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

0. 7. 300. 8. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:

c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

0. 7. 300. 30. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso 5, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

« 4-bis, Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

0. 7. 300. 74. Fluvi, Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini, De Micheli.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, alla lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

0.7.300.78. Sereni, Causi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere le seguenti parole: il Governo definisce d'intesa con la Conferenza Stato Regioni Autonomie Locali le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Conseguentemente, nel predetto comma sostituire le parole: a decorrere dal 2013 con le seguenti: a decorrere dal 2014.

0. 7. 300. 70. Sereni.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico con-

solidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio ».

0. 7. 300. 79. Fluvi.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla lettera *b)* dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « , 2012 e 2013 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 14.000.

0. 7. 300. 26. Pizzolante, Marchioni.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

0. 7. 300. 50. Fogliato, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Poliedri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera g), comma 16, sopprimere le seguenti parole: sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e.

0. 7. 300. 60. Lenzi, Fluvi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:

« 16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013 ».

*** 0. 7. 300. 17.** Toccafondi.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:

« 16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013 ».

*** 0. 7. 300. 64.** De Micheli.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostituire i commi 14, 15 e 16 con il seguente:

« 16. In attesa della verifica della conformità con l'ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al n. 41-bis della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi ai contratti e alle convenzioni stipulati fino al 31 dicembre 2013 ».

*** 0. 7. 300. 65.** Miotto.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) dopo il comma aggiungere i seguenti:

« 16-bis. Al fine di non penalizzare i comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota Iva di cui ai commi da 14 a 16.

16-ter. Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 16-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 7. 300. 52. Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 79 milioni di euro per l'anno 2013, 97,6 milioni di euro per l'anno 2014, 94,8 milioni di euro per l'anno 2015.

*** 0. 7. 300. 34.** Paglia, Di Biagio, Menia.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

*** 0. 7. 300. 46.** Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: « l'aliquota dello 0,05 per cento » con le seguenti: « l'aliquota dello 0,06 per cento »;

h-ter) al comma 19, sostituire le parole: « 0,05 per cento » con le seguenti: « 0,06 per cento ».

*** 0. 7. 300. 36.** Paglia, Di Biagio, Menia.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) al comma 18, primo periodo sostituire le parole: « con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione » con le seguenti: « con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazioni »;

h-ter) al comma 19, sostituire le parole: « con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del

contratto » con le seguenti: « con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto ».

*** 0. 7. 300. 43.** Marsilio.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.

0. 7. 300. 2. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, dell'A.C. 5534-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 196 milioni di euro per

l'anno 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro per l'anno 2015.

0. 7. 300. 66. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Ruggia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, dell'A. C. 5534-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014 e 95 milioni di euro per l'anno 2015.

0. 7. 300. 67. Villecco Calipari, Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Ruggia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera h), sostituire le parole: a euro 15.000 con le seguenti: a euro 45.000.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, 61 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015.

0. 7. 300. 35. Di Biagio, Menia.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera h), aggiungere i seguenti periodi: Sono esenti delle imposte di regi-

stro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo. Al fine di provvedere agli oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successiva Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

0. 7. 300. 1. Polledri.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) al comma 18, primo periodo sostituire le parole: « con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione » con le seguenti: « con l'aliquota dello 0,08 per cento sul valore della transazione »;

h-ter) al comma 19, sostituire le parole: « con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto » con le seguenti: « con l'aliquota dello 0,08 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto ».

Conseguentemente, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

« 37-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia” ».

0. 7. 300. 39. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».

0. 7. 300. 44. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera i);

b) sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) sopprimere il comma 30 »;

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) sopprimere il comma 31 »;

d) sostituire la lettera o) con la seguente:

« o) al comma 33, in fine, sostituire le parole “5 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.

0. 7. 300. 23. Zucchi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera i) con la seguente: « i) nel comma 29, primo periodo, sostituire le parole « 2012, 2013 e 2014 » con le seguenti: « 2014 e 2015 » ed inserire il seguente periodo: « Limitatamente al periodo di imposta 2013 i medesimi redditi sono rivalutati del 25 per cento. »; nel medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma »;

b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al primo periodo, sostituire le parole: « i commi 1093 e 1094 » con le seguenti: « il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094 » e dopo le parole: « dal periodo di imposta » inserire le seguenti: « successivo a quello » e conseguentemente sopprimere la lettera o).

0. 7. 300. 59. Marinello.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « i commi 1093 e 1094 » con le seguenti: « il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094 » e dopo le parole: « dal periodo di imposta » inserire le seguenti: « successivo a quello ».

Conseguentemente sopprimere la lettera m) ed al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

0. 7. 300. 82. Beccalossi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera l), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) al primo periodo, sostituire le parole: »i commi 1093 e 1094« con le seguenti: il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094 e dopo le parole: dal periodo di imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello.

Conseguentemente,

a) sopprimere la lettera m);

b) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

0. 7. 300. 29. Marinello, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), al comma 31-bis), sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: a decorrere dal 2013 e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La dotazione annua del predetto fondo è

di 250 milioni di euro nel 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013.

0. 7. 300. 58. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), al comma 31-bis), sostituire le parole: che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, con le seguenti che si avvalgono fino ad un lavoratore dipendente o assimilato e sostituire, all'ultimo periodo, le parole: 248 milioni con le seguenti: 348 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 31-bis, aggiungere il seguente periodo: Per i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.

0. 7. 300. 5. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), capoverso comma 3-bis., dopo le parole decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. aggiungere le seguenti: , adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere economico e

finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

0. 7. 300. 69. Duilio.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), dopo il comma 31-bis, aggiungere i seguenti:

31-ter. Per anno imposta 2012, i territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012 sono esentati da pagamento dell'acconto e saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

31-quater. Per i maggiori oneri derivanti dal comma 31-ter, vengono previste, contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013.

0. 7. 300. 28. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, premettere le seguenti parole:

All'articolo 3, sostituire il comma 59 con il seguente: 59. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istituto sviluppo agroalimentare (ISA) è soppresso, e la somma del capitale sociale è versata all'entrata del bilancio dello Stato;

Conseguentemente, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera o).

0. 7. 300. 71. Messina, Di Giuseppe, Rota.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) *sopprimere il comma 33.*

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per l'anno 2013, e a 54 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.

0. 7. 300. 73. Messina, Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera o), sopprimere il numero 2).

0. 7. 300. 61. Negro, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-bis inserire il seguente:

33-ter. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: « limitatamente » sono inserite le seguenti: « alla pesca e ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.

0. 7. 300. 31. Marinello.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere i seguenti:

33-sexies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: 1° gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014.

33-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

33-octies. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

33-novies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

33-decies. Per l'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione *standard* di cui al comma 33-septies. In caso di incapacità ciascun comune versa all'en-

trata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

0. 7. 300. 24. Osvaldo Napoli, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere i seguenti:

33-sexies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « o gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « o gennaio 2014 ».

33-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

33-octies. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si

applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.

33-novies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

0. 7. 300. 32. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:

33-sexies. All'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le seguenti parole: « ivi compreso il riscaldamento delle serre ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma pari a euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

a) per l'anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;

b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione, aumentata di un punto percentuale, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.

*** 0. 7. 300. 55.** Marinello.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:

33-sexies. All'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le seguenti parole: « ivi compreso il riscaldamento delle serre ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma pari a euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

a) per l'anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;

b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione, aumentata di un punto percentuale, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al comma 33.

*** 0. 7. 300. 81.** Beccalossi.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere

eseguito entro il 30 settembre 2013. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2012, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

0. 7. 300. 53. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:

33-*sexies*. I commi da 2 a 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

0. 7. 300. 56. Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7. 300 lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:

36-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano agli accertamenti relativi ai redditi prodotti nel periodo d'imposta successivo a

quello in corso alla data all'entrata in vigore della presente legge.

0. 7. 300. 63. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Alla lettera *i)*, del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui alla presente lettera non si applica, in ogni caso, agli immobili e ai terreni di proprietà delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dei partiti e movimenti politici, e delle organizzazioni sindacali.

0. 7. 300. 41. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla seguente: « dovute »;

b) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La responsabilità solidale non opera qualora l'appaltatore acquisisca dal subappaltatore responsabile dell'adempimento, prima del versamento del corrispettivo, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unita-

mente ad una autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto »;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento ».

0. 7. 300. 54. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;

b) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2012 »;

c) le parole: « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole: « 30 aprile 2013 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 »;

e) le parole: « 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2012 »;

f) le parole: « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2013 »;

g) le parole: « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2014 ».

0. 7. 300. 51. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: « entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ».

0. 7. 300. 48. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

0.7. 300. 49. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 3.300, parte consequenziale, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

q) dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente:

«36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

39. Le modifiche di cui al comma 38 si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

0.7.300.45. Marsilio.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per

l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da:* ed il Governo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;

e) *sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 980 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 900 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.080 euro ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, numero 2), le parole: « 4.600 euro » e « 10.600 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 7.500 euro » e « 13.500 euro »;

b) al comma 1, lettera *a)*, numero 3), le parole: « 9.200 euro » e « 15.200 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 15.000 euro » e « 21.000 euro »;

c) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625. ».

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'im-

posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. »;

f) *sopprimere i commi da 7 a 11;*

g) *sostituire il comma 16 con il seguente:* 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;

h) *sostituire il comma 17 con il seguente:* 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;

i) *al comma 29, primo periodo, sostituire le parole:* 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015; *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;

l) *al comma 30:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* dal periodo d'imposta *aggiungere le seguenti:* successivo a quello;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;

m) *al comma 31, sostituire le parole:* sono dettate *con le seguenti:* possono essere adottate;

n) *dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di ap-

plicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

o) al comma 33:

1) *sostituire le parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2013 *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2014;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;

p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: « dal 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 »;

b) al comma 15-bis:

1) le parole da: « Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, » sono soppresse;

2) il secondo e il sesto periodo sono soppresi;

c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: « 15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

d) al comma 17, dopo le parole: « persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo »;

e) al comma 18, le parole: « dal 2011 » sono sostituite dalle seguenti « dal 2012 »;

f) al comma 20, primo periodo, le parole: « il 2011 e » e, al secondo periodo, le parole: « detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni » sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: « persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo »;

h) al comma 23, le parole: « , disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento » sono soppresse.

33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

33-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: « le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli »;

b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma. ».

33-*quinquies*. Le disposizioni del comma 33-*quater* si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

7.300. I Relatori.

EMENDAMENTO 7.400.

Dopo il comma 39, è aggiunto il seguente:

40. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie locali programma: Regolazioni con-

tabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2014:
CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2015:
CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

7.400. I Relatori.

ART. 8.

EMENDAMENTO 8.550.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Per la prosecuzione della realizzazione del Sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il 2013, di 305 milioni di euro per il 2014, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

6-*bis*. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, una quota pari al 5 per cento, delle risorse di cui al comma 6, è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

6-*ter*. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura avanti al Porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2014.

6-*quater*. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo le parole: « Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico » sono inserite le seguenti: « nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 ».

6-quinquies. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, con l'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma *6-quater*, si procede a garantire l'importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse stanziato per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

8. 550. I Relatori.

EMENDAMENTO 8.600 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 8.600, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, nella misura di 3 milioni di euro, per il personale di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

0. 8. 600. 1. Duilio.

(Inammissibile)

Al comma 20, dopo le parole: legge 23 maggio 1927, n. 135, *aggiungere le seguenti:* nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato.

8. 600. I Relatori.

EMENDAMENTO 8.650 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 8.650, dopo le parole: in conto capitale *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza del territorio nelle aree del Mezzogiorno e

0.8.650.3. Occhiuto.

All'emendamento 8.650, primo periodo, sostituire le parole da: dagli eventi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dagli eventi alluvionali e tellurici che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012.

0.8.650.2. Polledri.

All'emendamento 8.650, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0.8.650.1. Mariani, Fluvi, Toccafondi, Sani, Sereni, Rubinato.

Sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 per interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8.650. I Relatori.

EMENDAMENTO 8.700.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* 277 milioni di euro.

8. 700. I Relatori.

ART. 12.

EMENDAMENTO 12.500 E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 12.500, sostituire le parole: anche se gravato da usi civici *con le seguenti:* anche rimuovendo gli usi civici che gravano sugli stessi immobili.

0. 12. 500. 1. Nannicini.

All'emendamento 12.500, comma 38, aggiungere, in fine, le parole: salva la corresponsione del giusto compenso o corrispettivo economico agli aventi diritto degli usi civici stessi.

0. 12. 500. 2. Rosato.

All'emendamento 12.500, aggiungere il seguente comma:

39. È data facoltà ai titolari degli immobili gravati di uso civico, debitamente accertato, di affrancare l'immobile dal vincolo pagando al Comune una somma non inferiore al 5 per cento e non accedente il 15 per cento del valore dell'immobile determinato da apposita stima effettuata dal Comune medesimo.

0. 12. 500. 3. Simonetti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le regioni, le province e i comuni possono valorizzare il patrimonio immobiliare, anche se gravato da usi civici, per destinarlo ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche.

12. 500. I Relatori.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. Le regioni, le province e i comuni possono valorizzare il patrimonio immobiliare, anche se gravato da usi civici, per destinarlo ad opere di interesse pubblico ovvero ad attività economiche, fatti salvi, in ogni caso, i vincoli paesaggistici sulle zone gravate da usi civici previsti dall'articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

12.500. (Nuova formulazione). I Relatori.

EMENDAMENTO 12.600.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al primo periodo, la parola: « decennale » è sostituita dalla seguente: « quinquennale ».

12.600. I Relatori.

(Inammissibile)

EMENDAMENTO 12.601.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro *con le seguenti:* 950 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da desti-

nare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

12.601. I Relatori.

EMENDAMENTO 14.1.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10, e comma 30.

14.1. I Relatori.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 6.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

6. 1. Tempestini, Pianetta.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma sono sostituite dalle seguenti: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 4 sostituire le parole: , è fissato in 156 unità sono sostituite dalle seguenti: è fissato in 136 unità.

10. 1. Il Governo.

ART. 11.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

1) al numero 2), sostituire le parole: n. 25 con le seguenti: n. 27;

2) al numero 3), sostituire le parole: n. 45 con le seguenti: n. 18;

3) sopprimere il punto 4).

b) alla lettera b):

1) al numero 2), sostituire le parole: n. 103 con le seguenti: n. 85;

2) al numero 3), sostituire le parole: n. 57 con le seguenti: n. 39;

11. 1. Il Governo.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 4.200.000;

CS: - 4.200.000.

2014:

CP: - 4.200.000;

CS: - 4.200.000.

2015:

CP: - 4.200.000;

CS: - 4.200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: 1 - Giustizia, programma: 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 4.200.000;

CS: + 4.200.000.

2014:

CS: + 4.200.000;
CS: + 4.200.000.

2015:

CS: + 4.200.000;
CS: + 4.200.000.

Tab. 2. 3. Il Governo.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 21 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: 21.3 – Presidenza del Consiglio, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Tab. 2. 1. Il Relatore.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.295.970;
CS: – 1.295.970.

2014:

CP: – 1.325.457;
CS: – 1.325.457.

2015:

CP: – 1.704.518;
CS: – 1.704.518.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2. – Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.295.970;
CS: + 1.295.970.

2014:

CP: + 1.325.457;
CS: + 1.325.457.

2015:

CP: + 1.704.518;
CS: + 1.704.518.

Tab. 3. 1. Baccini.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

a) al programma: 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

b) al programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.700.000;
CS: – 1.700.000.

Tab. 8.8 (Nuova formulazione) Il Relatore.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.6 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:

2013

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2014:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

2014:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

Tab. 10.3. Il Relatore.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 – Diritto alla mobilità, programma: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2014:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2015:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2014:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2015:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Tab. 10.2. Il Relatore.

TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: 1. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: 1.12 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.734.120;
CS: + 1.734.120.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.13 – Valorizzazione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 1.734.120;
CS: – 1.734.120.

Tab. 13. 1. Marsilio.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della salute missione: 1 – Tutela della salute, programma: 1.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana

e coordinamento in ambito internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

2014:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

2015:

CP: + 904.462;
CS: + 904.462.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma: 1.2 – Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

2014:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

2015:

CP: – 904.462;
CS: – 904.462.

Tab. 14. 6. Naro, Bosi, Delfino.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

76-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

76-ter. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma *76-bis* sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma *76-bis*, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure con-

corsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.

76-quater. Le assunzioni di cui al comma *76-ter* sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

76-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi *76-bis*, *76-ter* e *76-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 897,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 891 milioni di euro per l'anno 2015 e di 941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3.350. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. 100. I Relatori.

ART. 6.

Sopprimere il comma 3.

6. 75. I Relatori.

ART. 7.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: « 800

euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ».

*** 0. 7. 300. 25.** (Nuova formulazione) Sereni, De Micheli.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: « 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ».

*** 0. 7. 300. 57.** (Nuova formulazione) Laura Molteni.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma 4 con le seguenti: le parole: « 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati. La detrazione è aumentata a 900

euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

*** 0. 7. 300. 77.** (Nuova formulazione) Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Delfino.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, alla lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

0. 7. 300. 78. Sereni, Causi.

All'emendamento 7.300, alla parte consequenziale, lettera g), comma 16, sopprimere le seguenti parole: sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e.

0. 7. 300. 60. Lenzi, Fluvi.

All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera n), capoverso, comma 31-bis, dopo le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

0. 7. 300. 69. Duilio.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 12:

j) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;

k) sopprimere il comma 2;

l) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;

m) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;

n) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 980 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 900 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.080 euro ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « 4.600 euro » e « 10.600 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 7.500 euro » e « 13.500 euro »;

b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: « 9.200 euro » e « 15.200 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 15.000 euro » e « 21.000 euro »;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625. ».

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'im-

posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. »;

o) *sopprimere i commi da 7 a 11;*

p) *sostituire il comma 16 con il seguente:* 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;

q) *sostituire il comma 17 con il seguente:* 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;

r) *al comma 29, primo periodo, sostituire le parole:* 2012, 2013 e 2014 *con le seguenti:* 2013, 2014 e 2015; *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;

l) *al comma 30:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* dal periodo d'imposta *aggiungere le seguenti:* successivo a quello;

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;

m) *al comma 31, sostituire le parole:* sono dettate *con le seguenti:* possono essere adottate;

n) *dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di ap-

plicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

o) al comma 33:

1) *sostituire le parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2013 *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2014;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;

p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti: »dal 2012« ;

b) al comma 15-bis:

1) le parole da: »Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,« sono soppresse;

2) il secondo e il sesto periodo sono soppresi;

c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: »15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917« ;

d) al comma 17, dopo le parole: »persone fisiche« sono aggiunte le seguenti: », ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo« ;

e) al comma 18, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti »dal 2012« ;

f) al comma 20, primo periodo, le parole: « il 2011 e » e, al secondo periodo, le parole: »detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni« sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: « persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo » ;

h) al comma 23, le parole: « , disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento » sono soppresse.

33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

33-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: « le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli »;

b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma ».

33-*quinquies*. Le disposizioni del comma 33-*quater* si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

7. 300. I Relatori.

Sostituire i commi 35 e 36 con i seguenti:

35. L'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'autorità soppressa, ai sensi del comma 35, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di « Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto » sono attribuiti le funzioni ed i compiti già

affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

7. 90 (Nuova formulazione). Garofalo, Germanà.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

40. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie locali programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2., apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2014:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

2015:

CP: + 2.700;
CS: + 2.700.

7.400. I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Per la prosecuzione della realizzazione del Sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

6-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, una quota pari al 5 per cento, delle risorse di cui al comma 6, è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

6-ter. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura avanti al Porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

6-quater. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

6-quinquies. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, con l'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma *6-quater*, si procede a garantire l'importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse stanziato per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

8. 550 (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* 277 milioni di euro.

8. 700. I Relatori.

Al comma 20, dopo le parole « legge 23 maggio 1927, n. 135, » aggiungere le seguenti: nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato.

8. 600. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro *con le seguenti:* 950 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

12. 601. I Relatori.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2012 e 2013 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2014:

– 4.600.

* **12. 30.** (Nuova formulazione) Di Biagio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

38. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2012 e 2013 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 4.600.

* **12. 181.** (Nuova formulazione) Narducci, Fedi, Bocchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 30.

14. 1. I Relatori.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANSV, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505) .	3
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	3

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.	
Audizione di rappresentanti del <i>Goethe Institut (Svolgimento e conclusione)</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	24
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	26

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	27
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 5511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 5509 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	30
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	31
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 Motta (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	17
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame disegno di legge C. 5473 Governo, recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia ».	
Audizione del professor Francesco Pizzetti, Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, e del professor Francesco Margiotta Broglio, Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa	23
AVVERTENZA	23

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento (<i>Esame e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
AVVERTENZA	36

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.	
Audizione del segretario generale della Camera di Commercio Italo-Araba, Sergio Marini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documento integrativo dell'intervento del deputato Speciale</i>)	52

RISOLUZIONI:

7-00844 Ruggia: Sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e i canoni degli alloggi del Ministero della difesa C. 5154 Di Biagio, C. 5160 Biancofiore, C. 5400 Ruggia e C. 5491 Bosi	51
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	212
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	216
ERRATA CORRIGE	177

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08434 Barbato: Attuazione del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	66
5-08435 Fluvi: Tempistica per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, per la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Nuovo testo unificato C. 2861 e abb. (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	59
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	69
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	60
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato. C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	61
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	70

RISOLUZIONI:

7-01006 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni e per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.	
7-01025 Messina: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di dichiarazione al catasto dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato)	64
ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti di giornali di partito che percepiscono i contributi all'editoria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale	74
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia	74
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi	75
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06990 Codurelli: Sulla mancata prosecuzione dei lavori nella Galleria « Monte Piazze » .	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-07761 Burtone: Sulla bitumazione del manto stradale dallo svincolo di Tricarico a Bernalda .	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-08027 Pelino: Sull'ammodernamento della strada statale n. 680 Avezzano-Sora	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	79

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
<i>ERRATA CORRIGE</i>	80

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	86
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

INTERROGAZIONI:

5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	94
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 Di Biagio (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Sull'ordine dei lavori	99

SEDE REFERENTE:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	102
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	105
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	109
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012)209 final (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	106
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	112
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)526 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria. COM(2012)527 final (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	130
---------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua e Mauro Nori, su un nuovo modello di <i>governance</i> dell'Inps e sull'incorporazione dell'Inpdap (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	131
---	-----